



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 579

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 25 maggio 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 8

Plenaria » 10

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102) » 19

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 20

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 29

Plenaria (pomeridiana) » 32

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 37

7^a - Istruzione:

Plenaria » 240

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 579° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	<i>Pag.</i>	250
<i>Plenaria</i>	»	250
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 262)</i>	»	259
<i>Plenaria</i>	»	259
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 263)</i>	»	265
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	266
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	281
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (*)</i>		
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	292
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	302
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)</i>	»	309
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	310

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	328

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	337
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	342
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	348
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	349
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	355
<i>Plenaria</i>	»	355
<i>X Comitato infiltrazioni mafiose</i>	»	356

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12^a (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 579^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2016.

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 357
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 359
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 361
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i>	» 362
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i>	» 364
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 387
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 388
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 393
<i>Plenaria</i>	» 393
Commissioni monocamerali d'inchiesta	
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 396
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 399

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

13^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato
per le questioni degli italiani all'estero*
MICHELONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor
Giangi Cretti, Presidente e il dottor Giuseppe Della Noce, segretario ge-
nerale della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE).*

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione di rappresentanti della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il presidente MICHELONI, nel presentare gli auditi, sottolinea il ruolo della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE) nella diffusione dell'identità culturale del nostro Paese.

Il dottor CRETTI, dopo aver riportato il numero delle testate di lingua italiana edite e diffuse all'estero, sottolinea il mutamento nel modo di produrre e fruire delle informazioni determinato dalle nuove tecnologie. La stampa italiana all'estero non ha più una semplice funzione di servizio rivolto alle comunità locali, spesso in sostituzione delle istituzioni, ma deve assolvere sempre più un ruolo di diffusione della lingua e della cultura italiana. Per svolgere tale compito è necessario affrontare le potenzialità e i rischi dell'informazione via *web*.

Richiama l'importanza di trasmissioni in lingua italiana da emittenti radiofoniche e televisive locali e fornisce dati sulla loro diffusione.

Ricostruisce il quadro normativo che interessa la stampa italiana all'estero con particolare riferimento ai capitoli di bilancio cui le testate possono accedere. Lamenta la recente riduzione dei finanziamenti pubblici, che investe in particolare le agenzie stampa e che rischia di mettere in discussione i legami fra gli organi di stampa, le comunità italiane e le istituzioni e gli enti presenti sul territorio.

Il dottor DELLA NOCE riporta i dati del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardanti la diffusione e la tiratura delle testate giornalistiche di lingua italiana all'estero.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) pone domande sul contributo che potrebbe dare la FUSIE nella definizione di nuovi linguaggi settoriali e nell'approccio didattico al documento sonoro in lingua italiana.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) chiede informazioni sul ruolo che potrebbe assumere il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel potenziare il settore della stampa italiana all'estero. Chiede altresì informazioni sulle testate minori diffuse fra le comunità degli emigrati.

Il dottor CRETTI ribadisce che la stampa italiana all'estero è chiamata a modificare le proprie funzioni anche in rapporto alle trasformazioni che attraversano le nostre comunità. Ovviamente è necessario dotarsi di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione, ma il mondo dell'informazione *on line* impone una stringente esigenza di controllo delle fonti informative. Afferma l'obiettivo di assicurare flussi di informazioni reciproci fra il nostro Paese e le nostre comunità all'estero. La FUSIE potrà certamente svolgere un compito di diffusione della lingua italiana all'estero, ma non potrà assicurare funzioni didattiche intese in senso stretto.

Il dottor DELLA NOCE lamenta la perdurante assenza di finanziamenti pubblici per la FUSIE e ribadisce il ruolo di assistenza nei confronti delle testate associate.

Il presidente MICHELONI, dopo aver ribadito l'importanza della stampa italiana all'estero, stigmatizza la sottovalutazione nei confronti di questo settore da parte dei governi che si sono succeduti negli anni.

Nel precisare, infine, che la documentazione consegnata dagli auditi sarà messa a disposizione di tutti i senatori e resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni riunite, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Sottocommissione per i pareri**153^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*
TORRISI*La seduta inizia alle ore 14,15.*

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte favorevole e in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Quanto all'emendamento 1.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a prevedere l'obbligo, a carico delle strutture sanitarie pubbliche, di istituire unità di monitoraggio in materia sanitaria, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.

Sull'emendamento 1.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi il comma 2 e il comma 3, in quanto con norma statale si interviene direttamente sull'organizzazione delle strutture sanitarie, in tal modo incidendo sull'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.

In riferimento all'emendamento 2.2, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista,

oltre a imporre obblighi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia riconducibile anche alla competenza legislativa regionale, presenta carattere di eccessivo dettaglio.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 2.4 e 2.5, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la proposta è volta a configurare come obbligo una facoltà che rientra nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 7.30, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che la portata normativa della disposizione ivi prevista appare incerta e, ove lo scopo della prescrizione fosse di attribuire carattere non disponibile alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del disegno di legge, potrebbe risultare ultronea.

Sull'emendamento 8.12 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione, nel prevedere che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili di irragionevolezza.

In riferimento all'emendamento 9.21, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole, in quanto la proposta, in coerenza con il parere espresso sul testo, è volta a ripristinare la giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi di rivalsa; inoltre, appare ragionevole, al terzo periodo del comma 5, che il giudicato di condanna conseguente all'azione di rivalsa non abbia come effetto l'esclusione dai pubblici concorsi, ma costituisca elemento di valutazione in sede concorsuale.

Sugli emendamenti 10.22, 10.24, 10.25 e 10.26, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che la prescrizione ivi prevista, volta a disporre la stipulazione di una polizza di assicurazione obbligatoria a carico delle Aziende sanitarie, sia configurata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.

Quanto all'emendamento 14.5, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, dal momento che esso ha ad oggetto una materia riconducibile anche alla competenza legislativa regionale.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria**398^a Seduta***Presidenza della Presidente*

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare alcuni atti dell'Unione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi, si rinvia alle disposizioni della legge n. 234. Si stabilisce, inoltre, che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Al comma 3, si dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri o delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. In caso di incapacità di tale Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo suc-

cessivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. Infatti, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee. Tuttavia, dopo aver elencato dettagliatamente le direttive previste negli allegati A e B, conclude che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione. Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i temi affrontati nel disegno di legge di delegazione europea sono di particolare rilievo, soprattutto sotto il profilo economico, in quanto riguardano diversi settori che investono direttamente interessi ed attività dei cittadini e delle imprese. Al riguardo, auspica che gli ulteriori interventi di carattere amministrativo, che si renderanno necessari, a seguito del recepimento delle direttive non introducano, se non ove strettamente necessario, gravosi adempimenti di natura burocratica, che finiscono per alimentare un sentimento di sfiducia verso le istituzioni europee.

Formula, quindi, alcune perplessità sull'articolo 1, con particolare riguardo alla disposizione relativa alla copertura degli oneri o delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle direttive.

Infatti, considerata l'attuale scarsa dotazione finanziaria del Fondo per il recepimento della normativa europea, da cui dovrebbero essere reperite le risorse necessarie in sede di attuazione, vi è il rischio che buona parte delle direttive comprese negli allegati A e B sia destinata a rimanere inattuata, in attesa degli opportuni stanziamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore **MARAN (PD)** ritiene opportuno effettuare un ciclo di audizioni, soprattutto per acquisire dati comparati sulla normativa vigente in altri Paesi europei, riguardo agli aspetti più controversi della nuova disciplina.

La **PRESIDENTE** invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice **BERNINI (FI-PdL XVII)** ricorda che la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, aveva l'obiettivo di agevolare la composizione degli interessi delle pubbliche amministrazioni nelle proce-

ture complesse, favorendo così la tutela dell'interesse generale. Purtroppo, però, la successiva stratificazione normativa ha impedito il conseguimento di tale obiettivo. Pertanto, l'intervento normativo del Governo, finalizzato a semplificare le norme in materia di conferenza di servizi, risulta quanto mai necessario e condivisibile.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità, di cui il Governo dovrebbe tener conto, per consentire un confronto costruttivo.

Innanzitutto, la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere differenti forme di conferenze di servizi, non appare esaustiva, se si è ritenuto necessario il coordinamento con un ampio elenco di norme di settore, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 2 sembra estendere l'ambito di applicazione della conferenza di servizi anche a progetti e opere di minori dimensioni, finora di competenza dello sportello unico per l'edilizia, con un aggravio in termini di oneri burocratici. Peraltro, resterebbero ampi margini in sede interpretativa, che potrebbero determinare un significativo contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario RUGHETTI, nel ringraziare la senatrice Bernini per la disponibilità a un confronto costruttivo sul merito del provvedimento, chiarisce che la nuova disciplina deve essere interpretata alla luce delle disposizioni sul silenzio-assenso e sulla standardizzazione dei procedimenti amministrativi.

Infatti, l'intento del Governo è prevedere la conferenza dei servizi come strumento di decisione ordinario qualora, nella realizzazione di opere e progetti, siano coinvolti molteplici interessi di pubbliche amministrazioni. In tal modo, si otterrebbe una riduzione dei tempi e, soprattutto, la certezza della decisione finale. A tal fine, è stata prevista l'individuazione di un responsabile unico per ogni livello di governo, abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni rappresentate. Inoltre, per superare il potere di veto di alcuni enti, si prevede che la mancata partecipazione alla conferenza o il silenzio di un'amministrazione equivalgano ad assenso senza condizioni.

Un ulteriore snellimento della procedura deriverà certamente dall'adozione di modelli *standard*, che consentiranno di convocare preferibilmente conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'assunzione della decisione in tempo reale. Resta comunque la possibilità di adottare diverse tipologie di conferenze di servizi, in ragione della complessità dell'istruttoria e del procedimento.

Inoltre, in caso di dissenso qualificato, espresso cioè da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ha natura di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri si pronuncia entro

sessanta giorni, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infine, conferma l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza di servizi, proprio in quanto si tratta di un modello di governo e non meramente procedimentale, cioè finalizzato a garantire la certezza della decisione dell'amministrazione competente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessarie ulteriori precisazioni a proposito dei criteri di individuazione del responsabile unico. Infatti, qualora siano coinvolti molteplici interessi, bisognerebbe garantire in ogni caso la tutela degli interessi generali e dei beni costituzionalmente protetti, soprattutto in materia ambientale e paesaggistica.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibile l'obiettivo del Governo di snellire la procedura e garantire la certezza della decisione, per evitare eventuali comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni coinvolte. Tuttavia, esprime alcune riserve sull'adozione di un modello di decisione verticale in base al quale – qualora emergano posizioni in dissenso – la competenza sulla deliberazione finale è attribuita al Consiglio dei ministri. In proposito ritiene che la decisione debba comunque essere affidata a un organo tecnico, in coerenza con la natura propria della conferenza di servizi.

Pertanto, auspica che gli obiettivi di semplificazione sino comunque attuati nel rispetto dei principi che regolano i procedimenti amministrativi, senza l'intervento di organi di natura eminentemente politica.

Il sottosegretario RUGHETTI precisa che, per la riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, si prevede la trasformazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo in ufficio territoriale dello Stato. Conseguentemente, è attribuita al prefetto la funzione di rappresentanza dell'amministrazione statale nella conferenza di servizi. Il Governo è comunque disponibile a valutare soluzioni alternative.

Non ravvisa il rischio di possibili interventi di organi di natura politica su procedimenti di carattere tecnico. Infatti, in caso di dissenso motivato espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la decisione sarà adottata dal Consiglio dei ministri solo a seguito di un'articolata procedura volta al raggiungimento di un accordo con l'ente di governo territoriale. È comunque auspicabile che tale procedura sia limitata a casi eccezionali.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che l'accelerazione del procedimento amministrativo presuppone comunque ulteriori passaggi per la sintesi e il bilanciamento degli interessi coinvolti. La differenza, rispetto alla disciplina vigente, è che queste fasi precederanno la conferenza di ser-

vizi e si espleteranno, quindi, già al momento della individuazione del responsabile unico. A suo avviso, quindi, è proprio l'anticipazione della procedura di composizione dei diversi interessi a favorire la rapidità e la certezza della decisione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La PRESIDENTE, su richiesta della senatrice Lo Moro, alla quale si associano la senatrice Bernini e il senatore Calderoli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2271, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 20 di martedì 7 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1522) ORELLANA e BATTISTA. – Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici

(281) MARINELLO ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali

(358) RANUCCI. – Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali

(643) NENCINI ed altri. – Disciplina della rappresentanza di interessi

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. – Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari

(992) MANCONI e ICHINO. – Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali

(1191) MILO ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

(1632) Laura PUPPATO ed altri. – Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

(1782) VERDUCCI ed altri. – Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

– e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 2.16 è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1522**Art. 2.****2.16 (testo corretto)**

BERNINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per "decisori pubblici" si intendono tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2134 E CONNESSI (CODICE ANTIMAFIA)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria**109^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante la ratifica dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture.

Questa nuova istituzione finanziaria, istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino da parte dei delegati di 50 Paesi aderenti, ha il compito di promuovere lo sviluppo economico dell'Asia, attraverso investimenti in infrastrutture, in particolare mediante operazioni di sostegno finanziario – prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie – nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali e della logistica urbana.

Tra gli Stati fondatori, oltre ovviamente a molti Paesi asiatici, ci sono quattordici Paesi dell'Unione europea (tra cui Regno Unito, Francia e Germania), Svizzera, Norvegia e Islanda e poi tre Paesi extra-europei (Brasile,

Egitto e Sud Africa). Non hanno invece aderito alla nuova istituzione finanziaria tra gli altri, gli Stati Uniti e il Giappone, promotori nel 1966 dell'*Asian Development Bank*. Lo Statuto della nuova Banca asiatica prevede una collaborazione con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca mondiale e anche la stessa *Asian Development Bank*.

La nuova Banca, che ha sede a Pechino e sta avviando in questi mesi le proprie attività, avrà inizialmente a disposizione un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento versato. Ai Paesi asiatici è riservata una quota del 75 per cento del capitale. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo, all'interno di ciascuna area regionale. Il maggiore azionista è ovviamente la Cina, seguita da India e Russia. L'Italia è il quinto sottoscrittore tra i Paesi non asiatici, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

L'Accordo istitutivo, composto da un preambolo, da 60 articoli e da due allegati, disciplina – fra gli altri – scopo e funzioni dell'istituzione (capitolo I), gli aspetti relativi al capitale (capitolo II), alle operazioni (capitolo III), alle finanze (capitolo IV), alla struttura di governo (capitolo V), ai privilegi e allo *status* dei dirigenti e dei dipendenti (capitolo IX).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli.

Da segnalare è soprattutto l'articolo 3, che riguarda la quota di partecipazione del nostro Paese. Tale quota è pari a 2,57 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento deve essere versato. Il disegno di legge autorizza pertanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, che sono complessivi 515 milioni di euro, di cui 206 per l'anno 2016 e 103 per ciascun anno dal 2017 al 2019.

Segnala che durante l'esame alla Camera dei deputati sono stati approvati alcuni emendamenti, di natura essenzialmente tecnico-contabile, e alcuni ordini del giorno.

Alcuni deputati avevano infatti paventato il rischio che la partecipazione italiana alla Banca potesse rappresentare una minaccia alla nostra sovranità o una delega in bianco rispetto alle politiche che la banca adotterà per la selezione dei progetti sui cui investire.

Accogliendo alcuni ordini del giorno, il Governo si è dunque impegnato a vigilare sulla destinazione dei fondi che affluiranno alla banca, informando in merito il Parlamento. Nell'ambito della partecipazione alle decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie della Banca, il Governo dovrà anche sostenere, ove possibile, il finanziamento di progetti che privilegino l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la riduzione dell'impatto antropico, nell'ottica del modello dell'economia circolare.

In realtà l'adesione del nostro Paese all'istituto potrebbe costituire una scelta strategica importante, anche con riferimento al nuovo quadro

finanziario globale, segnato dal moltiplicarsi dei soggetti e dal superamento degli Accordi di Bretton Woods, oltre che significativa opportunità per inserirsi nelle nuove rotte commerciali che si aprono verso l'Oriente, sulla cosiddetta «nuova via della seta».

Per l'Italia si tratta inoltre di rafforzare ulteriormente i rapporti economici con la Cina, tenuto conto anche della forte intensificazione del ritmo di crescita, negli ultimi anni, degli investimenti cinesi in Italia, che interessano ormai aziende importanti come Terna, Saipem, ENI, Enel, Telecom Italia e FCA, solo per citarne alcune. Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'adesione italiana si possono annoverare le opportunità offerte per l'internazionalizzazione delle nostre imprese e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla Banca.

In quanto azionista della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali sarà rappresentata dal Ministro dell'economia, e potrà disporre di un proprio rappresentante nel *board* dell'istituzione, avendo dunque la possibilità di prendere parte attiva nei processi decisionali della nuova struttura.

Il Governo fa presente che una rapida ratifica della nostra partecipazione alla Banca consentirebbe al nostro Paese di essere rappresentato, con diritto di voto, già alla prima riunione del Consiglio d'amministrazione, che è prevista per il prossimo 25 giugno. La ratifica in tempi brevi consentirebbe al nostro Paese di avvalersi dei vantaggi riservati ai soci fondatori, ovvero un'attribuzione di 600 ulteriori voti, rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto. Inoltre consentirebbe al nostro Paese di poter partecipare alla definizione dei vertici della struttura di *governance*, in particolare del Direttore esecutivo e dei Vice Direttori.

Il presidente CASINI ricorda l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, in vista della scadenza, ricordata dal relatore, del 25 giugno. Propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 6 giugno, ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 300)

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018 (n. 301)

(Pareri al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sull'Atto n. 300. Parere favorevole con condizione sull'Atto n. 301)

La relatrice FATTORINI (*PD*) illustra gli schemi di decreto ministeriale in esame, che riguardano i contributi che il Ministero degli esteri stanziava a favore di istituti e fondazioni che svolgono attività di ricerca in ambito internazionalistico, assegnati sulla base di una programmazione triennale.

Sottolinea che la Commissione, essendo terminato il periodo di programmazione 2013-2015, deve valutare due diversi provvedimenti: la tabella di programmazione per il triennio 2016-2018 e poi il riparto dello stanziamento per il 2016, che ovviamente costituisce la prima attuazione del nuovo ciclo di programmazione triennale.

Per quanto riguarda la tabella che individua gli enti che beneficeranno dei contributi per il triennio 2016-2018, come si legge nella relazione governativa che accompagna lo schema di decreto, la revisione è stata compiuta considerando «le attività svolte e programmata degli enti, i settori di attività e le aree di interesse, le strutture e i bilanci, le capacità di inserimento in reti di rapporti internazionali». Sulla base di questi criteri il Ministero, rispetto alle 31 richieste avanzate, ha ammesso ai contributi 17 enti: ISPI; IAI; SIOI; CESPI; Comitato Atlantico; Fondazione De Gasperi; *Aspen Institute* Italia; Forum per i problemi della pace e della guerra; Centro studi americani; CIPMO, Centro italiano per la pace in Medio oriente; Circolo studi diplomatici; CIME, Consiglio italiano per il Movimento europeo; Archivio disarmo; Fondazione Magna Carta; Istituto internazionale di Diritto umanitario (che per un errore materiale della relazione governativa non è presente nell'elenco); Reset e TWAI- *Torino World Affairs Institute*.

I primi 15 enti elencati erano ricompresi anche nella tabella precedente. Sono quasi tutti enti conosciuti. Alcuni, come l'ISPI o lo IAI, rappresentano un'eccellenza del panorama dei nostri centri di ricerca non universitari. Altri enti sono meno noti, e non sono concentrati esclusivamente o prioritariamente sulle tematiche della politica estera.

Gli ultimi due enti, Reset e TWAI, sono stati inseriti per la prima volta, anche se nell'ultimo triennio hanno già goduto di contributi per singoli progetti. Il centro studi TWAI è un ente nato nel 2009, che – come si legge nella relazione del Governo – «si è specializzato nelle questioni relative ai grandi paesi emersi dell'Asia e realizza, sia a livello pubblicistico che seminariale, iniziative di elevato livello».

Degli enti che figuravano nella Tabella 2013-2015 ci sono 3 esclusioni.

La prima, quella dell'IPALMO, è giustificata dal fatto che l'Istituto, dopo una lunga fase di difficoltà, non esiste più.

Sono stati poi esclusi l'Istituto di Alti studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari e, soprattutto, la Fondazione Lelio e Lisli Basso.

Quest'ultima decisione, in particolare, suscita parecchie perplessità. La Fondazione Basso, infatti svolge una intensa attività convegnistica e di ricerca, e dal 2007 realizza un prezioso strumento – unico in Italia – che è l'«Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali». Questo Osservatorio, in tre lingue e consultabile via internet, documenta, analizza e commenta la normativa europea, la giurisprudenza delle Corti europee e delle Corti nazionali, gli atti e le risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, tutti classificati secondo gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui si può così conoscere l'effettivo impatto. La Fondazione continua anche la sua lunga tradizione di uno sguardo che non si limita alle elaborazioni che provengono dal mondo diplomatico, accademico e politico tradizionale, a partire dall'esperienza del Tribunale permanente dei Popoli.

Propone dunque ai colleghi, in sede di parere, di segnalare al Ministero l'opportunità di ripensare a questa esclusione.

Passa quindi ad analizzare il secondo schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione, che riguarda lo stanziamento dei fondi per il 2016.

Le risorse complessive, assegnate dalla legge di stabilità dello scorso anno sul capitolo di spesa corrispondente (n.1163), sono pari a circa 1 milione e 400 mila euro (per l'esattezza 1.405.108). Le risorse sono sostanzialmente analoghe a quelle del 2015, e si conferma dunque la tendenza degli ultimi anni ad una disponibilità di fondi notevolmente inferiore rispetto al passato (pensiamo che nel 2006 gli stanziamenti ammontavano ad oltre 6 milioni di euro).

Una parte consistente di questi fondi, e cioè 600 mila euro, sono attribuiti, come lo scorso anno, alla Società Dante Alighieri, ente finalizzato alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Su questo punto occorre una duplice riflessione. Da un lato si segnala con soddisfazione che la Società Dante Alighieri non subisce decurtazioni dei suoi fondi, come del resto sempre richiesto dalla Commissione esteri. Dall'altro si rileva che non si vede ancora realizzato l'impegno, assunto dal Governo dopo numerose sollecitazioni della Commissione, da ultimo nel gennaio di quest'anno, a destinare al finanziamento della Società Dante Alighieri un capitolo di bilancio più idoneo, evitando che esso continui invece ad essere incluso, in modo improprio, nei fondi in discussione.

Le risorse residue, pari a circa 800 mila euro, sono assegnate agli enti internazionalistici con una suddivisione tra contributi ordinari, che vanno agli enti per il funzionamento ordinario, e contributi straordinari, che sono assegnati nel corso dell'anno per singole iniziative o specifici progetti di ricerca (anche ad enti non inclusi nella tabella triennale).

Quest'anno il Ministero ha deciso di aumentare in maniera consistente i fondi destinati ai contributi straordinari, che arrivano a circa 330 mila euro (con un aumento di oltre 120 mila euro rispetto al 2015).

Ovviamente c'è una corrispondente riduzione dei contributi ordinari, che scendono a 476 mila euro (rispetto ai 594 mila dello scorso anno).

La ripartizione dei fondi per il 2016 è la seguente: ISPI e IAI con 102.500 euro ciascuno (15.000 euro in meno del 2015); SIOI con 90 mila euro (16.500 in meno rispetto allo scorso anno); CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) con 41 mila euro (con una diminuzione di 5 mila); Comitato Atlantico, Fondazione Alcide de Gasperi e *Aspen Institute Italia* con 15 mila euro ciascuno (con una diminuzione tra i 5 e i 7 mila); *Forum* per i problemi della pace e della guerra con 13.500 euro (con una decurtazione di 4 mila rispetto allo scorso anno); Centro Studi Americani, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, Circolo di Studi Diplomatici, Consiglio italiano per il Movimento europeo, Archivio Disarmo, Fondazione Magna Carta, Istituto Internazionale di diritto umanitario, tutti con un contributo di 9 mila 500 euro per ciascuno (ne avevano 12.200 lo scorso anno); Reset e TWAI con 7 mila e 500 euro (non erano nella tabella precedente).

Il totale dei contributi ordinari arriva dunque a 476 mila euro. I restanti 330 mila sono destinati, come detto, a contributi straordinari a singole iniziative.

Conclude illustrando uno schema di parere favorevole relativo all'Atto del Governo n. 300 e uno schema di parere favorevole con condizione relativo all'Atto del Governo n. 301.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NAPOLITANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) apprezza la proposta della relatrice di reintegrare nella tabella ministeriale la Fondazione Lelio e Lisli Basso, che svolge un'importante attività di ricerca e di divulgazione in ambito europeo ed internazionale. Concorda altresì con l'opportunità che ai finanziamenti alla Società Dante Alighieri venga dedicato un apposito capitolo di bilancio, per valorizzare le attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Il senatore AMORUSO (*AL-A (MpA)*) sottolinea criticamente che, nonostante l'impegno assunto in questo senso dal Governo, ancora una volta la procedura di assegnazione dei fondi in esame non è stata accompagnata da una seria operazione di analisi e di verifica delle attività degli enti richiedenti. Annuncia pertanto il suo voto contrario.

Il sottosegretario AMENDOLA esprime apprezzamento per le bozze di parere esposte dalla relatrice. Precisa che la scelta di incrementare la quota di fondi destinati ai contributi straordinari deriva dalla volontà di valorizzare la capacità progettuale degli enti di ricerca, in linea con le osservazioni formulate negli scorsi anni dalle Commissioni parlamentari.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni la Commissione approva lo schema di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 300 e lo schema di parere favorevole con condizione sull'Atto del Governo n. 301 (allegati al presente resoconto).

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 300**

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 300);

segnalata l'utilità di una costante verifica parlamentare sui contributi ordinari e straordinari concessi agli enti in oggetto;

apprezzato il contributo concesso alla Società Dante Alighieri, la cui attività di promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo rappresenta una priorità per la nostra politica estera;

ribadita tuttavia l'esigenza di riformare la normativa in materia, prevedendo tra l'altro che il finanziamento della Società Dante Alighieri sia previsto in più idoneo capitolo di bilancio, invece di essere incluso nei fondi di cui all'Atto in discussione,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 301**

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018 (n. 301);

segnalata l'utilità di una costante verifica parlamentare sui contributi ordinari e straordinari concessi agli enti in oggetto;

preso atto dell'inclusione nella tabella in esame di due nuove realtà come l'istituto di ricerca «Reset» e il «TWAI- Torino *World Affairs Institute*»;

criticata l'esclusione dalla tabella, rispetto al triennio precedente, della Fondazione Lelio e Lisli Basso, la cui attività convegnistica e di ricerca rappresenta invece una voce importante, anche in ambito europeo e internazionale,

esprime parere favorevole,

con la condizione che la Fondazione Lelio e Lisli Basso sia reintegrata nella tabella, con un contributo ordinario annuo di 9.500 euro.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

582^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che i costi di istituzione del registro dei pegni non possessori di cui all'articolo 1 abbiano carattere *una tantum*, e che le tenuta dello stesso possa svolgersi in condizione di equilibrio tra entrata e spesa negli anni successivi; che, in relazione all'istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare di cui all'articolo 3, le risorse stanziare per le attività di digitalizzazione siano sufficienti per garantire il passaggio alla gestione elettronica di tali procedure e che le percezioni derivanti da contributi a carico degli utenti della piattaforma siano suffi-

cienti, per gli anni a seguire, a garantire l'equilibrio finanziario; che l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., prevista dall'articolo 7, non sia in grado di determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato; che la modifica ai limiti di intervento del Fondo di solidarietà, disposta dall'articolo 11, produca effetti esclusivamente sul Fondo interbancario di tutela dei depositi, senza ricadute per la finanza pubblica; e con la seguente osservazione: la norma di cui all'articolo 2, producendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive anche in presenza di crediti tributari, potrebbe determinare conseguenze in termini di esigibilità dei crediti medesimi.».

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede spiegazioni in merito al significato del presupposto secondo cui l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia del capitale sociale della società S.G.A. S.p.A. non debba essere in grado di determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici.

Il vice ministro MORANDO precisa al riguardo che sarebbe più corretta una presa d'atto che la suddetta acquisizione non determini il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato sulla base delle assicurazioni da lui fornite nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone di modificare il presupposto, prevedendo che l'acquisizione dell'intero capitale sociale della S.G.A. S.p.A. non determini il trasferimento di passività o vincoli giuridici.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di modifica avanzata dal relatore.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.2, 1.3 e 1.69. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.4. Occorre valutare gli emendamenti 1.30, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37. Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.6 (con riferimento alla lettera *g*), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7 (con l'identica 2.0.8). Occorre altresì valutare gli emendamenti 2.5, 2.13, 2.0.1 (con gli identici 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4), 2.0.5 (con l'identico 2.0.6) e 2.0.13 (con gli identici 2.0.14, 2.0.15 e 2.0.16). Con riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1 (con le identiche 3.0.2 e 3.0.3 e le analoghe 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6). Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.1 e 3.3. Quanto all'articolo 4, occorre valutare l'emendamento 4.87. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la maggiore onerosità delle proposte 1.2, 1.3 e 1.69. Propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento alla proposta 1.4, dal momento che le prefetture non dispongono delle base dati necessarie per l'attuazione dell'emendamento senza oneri. Fa presente che l'emendamento 1.30 non presenta rilievi di carattere finanziario. Con riferimento alle proposte 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, invece, che prevedono il trasferimento del registro dei pegni possessori dall'Agenzia delle entrate ad altri soggetti pubblici, rileva come, in assenza di idonea relazione tecnica, non sia possibile calcolarne gli oneri relativi, proponendo pertanto l'espressione di un parere contrario. Passando all'articolo 2, propone, con riferimento all'emendamento 2.6, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera g). Propone, altresì l'espressione di un parere contrario con riferimento alle proposte 2.130, 2.131 e 2.132, stante la loro onerosità. Riguardo alle proposte 2.0.7 e 2.0.8, fa presente che esiste al riguardo una valutazione negativa da parte del Dipartimento del Tesoro: tali proposte, infatti, estendendo la disciplina attualmente prevista per i soli contratti di garanzia finanziaria ad altre fattispecie, determinerebbero, di fatto, difficoltà nella gestione della legislazione vigente in materia.

Il presidente TONINI, considerata l'evidente asistematicità delle proposte e le possibili ricadute finanziarie negative che ne potrebbero derivare, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alla proposta 2.5, rileva che anche in tal caso esiste una valutazione negativa dal Dipartimento del Tesoro, secondo cui l'emendamento modifica il momento in cui viene effettuata la valutazione del valore dell'immobile, circostanza che inciderebbe sulla validità del patto marciano. In tal caso, tuttavia, ritiene che tali obiezioni non consentano di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma soltanto una contrarietà per segnalare la questione rilevata dal Dipartimento del Tesoro.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: – che i costi di istituzione del registro dei pegni non possessori di cui all'articolo 1 abbiano carattere *una tantum*, e che le tenuta dello stesso possa svolgersi in condizione di equilibrio tra entrata e spesa negli anni successivi; – che, in relazione all'istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare di cui all'articolo 3, le risorse stanziare per le attività di digitalizzazione siano sufficienti per garantire il passaggio alla gestione elettronica di tali procedure e che le percezioni derivanti da contributi a carico degli

utenti della piattaforma siano sufficienti, per gli anni a seguire, a garantire l'equilibrio finanziario; – che l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., prevista dall'articolo 7, non determini il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato; – che la modifica ai limiti di intervento del Fondo di solidarietà, disposta dall'articolo 11, produca effetti esclusivamente sul Fondo interbancario di tutela dei depositi, senza ricadute per la finanza pubblica; e con la seguente osservazione: – la norma di cui all'articolo 2, producendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive anche in presenza di crediti tributari, potrebbe determinare conseguenze in termini di esigibilità dei crediti medesimi. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.69, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.6 (limitatamente alla lettera g)), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7 e 2.0.8. Il parere è contrario sull'emendamento 2.5. Rimane sospeso il parere su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli riferiti agli articoli successivi.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

583^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore DEL BARBA (PD) ricorda che sono già stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli fino all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, e che nel corso della seduta antimeridiana è stato reso parere sulle proposte 2.6, 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7 e 2.0.8. Devono essere pertanto esaminati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2: ricorda che occorre valutare le proposte 2.5, 2.13, 2.0.1 (con gli identici 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4), 2.0.5 (con l'identico 2.0.6) e 2.0.13 (con gli identici 2.0.14, 2.0.15 e 2.0.16). e che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.141. Con riferimento all'articolo 3, ribadisce che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1 (con le identiche 3.0.2 e 3.0.3 e le analoghe 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6) e che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.1 e 3.3. Quanto all'articolo 4, occorre valutare l'emendamento 4.87.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 5, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.3. Circa gli emendamenti all'articolo 6, comporta maggiori oneri l'emendamento 6.1. Con riguardo all'articolo 7, comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.0.1. Occorre valutare gli emendamenti 7.3 e 7.0.3. In merito alle modifiche all'articolo 8, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 8.1. A proposito degli emendamenti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.152, 9.154 e 9.0.7. Occorre valutare l'emendamento 9.102. Rispetto all'articolo 10, occorre una relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2. In punto di emendamenti all'articolo 11, comportano maggiori oneri le proposte 11.4, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.9. Necessitano di relazione tecnica le proposte 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8. Occorre valutare le proposte 11.1, 11.9, 11.10 e 11.11. Rispetto all'articolo 12, necessitano di relazione tecnica le proposte 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.10, 12.0.12 e 12.0.13. Occorre valutare gli emendamenti 12.13, 12.0.5 e 12.0.11. Sono inoltre pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.37 (testo 2), 4.68 (testo 2) e 7.7 (testo 2). Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 7.7 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO considera l'emendamento 2.13 privo di effetti finanziari, così come i successivi 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Sulla proposta 2.0.5 si possono ravvisare effetti solo indiretti.

Il presidente TONINI propone, allora, di limitare il parere sull'emendamento 2.0.5 ad una semplice contrarietà come nell'identico 2.0.6.

Il rappresentante del GOVERNO esclude effetti finanziari negativi con riguardo alle proposte 2.0.13 e alle seguenti identiche. Quanto all'emendamento 2.141 concorda con il relatore circa la necessità di una relazione tecnica. Esprime parere conforme al relatore anche circa l'onerosità dell'emendamento 3.0.1 e degli analoghi citati. Quanto alle proposte 3.1 e 3.3 evidenzia che sussiste la necessità di verificare se la quantificazione degli oneri risulta valida anche in presenza di un ampliamento delle funzioni del registro di cui al testo: allo stato, quindi, in assenza di relazione tecnica, il parere è contrario. Analogamente risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.87. Ritiene, invece, comportino direttamente maggiori oneri gli emendamenti 5.3 e 6.1. Concorda con il relatore circa la necessità di un parere contrario sugli emendamenti 7.7, il quale risulta mancante di quantificazione degli oneri, 7.8, che istituisce un credito d'imposta non coperto, e 7.0.1, la cui quantificazione andrebbe verificata. Esprime, invece, un parere non ostativo sugli emendamenti 7.3 e 7.0.3, che paiono avere un carattere di principio, senza oneri diretti. Evidenzia poi che l'emendamento 8.1 non risulta sufficientemente coperto. Quanto alle proposte 9.152 e 9.154 rappresenta l'esistenza di un effetto fiscale diretto, privo, peraltro, di copertura finanziaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), alla luce delle spiegazioni rese sugli emendamenti 9.152 e 9.154, chiede se il Governo intenda sostenere un prelievo fiscale sugli indennizzi concessi.

Il vice ministro MORANDO esclude in radice tale prospettiva, chiedendo che l'effetto fiscale deriva dal carattere ampliativo della proposta emendativa, non dalla presenza di una forma di tassazione. Passa poi all'esame dell'emendamento 9.0.7, sul quale concorda con il relatore, confermandone l'onerosità. Annette effetti fiscali diretti alle proposte 10.0.1 e 10.0.2, le quali danno luogo, peraltro, ad un legame tra banche in risoluzione e nuovi istituti risultanti dallo scorporo delle attività bancarie. Tale legame è espressamente escluso dalla disciplina europea sulla risoluzione delle crisi, e quindi una deroga comporterebbe, senza dubbio, l'apertura di una procedura di infrazione. Tale obiezione motiva anche un parere contrario sull'emendamento 9.102. Quanto all'emendamento 11.4 rileva che esso potrebbe portare minori entrate erariali, così come i successivi 11.0.1 e seguenti, che prorogano una forma agevolativa senza adeguata copertura. Diversa è la valutazione dell'emendamento 11.0.9, che disegna una soluzione normativa in astratto praticabile, ma da verificare tramite una relazione tecnica ed un eventuale affinamento della formulazione. Concorda, poi, con il relatore circa la necessità di una relazione tecnica sulle proposte 11.2 e seguenti. Rispetto all'emendamento 11.1 evidenzia che esso utilizza per altro fine i fondi destinati alle missioni internazionali, che rimarrebbero, quindi, in atto e prive di supporto finanziario. La stessa

criticità riguarda le successive proposte 11.9 e 11.10. L'emendamento 11.11 finanzia con il fondo FISPE un ulteriore fondo, in difformità rispetto alla legge di contabilità; tuttavia, nella sostanza, non presenta scoperture.

Il PRESIDENTE valuta, dunque, possibile esprimere un giudizio di semplice contrarietà sull'emendamento 11.11.

Il vice ministro MORANDO prende poi la parola sulle proposte 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8, per le quali conferma la necessità di relazione tecnica, così come per le successive 12.0.12, e 12.0.13. Esclude, invece, oneri con riguardo all'emendamento 12.0.10. Considera necessaria una relazione tecnica anche a proposito dell'emendamento 12.13.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede che il Governo svolga un approfondimento proprio sulla proposta 12.13, anche al fine di realizzare in tempi brevi una relazione tecnica.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) richiama il contenuto della citata proposta emendativa, sottolineando l'obiettivo di contribuire ai piani per i lavoratori in esubero tramite somme già versate dalle aziende bancarie.

Il vice ministro MORANDO assicura che svolgerà una verifica degli oneri entro la seduta già convocata per domani mattina.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'impegno del rappresentante del Governo, considera possibile un differimento del parere sull'emendamento 12.13 fino alla prossima seduta.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti finanziari in relazione alle proposte 12.0.5 e 12.0.11, mentre conviene sulla necessità di acquisire una relazione tecnica per valutare l'emendamento 7.7 (testo 2).

Il RELATORE, alla luce degli interventi svolti, propone un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.141, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.1, 3.3, 4.87, 5.3, 6.1, 7.7, 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.152, 9.154, 9.0.7, 9.102, 10.0.1, 10.0.2, 11.4, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.1, 11.9, 11.10, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13 e 7.7 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.5, 2.0.6 e 11.11

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 12.13, sulla quale il parere rimane sospeso.»

La Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIROTTA (*M5S*) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 33.0.2, 34.0.3 e 34.0.6. Da informazioni ottenute per le vie brevi gli risulta che sia stata redatta una relazione tecnica da parte del Ministero di settore.

Il vice ministro MORANDO assicura che controllerà se risulti in effetti disponibile una relazione tecnica idonea ad essere verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) puntualizza che, in generale, si potrà procedere alla revisione di pareri già espressi solo in presenza di effettivi elementi di novità.

Il vice ministro MORANDO precisa che la verifica degli oneri è particolarmente necessaria per gli emendamenti in questione dal momento che identificano oneri di sistema, finanziati con contributi a carico degli utenti in bolletta. Ricorda come la Commissione bilancio si sia espressa contro l'eccessivo utilizzo degli strumenti a valere sul conto energia.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge che l'imposizione di rilevanti partite finanziarie sulle bollette degli utenti rischia di rappresentare una forma di tassazione occulta, ritenuta non in linea con le regole contabili anche in sede europea.

Il senatore GIROTTA (*M5S*) precisa che le proposte da lui citate riguardano incentivi assai modesti, senza il rischio di effetti significativi sul conto energia.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

367^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (n. 295)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore SUSTA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nessuno chiedendo di intervenire, preannuncia che si passerà alla votazione della proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che sono stati presentanti i seguenti emendamenti riformulati: 1.37 (testo 2), 4.68 (testo 2) e 7.7 (testo 2), il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto. Avverte inoltre che sono stati ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.56 e 2.50.

Dà quindi conto del parere espresso dalla 5^a Commissione su testo e emendamenti.

Sull'emendamento 2.20 interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*), il quale rileva che tale proposta impedisce l'eccessiva diminuzione della tutela giudiziaria, nei confronti del debitore sottoposto a procedura esecutiva disposta dal testo del decreto-legge n. 59. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 2.111, con il quale si intende attribuire al debitore la facoltà di attivare i rimedi giudiziari nei confronti degli atti esecutivi. Illustra quindi l'emendamento 2.122, volto a garantire la necessaria determinatezza alle procedure esecutive, specie in rapporto ai creditori diversi dagli istituti bancari.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che il senatore Tosato ha segnalato, in quanto particolarmente rilevanti, gli emendamenti 1.44, 1.46, 2.36, 2.75, 2.80, 2.89 e 2.93.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) illustra l'emendamento 2.14, con il quale si intende evitare che la concessione di prestiti bancari possa essere subordinata alla stipula del patto marciano. Illustra quindi l'emendamento 2.25, in forza del quale l'avvalersi del patto marciano da parte del creditore estinguerebbe l'obbligazione del debitore.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 2 sono date per illustrate, così come tutti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 4.5, pone in evidenza la finalità di impedire un restringimento eccessivo delle facoltà di opposizione del debitore agli atti esecutivi.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) segnala all'attenzione dei relatori e del Governo l'emendamento 4.13. Illustra quindi l'emendamento 4.35, volto a sopprimere la previsione concernente la sostituzione del custode all'ufficiale giudiziario. Quanto all'emendamento 4.46, ne osserva la finalità di

tutelare, nel caso di procedura esecutiva, la proprietà della prima casa di abitazione.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.4, 4.52 e 4.62, volti a conseguire una maggiore linearità complessiva nelle procedure esecutive, anche garantendo la possibilità dei terzi di opporsi entro termini adeguati, nonché di contenere i costi delle procedure medesime. Prosegue illustrando gli emendamenti 4.68 (testo 2), 4.87 e 4.88, riguardanti la disciplina delle procedure telematiche di vendita dei beni oggetto di esecuzione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) segnala la rilevanza dell'emendamento 4.56, riguardante la tutela della proprietà della prima casa di abitazione del debitore. Prosegue illustrando gli emendamenti 4.29, 4.77 e 4.83, mettendo in evidenza l'opportunità di garantire i margini di discrezionalità del giudice nei casi di decisione sulle opposizioni ai decreti ingiuntivi.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4 e gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6 sono dati per illustrati.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) illustra l'emendamento 7.7 (testo 2), teso a subordinare la legittimità dell'acquisizione di partecipazioni societarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, alla conformità alla disciplina comunitaria sulla tutela della concorrenza del mercato.

Tutte le altre proposte emendative all'articolo 7 sono date per illustrate.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 8.6 e 8.10, concernenti le definizioni di «investitore» e «investitore non professionista».

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 8.12, volto a consentire l'accesso alle procedure di rimborso anche a soggetti che hanno acquisito la proprietà di obbligazioni bancarie per motivi differenti dall'acquisto, come ad esempio i dipendenti delle banche.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), facendo riferimento a titolo esemplificativo al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 8, preannuncia da parte dei relatori la presentazione di emendamenti volti a migliorare la qualità redazionale del testo del decreto-legge in esame.

Gli ulteriori emendamenti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 9.47 e 9.155, riguardanti la previsione di aliquote di rimborso differenziate per

scaglioni. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 9.48 e 9.131, facendo presente che la possibilità di accedere alla procedura di indennizzo forfetario dovrebbe essere garantita riguardo alle quote di patrimonio mobiliare non eccedenti i 100.000 euro.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) condivide le motivazioni alla base degli emendamenti illustrati dal senatore Carraro, specie in presenza di casi di comportamenti illeciti da parte dei responsabili dipendenti delle banche e ricorda a tale proposito il principio costituzionale di tutela del risparmio. A tali finalità è ispirata la redazione dell'emendamento 9.52.

La senatrice GUERRA (*PD*) illustra l'emendamento 9.46, il quale è ispirato all'opportunità di prevedere la combinazione dei requisiti di reddito con i requisiti patrimoniali. Illustra inoltre l'emendamento 9.60, volto a introdurre la nozione di reddito complessivo in luogo di quella di reddito lordo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) interviene sugli emendamenti 9.156 e 9.57, rilevando le gravi distorsioni che possono derivare dal ricorso al criterio della mera proprietà mobiliare. Illustra successivamente gli emendamenti 9.147 e 9.153, volti a rendere più agevoli e ad ampliare le possibilità di accesso alla procedura di indennizzo forfetario.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) illustra l'emendamento 9.0.8, recante una serie di specificazioni in materia di misure per la tutela del risparmio nel contesto del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) segnala gli emendamenti 9.2, 9.14, 9.23, 9.27, 9.42, 9.83, 9.90, 9.103, 9.108, 9.111, 9.122, 9.130, 9.135, 9.136, 9.144, 9.0.2 e 9.0.3, mettendo in evidenza la necessità di disporre di procedure di più agevole fruizione per i richiedenti indennizzo nonché di una maggiore equità sulla base della previsione di opportuni scaglioni di reddito: data la rilevanza dell'articolo 9 auspica una valutazione delle proposte emendative in merito alla decorrenza, al calcolo e alla documentazione dell'istanza.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 9 sono date per illustrate.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) mette in evidenza la rilevanza degli emendamenti 10.3, 10.5, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.12 e 10.0.17, ai quali la senatrice BONFRISCO (*CoR*) aggiunge la propria firma.

Gli ulteriori emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) illustra l'emendamento 11.11, il quale è volto a prevedere la finalizzazione delle maggiori entrate al fondo per la riduzione della pressione fiscale. Illustra quindi l'emendamento 11.0.8, il quale ha la finalità di rimodulare le soglie di attivo che determinano l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari, superando quelle previste dalla normativa vigente, derivante da una decisione immotivata del Governo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.0.8.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 12.0.5, volto alla separazione dei modelli bancari.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) illustra gli emendamenti 12.4 e 12.6, riguardanti l'estensione dei meccanismi di solidarietà e sostegno al personale delle banche cooperative e del settore assicurativo. Prosegue illustrando l'emendamento 12.0.11, volto a promuovere il microcredito.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) illustra l'emendamento 12.0.9, finalizzato a consentire alle società di *factoring* l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del proprio gruppo.

Tutti i restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il sottosegretario BARETTA fa presente la sussistenza della possibilità di approfondimenti su aspetti specifici del provvedimento in esame. Menziona in particolare l'opportunità di una riflessione, nel caso dell'articolo 2, sull'opportunità di disciplinare l'inadempimento agendo sul numero di rate non pagate o, in alternativa, al numero dei mesi di ritardo. Fa presente, inoltre, il carattere consensuale del patto marciano, che in concreto può comportare vantaggi per le imprese debentrici. Ritiene inoltre condivisibile l'idea che la sottoscrizione di tale patto non possa essere una condizione necessaria alla concessione di finanziamenti.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) osserva che il carattere non obbligatorio del ricorso al patto marciano non consente di sottovalutare la realtà della diversa forza contrattuale della banca e della piccola impresa. Ai fini di un agevole prosieguo dell'*iter*, per il quale è indispensabile l'apporto dell'opposizione, invita i relatori e il Governo a esprimere orientamenti netti e definitivi sulle proposte emendative in esame.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) auspica che i relatori e il Governo definiscano con chiarezza quanto ritengano di recepire, tenendo conto dell'apporto delle forze di opposizione.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide lo spirito delle osservazioni del senatore Carraro e rassicura circa l'impegno condiviso di Governo e relatori al fine di prospettare in tempi congrui alla Commissione le soluzioni più idonee per un effettivo miglioramento del decreto-legge n. 59 in un quadro di consenso auspicabilmente ampio.

Il sottosegretario BARETTA manifesta a sua volta disponibilità al confronto sui profili più significativi del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295**

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto del Governo n. 295),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 18, riferimento articolo 17, dopo il comma 1, valuti il Governo di specificare che l'incarico di revisione di cui al precedente comma non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;

all'articolo 22 dello schema di decreto legislativo valuti il Governo di specificare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32, paragrafo 3 della direttiva 2014/56/UE e non ripreso in detto schema, che la CONSOB può avvalersi, per i compiti ivi affidati, di esperti o di appartenenti ad organismi pubblici o privati, selezionati, con procedura di evidenza pubblica e muniti della necessaria professionalità, sulla base di quanto stabilito dal regolamento CONSOB;

all'articolo 26, dopo la lettera *b*), valuti il Governo di aggiungere la seguente: «Ferme restando le disposizioni in materia di revisione legale contenute nella normativa emanata dalle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa, le disposizioni del presente decreto sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

valuti il Governo, previa eliminazione nell'articolo 18, capoverso articolo 17, del comma 7 dell'articolo 17 in quanto ripetitivo di quanto già riportato nell'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto, di prevedere che la CONSOB possa applicare l'intero catalogo sanzionatorio, comprese le fattispecie caratterizzate da minore afflittività, mediante l'inserimento di un richiamo anche ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 26;

valuti il Governo se modificare l'articolo 23, comma 1-*bis*, tenuto conto che il compito di vigilanza qui demandato alla CONSOB e al Ministero dell'economia e delle finanze non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli enti sottoposti a regime intermedio,

ma piuttosto riguarda i compiti di vigilanza sui revisori e sulle società di revisione di questi enti;

valuti il Governo l'opportunità di inserire uno specifico articolo che estenda anche alle attività di revisione diverse dalla revisione legale (come ad esempio l'attività di *assurance*) la disciplina di cui al decreto in oggetto;

valuti il Governo di emendare gli articoli 19-*bis* e 19-*ter* del decreto legislativo n. 39 del 2010 al fine di limitare al territorio nazionale la normativa prevista in materia di revisione legale dei bilanci degli «enti sottoposti a regime intermedio»;

valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare l'automatismo tra responsabilità solidale tra revisori e amministratori e di rafforzare il diritto di difesa nei procedimenti sanzionatori favorendo il contraddittorio e individuando, preferibilmente, una sola Autorità competente dei sistemi investigativi e disciplinari amministrativi;

valuti il Governo l'opportunità di meglio coordinare le norme dello schema di decreto, soprattutto quelle relative agli enti di interesse pubblico, con il regolamento UE 537/2014 e di emendare gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e coordinare il contenuto del codice civile, del decreto legislativo n. 127 del 1991, del Testo unico bancario, del Testo unico della finanza e del Codice delle assicurazioni private alle previsioni del decreto legislativo n. 39 del 2010, come modificato dallo schema di decreto.

Valuti inoltre il governo di prevedere un regime transitorio per quelle disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione che non possono essere di immediata applicazione. A tal fine valuti il Governo altresì di prevedere disposizioni transitorie anche con riguardo alla CONSOB in relazione a competenze, poteri, controllo della qualità e sanzioni, assicurando anche la continuità della vigenza dei principi di riferimento già adottati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.37 (testo 2)**

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «presso l’Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le modalità e le forme di cui all’articolo 3».

Art. 3.**3.1**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;*
- b) alle procedure di pignoramento presso terzo ex articolo 543 SS Codice di Procedura Civile;*
- c) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- d) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;*
- e) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;*

f) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

3.3

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

All'articolo 3, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la lettera b-bis): «alle procedure di pignoramento presso terzi ex articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile».

3.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti:* «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «da stipularsi entro 30 giorni», *con le seguenti:* «da stipularsi entro 60 giorni».

3.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato prevedendo tra gli stessi gli avvocati costituiti nei relativi procedi-

menti e quelli muniti di procura da parte di enti bancari, finanziari ed assicurativi e società commerciali. Il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi».

3.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

3.6

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 5, dopo le parole: «esso contenuti», aggiungere le seguenti: «ed in base al Tribunale ed al numero di ruolo dei procedimenti».

3.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore e/o del loro avvocato munito di procura, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad

essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente».

3.8

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

All'articolo 3, al comma 6, dopo le parole: «un creditore», aggiungere le seguenti: «e/o del loro avvocato munito di procura».

3.9

Gianluca ROSSI

Al comma 8, dopo le parole: «della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e, su base volontaria, di associazioni di categoria. L'istituzione del registro dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, data entro la quale dovrà essere obbligatorio per tutte le nuove procedure ed entro il 31 dicembre 2017 dovrà essere popolato con le informazioni relative a tutte le procedure pendenti».

3.10

GUALDANI, DALLA TOR

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8 dopo le parole: «della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e, su base volontaria, delle associazioni di categoria»;

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'istituzione del registro di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016. È obbligatoria la pubblicazione nel registro delle informazioni e dei documenti relative alle procedure e procedimenti di cui al comma 2 iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Entro il 31 dicembre 2017 il registro dovrà essere corredato dalle informazioni e dai documenti relativi a tutte le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.11

TURANO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La convenzione di cui al comma 8 contiene anche la determinazione del contributo dovuto dalle singole banche o società di capitali ai fini dell'accesso ai dati contenuti nel Registro. Con riferimento al primo utilizzo, al fine di coprire parte dei costi iniziali, può essere fissato un contributo unico anticipato, che attribuisce il diritto di utilizzare i dati contenuti nel Registro per un periodo minimo di cinque anni;

8-ter. Il Registro deve essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

8-quater. Le procedure esecutive e concorsuali iniziate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono censite nel Registro entro la data del 1° gennaio 2017. I dati e le informazioni relativi alle procedure pendenti alla data di cui al periodo precedente sono registrate entro il 31 dicembre 2017».

3.0.1

PAGLIARI, FEDELI, GUERRA, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti";

b) sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1 si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitorie, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.2

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti";

b) sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1 si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitorie, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.3

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti".

b) sono aggiunti, In fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1, si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitorie, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI,
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le parole: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

3.0.5

PAGLIARI, GUERRA, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le altre: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

3.0.6

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura" ,aggiungere le parole: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

Art. 4.**4.1**

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è soppressa;
- b) alla lettera d), al numero 1), è premesso il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario, l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei loro confronti la notificazione del provvedimento"»;

c) alla lettera d), al numero 1), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando, entro il termine assegnato, l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giu-

dizionario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione»;

d) *dopo la lettera e), è inserita la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, al terzo periodo, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

e) *la lettera l) è sostituita dalla seguente:*

«*l*) all'articolo 624:

1) al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.2

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera l).

Conseguentemente dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«*i-bis*) all'articolo 624, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

i-ter) l'articolo 624, quarto comma, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.3

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 624:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.";

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618."».

4.4

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 624:

1. Al primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito;

2. Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.5

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.6

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.7

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.8

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.10

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.11

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:* «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615, secondo comma, è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile»;

2) *alla lettera l) sostituire il capoverso con il seguente:* «Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare e immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi 30 giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

4.12

MOLINARI

Sostituire la lettera a) del comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615 secondo comma è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile"».

4.13

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'articolo 476 è sostituito dal seguente: "A richiesta di parte, sono rilasciate più copie in forma esecutiva, anche in via telematica, con possibilità per le parti di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alle copie esecutive rilasciate"».

4.14

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) all'articolo 503, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'incanto può essere disposto solo ad istanza di parte quando il giudice ritiene probabile che la vendita a tali modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura penale nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-*bis*».

4.15

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire lo restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

4.16

TURANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

4.17

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme,"».

4.18

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme».

4.19

FASANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis.* all'articolo 521-*bis*, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

''Gli organi di polizia su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore precedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.

Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro''».

4.20

FASANO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, non superiore a tre,».

4.21

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 540-*bis*», inserire le seguenti: «o istanza del creditore precedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita».*

4.22

CARRARO, SCIASCIA

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: «dell'articolo 540-*bis*» inserire le seguenti: «o istanza del creditore precedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita,».*

4.23

SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 534-*ter*, secondo comma, le parole: "del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone sull'istanza di sospensione"»;

b) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 591-*ter*, secondo periodo, le parole: "del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone sull'istanza di sospensione"».

4.24

SUSTA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) all'articolo 545:

1. Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di corresponsione dei predetti sussidi mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore ovvero mediante pagamento con moneta elettronica, gli obblighi del terzo pignorato, istituto bancario o postale, non si estendono alle somme a tale titolo dovute al debitore.";

2. l'ottavo comma è sostituito dal seguente: " Nel caso di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, corrisposte mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore ovvero mediante pagamento con moneta elettronica, gli obblighi del terzo pignorato, istituto bancario o postale, non si estendono agli emolumenti corrisposti per i predetti titoli nei trenta giorni precedenti alla notifica dell'atto di pignoramento. Le somme dovute a causa di licenziamento ovvero a titolo di trattamento di fine rapporto o fine servizio corrisposte con le modalità indicate nel periodo precedente possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma."

c-ter) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è soppresso.»

4.25

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 557, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituita gli dal conservatore dei registri immobiliari". Aggiungere il seguente periodo: "Il creditore deve provvedere a depositare l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.";

b) al comma 3, sostituire le parole: "del titolo esecutivo e del precetto" con le seguenti: "del titolo esecutivo, del precetto e della documentazione di cui al comma 2.";

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis*. Ai fini della valutazione del valore di mercato dell'immobile, il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analitica mente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. Il giudice, ove ritiene la documentazione di cui al comma 2 incompleta, conferisce incarico all'esperto di provvedere all'integrazione, ponendo le relative spese a carico del creditore".

d) all'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, , sostituire le parole: "almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice," con le seguenti: "entro trenta giorni dal giuramento,".

2) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

''3-bis. Su istanza motivata dell'esperto, in caso di particolare complessità della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione può, con decreto, prorogare il termine di cui al precedente comma di ulteriori trenta giorni''.».

Conseguentemente, all'articolo 567 sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 568.

Conseguentemente, all'articolo 569 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni».

2) *al comma 3, ove ricorrono, le parole: «dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 557».*

Conseguentemente, all'articolo 161 delle disposizioni di attuazione, al comma 1, ove ricorrono, sostituire le parole: «dell'articolo 568» con le seguenti: «dell'articolo 557».

Conseguentemente, all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione, al comma 2, ove ricorrono, sostituire le parole: «all'articolo 567» con le seguenti: «all'articolo 557».

4.26

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), numero 1), premettere il seguente:*

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un

diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento;"

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

4.27

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

»Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento.»».

4.28

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), al n. 1) anteporre il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento di liberazione è opponibile solo nelle forme ed entro il termine previsti dall'articolo 617. Il terzo titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura, a pena di inammissibilità, deve proporre l'opposizione prevista dall'articolo 617 entro il termine di venti giorni dal giorno della notifica nei suoi confronti del provvedimento''.».

4.29

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.30

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.31

PEPE

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.32

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.33

BOTTICI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.34VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI,
BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.35

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.36

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento.»

1-bis) al quarto comma aggiungere infine i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni

o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, le parole "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.37

PEPE

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

4.38

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti."».

4.39

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice del-

l'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti''».

4.40

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: ''Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti''».

4.41

PEPE

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente;

«1) il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

4.42

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: ''Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti''».

4.43

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: ''il provvedimento è attuato dal custode, tramite L'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla

notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare»».

4.44

MOLINARI

Al comma 1, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

4.45

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: »Il provvedimento è attuato dall'avvocato del credito o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68»».

4.46

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pi-

ignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario».

4.47

MOLINARI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode con l'ausilio della Forza pubblica secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, fino alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

4.48

TURANO

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), punto 1):*

i. *al primo periodo la parola: «attuato» è sostituita dalla seguente: «eseguito»;*

ii. *al primo periodo le parole: «dell'esecuzione immobiliare, senza osservanza» sono sostituite con le seguenti: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»;*

iii. *il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».*

b) *Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera. c), si applica anche ai procedimenti per esecuzione forzata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

c) *Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

i. *le parole: «successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla» sono soppresse;*

ii. *dopo le parole: «espropriazione immobiliare», aggiungere la seguente: «alla».*

d) *Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti;*

«7-bis. La disposizione di cui al comma 1, la lettera i) si applica ai procedimenti di esecuzione forzata già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.49

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), numero 1), la frase: «Il provvedimento è attuato dal custode» è sostituita con la frase: «Il provvedimento è attuato dall'avvocato del creditore o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio».

4.50

Gianluca Rossi

Al primo comma, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dal custode» inserire le seguenti: «tramite l'ufficiale giudiziario» e sopprimere le parole da: «, anche successivamente» fino a: «lo esentano.»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

4.51

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: «senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti.».

4.52

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».

4.53

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.».

4.54

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizione che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.55

PEPE

Al comma 1, lettera d) punto 1), dopo le parole: «dell'articolo 68» aggiungere le seguenti: «. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario».

4.56

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizione che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario».

4.57

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), al numero 1) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.58

Gianluca Rossi

Al primo comma, lettera d), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano qualora l'immobile pignorato costituisca l'abitazione principale del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.59

SUSTA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando l'immobile pignorato è l'abitazione principale del debitore il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario».

4.60

MOLINARI

Al comma 1, la lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro».

4.61

FORNARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» con le seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro venti giorni dalla richiesta».

4.62

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente numero: «2-bis.)» il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immo-

bile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento».

4.63

TURANO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

d-bis) all'articolo 567, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero possono proporre per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 istanza di assegnazione, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'articolo 590»;

2. *la lettera h) è soppressa.*

4.64

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis.)* all'articolo 567, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero possono proporre per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 istanza di assegnazione, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'articolo 590».

4.65

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) *All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:*

"02. All'udienza il debitore può presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati. Il giudice dell'esecuzione dispone con decreto l'apertura di una procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto.

02-bis. Con il decreto di cui al comma 02 il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le mo-

dalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

02-ter. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al comma 02 e viene prestata la garanzia stabilità. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione.

02-quater. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 02, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il giudice dell'esecuzione dispone in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

02-quinquies. L'espropriazione è sospesa per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo che deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 02. In caso di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegue per quelli non rientranti nel procedimento competitivo.

02-sexies. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596."».

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: «all'udienza», inserire le seguenti: «Ove non proposto procedimento competitivo,».

4.66

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. Il debitore può presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati. Il giudice dell'esecuzione dispone con decreto l'apertura di una procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto.

02-bis. Con il decreto di cui al comma 02 il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di parteci-

pazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità su! portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

02-ter. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al comma 02 e viene prestata la garanzia stabilita. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione.

02-*quater*. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 02, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il giudice dell'esecuzione dispone in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

02-*quinqies*. L'espropriazione è sospesa per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo che deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 02. In caso di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegue per quelli non rientranti nel procedimento competitivo.

02-*sexies*. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596"».

Consequentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: «all'udienza», inserire le seguenti: «Ove non proposto procedimento competitivo,».

4.67

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. All'udienza Il debitore può, d'accordo con il creditore precedente, conferire mandato a vendere l'immobile pignorato a un commissario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella

vendita di cui all'art. 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita sul conto della procedura.

02-*bis*. Gli interventi sono possibili solo se l'immobile posto in vendita è l'unico di proprietà del debitore.

02-*ter*. Il giudice dell'esecuzione, prende atto della proposta e sospende l'esecuzione per un termine massimo di sei mesi.

02-*quater*. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596"».

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: «All'udienza», inserire le seguenti: «Ove non conferito il mandato a vendere,».

4.68 (testo 2)

RICCHIUTI

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 569 il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche conformi alla normativa regolamentare di cui all'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice ovvero ritenute dal giudice comunque conformi ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche di cui alla medesima norma o che prevedano l'intervento del notaio sia in sede di identificazione dell'offerente che di svolgimento in via telematica delle operazioni di vendita."».

4.68

RICCHIUTI

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 569 il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,

lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche conformi alla normativa regolamentare di cui all'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice ovvero ritenute dal giudice comunque conformi ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche di cui alla medesima norma"».

4.69

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.70

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.71

TURANO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.72

CARRARO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.73

GIROTTO, BOTTICI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.74

MARINELLO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.75

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera h) dopo le parole: «andato deserto» aggiungere le seguenti: «fino al limite di un terzo e dopo il quinto,».

4.76

MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) all'articolo 596, primo comma:

"Art. 596. – (*Formazione del progetto di distribuzione*) – 1. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, quando sia stato realizzato almeno il 20 per cento del compendio pignorato e comunque un valore non inferiore a 50.000 euro dalla vendita, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

2. Tra la comunicazione dell'invio e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni"».

4.77

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera l) e conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.78

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.79

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

4.80

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.81

MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) all'articolo 615, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare ed immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile."».

4.82

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) all'articolo 624:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618."».

4.83

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.84

TURANO

Al comma 1, la lettera m), è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 648, primo comma, le parole: "può concedere" e "concede" sono sostituite dalle seguenti: "deve concedere" e dopo le parole: "per vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti parole: "non manifestamente infondati"».

4.85

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera m), la parola: «deve» è sostituita con la seguente: «può».

4.86

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 648, primo comma, la parola: "concede" è sostituita dalle seguenti: "può concedere"».

4.87

RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) all'articolo 161-ter, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche, nonché di consentire lo svolgimento di queste ultime anche con differenti modalità di vendita proprie dei portali dei gestori che siano ritenute conformi ai suddetti principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche"».

4.88

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.89

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi

a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato"».

4.90

SUSTA

Dopo il comma 1) inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma le parole:* «Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili»;

b) *al terzo comma le parole:* «nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore» *sono sostituite dalle seguenti:* «o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato»».

4.91

MOLINARI

Sostituire il comma 2, lettera a) con la seguente:

«2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:*

«9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte.

A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente'».

4.92

MOSCARDELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «dieci» con la seguente: «trenta», la parola: «pronuncia» con la seguente: «notifica» e all'ultimo periodo sostituire le parole: «dieci» con la seguente: «trenta» e sostituire le parole: «dall'», con le seguenti: «dalla comunicazione dell'».

4.93

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, lettera a), capoverso «19-sexies», secondo periodo, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «trimestrale».

4.94

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 173-*quinquies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo a titolo di imposta di bollo dovuto da parte di colui che presenta l'offerta di acquisto del bene immobile pignorato è versato, entro cinque giorni dall'esperienza di vendita, dal professionista delegato che lo preleva dalla somma prestata a titolo di cauzione con le modalità previste dal presente articolo. Entro il medesimo termine il professionista deposita, con modalità non telematiche, i contrassegni in cancelleria perché si provveda al loro annullamento. Le disposizioni del quinto e sesto periodo del presente comma perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

con cui è attestata la piena funzionalità dei sistemi di pagamento di cui al primo periodo del presente comma ai fini del versamento dell'importo dovuto agli offerenti a titolo di imposta di bollo"»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*».

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La richiesta di visita di cui al comma 1, lettera d), numero 2) è formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis»;

d) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis».

4.95

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.96

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.97

TURANO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.98

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

Art. 5.**5.1**

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale e l'avvocato del creditore munito di procura possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai

soggetti nei cui confronti .la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento’’.».

5.2

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «liquidatore giudiziale» aggiungere la frase: «e l’avvocato del creditore munito di procura».

5.3

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 179-ter. – (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*) – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. L’elenco è tenuto e formato dalla Commissione di cui al nono comma dell’articolo 28 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Possono ottenere l’iscrizione nel registro i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che hanno frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla Commissione di cui al primo comma. Si applica l’articolo 28-bis, commi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; la Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali sentendo anche il Consiglio nazionale del notariato.

La Commissione, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell’iscrizione, valutato l’esito della verifica, per iscritto, del possesso da parte del professionista delle cognizioni tecniche, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l’efficiente conduzione della procedura, nonché la diligenza, l’efficienza e l’efficacia con cui sono state svolte le funzioni di professionista delegato, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell’iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri

soggetti che hanno svolto le funzioni di professionista delegato nel medesimo ufficio. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedura esecutiva. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un albo tenuto da una commissione di cui al primo comma dell'articolo 28 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno assunto l'incarico di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 28-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al primo comma''».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alla disposizioni di attuazione del codice di procedura civile».

Art. 6.

6.1

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«00-a) all'articolo 28, il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, chi non è iscritto all'albo di cui all'articolo 28-bis e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento''.

0-a) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

''Art. 28-bis. – (Albo dei curatori, commissari e liquidatori giudiziari) – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei curatori, commissari

e liquidatori giudiziali. L'albo è tenuto e formato dalla commissione di cui al nono comma, che esercita la vigilanza sugli iscritti. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 28, quarto comma, il professionista indica nella domanda le forme di organizzazione della sua attività professionale, in particolare se è svolta in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti. Ogni modifica delle modalità di svolgimento dell'attività professionale è comunicata, con le medesime modalità stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione, entro trenta giorni alla commissione di cui al nono comma.

I soggetti di cui all'articolo 28, lettera c) possono essere iscritti nell'albo purché abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni per almeno cinque anni e le medesime funzioni non siano cessate da più di un anno.

Per l'iscrizione all'albo i soggetti di cui all'articolo 28 devono frequentare, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui al nono comma, che può avvalersi dell'ausilio degli Ordini degli avvocati e degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno annuale e didattica non inferiore a 100 ore; composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; programma idoneo ad affrontare le più rilevanti e frequenti problematiche, di carattere non solo giuridico ma anche tecnico-contabile ed interdisciplinare; obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

b) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine del corso, volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura concorsuale da parte del professionista; la prova scritta deve svolgersi con modalità tali da assicurare l'anonimato del candidato.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La prova di cui al quinto comma, lettera b), è valutata da una commissione nominata dalla commissione di cui al nono comma e composta da membri che non devono appartenere al corpo docente del corso e

che non esercitano l'attività professionale nel distretto in cui ha sede la commissione di cui al nono comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione, coloro che sono stati iscritti all'albo devono frequentare, nel corso di ogni triennio successivo all'iscrizione, un corso di aggiornamento, con didattica non inferiore a 120 ore. Si applicano i commi quarto, quinto, lettera *a*), sesto e settimo. Al termine del corso il candidato deve sostenere una verifica scritta su casi pratici, diretta a verificare il possesso delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura concorsuale da parte del professionista. La mancata frequenza del corso di aggiornamento, il mancato superamento della verifica o la mancata conferma ai sensi del decimo comma, comporta la cancellazione dall'albo e l'immediata revoca degli incarichi in corso.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta da due magistrati giudicanti di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali, da un magistrato giudicante di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di espropriazione immobiliare, da un magistrato requirente, dal presidente del Consiglio notarile distrettuale, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la Commissione ha sede. Della commissione non possono far parte i magistrati che, nell'anno precedente, hanno svolto funzioni di giudice delegato o di giudice dell'esecuzione immobiliare in un ufficio del distretto. La commissione è presieduta da un magistrato; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione di cui al nono comma, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione. A tal fine valuta l'esito della prova scritta, che deve essere diretta a verificare il possesso da parte del professionista delle cognizioni di cui al quinto comma, lettera *b*). Valuta altresì la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 33, quinto comma e 182, sesto comma e agli articoli 16bis, commi 9-quater e 9-quinquies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale nel medesimo ufficio. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure concorsuali. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un albo tenuto da una commissione di cui al primo comma, istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente arti-

colo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle Corti d'appello nominano i componenti delle Commissioni di cui al presente articolo. Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno assunto l'incarico di curatore, commissario giudiziale o liquidatore per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'ottavo comma alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al primo comma".».

6.2

MOLINARI

Sopprimere la lettera c).

6.3

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

”Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98,

le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme.'».

6.5

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme.'».

6.6

TURANO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nel-

l'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme''».

6.7

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere lo seguente:

«*c-bis*. All'articolo 110, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

''*1-bis*. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme.''.».

6.0.1

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing
in caso di fallimento del venditore)*

1. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la parola: ''a)'' è sostituita dalla seguente: ''c)''».

6.0.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "articolo 67, terzo comma, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67, terzo comma, lettera c)".».

6.0.3

VALENTINI, Gianluca ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing
in caso di fallimento del venditore)*

1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".».

Art. 7.**7.1**

TOSATO

*Sopprimere l'articolo.***7.2**

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

7.3

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «solo successivamente alla presentazione alle competenti commissioni parlamentari di una relazione giurata di stima sul valore della società, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere vincolante sull'acquisto della società. Gli esperti che effettuano la relazione giurata di stima sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte del trasferimento potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite».

7.4

BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa ricognizione dello stato patrimoniale del Banco di Napoli».

7.5

GALIMBERTI

Al comma 2 dopo le parole: «nei confronti del pubblico.», *inserire le seguenti:* «Alla SGA è fatto, in ogni caso, divieto di partecipare al cosiddetto "Fondo Atlante"».

7.6

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo che le competenti commissioni parlamentari abbiano espresso in merito il loro parere vincolante».

7.7 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 2, primo periodo.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13 lettera b), e, per gli anni 2017 e 2018, sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, lettera c).».

7.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in conformità della normativa comunitaria di tutela della concorrenza e del mercato, alle acquisizioni di ulteriori titoli rappresentativi di partecipazioni di società ed organismi pubblici e privati da parte del Ministero dell'Economia.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione« di spesa FISPE per il triennio 2016-2018».

7.8

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare, attraverso processi di rigenerazione industriale, i crediti in sofferenza e allo stesso tempo sostenere le economie territoriali, è previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura di cui al comma 2-ter, alle società di gestione del risparmio che acquisiscono i crediti e le partecipazioni di cui al precedente comma 2, con il fine di trovare delle soluzioni industriali, di settore e di filiera, tramite

processi di aggregazione e concentrazione anche con l'intervento di imprese sane interessate alle acquisizioni.

2-ter. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è pari al 27,5 per cento del credito o della partecipazione acquisita».

7.9

TOSATO

Modificare il titolo del Capo I con il seguente: «Misure a sostegno delle banche e di accelerazione del recupero crediti».

7.0.1

GUERRA, VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito al 30 giugno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento, come da ultimo modificato ai sensi dell'articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Fermo restando il differimento di cui al comma 1, la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti di cui al medesimo comma 1 può essere ulteriormente prolungata, su richiesta del beneficiario, di 2 anni a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro i termini previsti negli provvedimenti dei Commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, almeno una domanda di rimborso dei danni ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

3. Ai fini della concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 del presente articolo, i relativi beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a presentare, entro 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo, preventiva richiesta ai Commissari delegati di cui al comma 2, per consentire la rideterminazione dell'entità dell'aiuto di stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015) 7802 del 13 novembre 2015 e la verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

4. I Commissari delegati di cui al comma 2 disciplinano, con propri provvedimenti da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di presentazione delle richieste di cui al comma 3. La concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 è disposta dai Commissari delegati attraverso appositi provvedimenti, da adottarsi entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo.

5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.

6. I Commissari delegati di cui al comma 2, ai fini della modifica dei finanziamenti di cui al presente articolo, trasmettono, entro il medesimo termine di 90 giorni di cui al secondo periodo del comma 4, i provvedimenti di concessione del prolungamento di cui al medesimo comma 4 a ciascuna banca aderente alle convenzioni di cui al comma 5, relativamente ai finanziamenti concessi ai singoli beneficiari.

7. Agli oneri per Interessi derivanti dal differimento di cui al comma 1 nonché dal prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2, si provvede, nell'anno 2016, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'arti-

colo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122), e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale».

7.0.2

VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano, fino alla fine dello stato di emergenza, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

7.0.3

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di accelerazione delle procedure di liquidazioni delle partecipazioni pubbliche)

1. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle procedure di liquidazione delle partecipazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per la predisposizione delle procedure di gara per l'affidamento delle attività liquidatorie o per la scelta del cessionario, di società specializzate le quali saranno remunerate dall'aggiudicatario ovvero diverranno di diritto aggiudicatarie qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 8.**8.1**

BOTTICI

Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8. - (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208). – 1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

”491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino allo gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all’importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all’attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione. 491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta. 491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari”».

Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

«491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-*novies*. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-*decies*. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-*bis* a 491-*duodecies*.

491-*duodecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodotti si ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015».

Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

«491-*quinquiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento"

491-*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

8.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Definizioni*). – 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che

ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016");

b) "Banca in liquidazione" o "Banca": la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e dei Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) "Nuova Banca": la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) "Fondo di solidarietà": il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

e) "Fondo": il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà! di cui alla lettera d);

f) "prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati;

g) "MTS": il Mercato telematica all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato-MTS S.p.A».

8.3

BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": i soggetti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.4

BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": solo le persone fisiche, le imprese individuali, gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.5

BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": chiunque abbia acquistato strumenti finanziari delle banche in liquidazione così come definite dalla lettera b) del presente comma».

8.6

TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà».

8.7

BOTTICI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni

a) alla lettera a) dopo la parola: «investitore», inserire la seguente: «obbligazionista», e la parola: «gli», con le seguenti: «azioni ovvero».

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitore azionista": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis*

causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016")».

Conseguentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e"».

8.8

BOTTICI

Al comma 10, dopo le parole: «Gli investitori» aggiungere le seguenti: «, azionisti ed obbligazionisti,».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) dopo la parola: «investitore», inserire la seguente: «obbligazionista», e sostituire la parola: «gli», con le seguenti: «azioni ovvero».

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

*«a-bis) "investitore azionista": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016")»;*

2) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e"».

8.9

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona fisica», inserire le seguenti: «i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale».

8.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Alla lettera a), comma 1, sostituire le parole da «la persona fisica» a «diretto», con le seguenti: «rinvestitore non professionista».

8.11

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « mortis causa,» aggiungere le seguenti: «la società di persone, la società semplice, ».

8.12

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che ha acquistato», con le seguenti: «che ha percepito».

8.13

BOTTICI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «gli» con le seguenti: «azioni ovvero».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e".

8.16

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere in fine le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»; nonché, alla lettera f), in fine, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione».

8.17

SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *lettera a), ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;*

2) *lettera f), ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione».*

8.18

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nell'ambito di» fino alla fine del periodo;*

2) *alla lettera f), sopprimere le parole da: «, nell'ambito di» fino alla fine del periodo.*

8.14

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nell'ambito di» fino alla fine della lettera.

8.15

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.19

BOTTICI

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) ”danneggiato”): la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, i soggetti che a norma di Statuto non perseguono fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis* causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di qualsiasi tipo indicati nell’articolo 1, lettera a) della presente legge».

Conseguentemente all’articolo 1 dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«*10-bis*. Al Fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno».

8.20

AMATI, FABBRI, MORGONI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «investitore:» aggiungere la seguente: «1)» e dopo le parole: «che li ha emessi;» aggiungere le seguenti: «2) gli investitori che a norma di Statuto non perseguono fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ambito di*

un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) numero 2)».

8.21

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitori diversi da quelli di cui alla lettera a)": quelli che, a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinando li esclusivamente ad interventi nei settori del *welfare*, della cultura, dell'istruzione, della salute pubblica e negli altri di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;».

Conseguentemente, all'Articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis)».

8.22

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, le banche di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro 15 giorni dalla data della sua richiesta».

8.23

BOTTICI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

Art. 9.**9.1**

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sopprimere l'articolo.

9.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9. – (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta) –
1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare dei redditi lordi dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;

2. il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,

comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 99 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015».

9.3

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3».

9.4

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro la data del 12 giugno 2014», nonché, sopprimere in fine le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni: «fino alla fine del comma».

Conseguentemente:

- a) *il comma 2 è soppresso;*
 - b) *al comma 3 sopprimere le parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
 - c) *al comma 7, sopprimere la lettera e);*
 - d) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*
-

9.5

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «entro la data del 12 giugno 2014;
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

- «a) *alternativamente:*

- 1) *il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;*
- 2) *i moduli di sottoscrizione;*
- 3) *i moduli d'ordine di acquisto;*
- 4) *attestazione degli ordini eseguiti;*
- 5) *copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;»;*

- 2) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.6

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «entro la data del 12 giugno 2014»;

b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *alla lettera e), sopprimere le parole da: «resa ai sensi» fino a fine;*

3) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.7

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *alla lettera a) del comma 8 aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*
 - b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*
-

9.8

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data dell'2 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 2 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*
 - b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*
-

9.9

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca;*

2) *alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca;».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.11

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, sopprimere la lettera d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.12

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.13

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 10 sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.14

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo, sopprimere l'ultimo periodo.

9.15

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di ero-*

gazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espire, in ogni modo, anche»;

2) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.16

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».*

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.17

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espire, in ogni modo, anche»;*

2) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.18

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti parole: «23 novembre 2015»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015».*

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.19

BOTTICI

Al comma 1, sostituire la data: «12 giugno 2014» ove ricorrente con la seguente: «22 novembre 2015».

9.20

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove

Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia Mela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: » o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

3) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: »in relazione a» fino a fine.*

9.21

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

3) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.22

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento», fine a fine con le seguenti: «pari al all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove

Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

3) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.23

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

2) *sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:*

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. n servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove

Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo V1 del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in, fine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

d) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.24

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

«a) *alternativamente:*

1) *il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;*

2) *i moduli di sottoscrizione;*

3) *i moduli d'ordine di acquisto;*

4) *attestazione degli ordini eseguiti;*

5) *copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati.»;*

2) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. *Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale.».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espere, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.25

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *alla lettera e), sopprimere le parole da:* «resa ai sensi» *fino a fine;*

3) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* «in relazione a» *fino a fine.*

9.26

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»;

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *alla lettera a) del comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.27

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.28

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
 - b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*
 - c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*
-

9.29

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca,»;*
- 2) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca,»;*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

- b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
 - c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*
-

9.30

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 sopprimere la lettera d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*
 - b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
 - c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*
-

9.31

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e

d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.32

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.33

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.34

BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione».

c) Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: »il valore di rimborso;

d) al comma 3, sostituire le parole da: «l'importo» fino alle parole: «liquidazione» con le seguenti: «l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglio, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,».

9.35

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»; nonché, alla lettera b) sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «all'80 per cento» con le seguenti: «al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione»; nonché, al medesimo comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015».

E conseguentemente ancora, al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015».

9.36

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015».

9.37

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Ovunque ricorrano le parole: «12 giugno 2014» sostituirle con le seguenti: «16 novembre 2015».

9.38

BOTTICI

Sostituire, ove ricorrenti, le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «15 novembre 2015».

9.39

MATTESINI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, dopo le parole: «delle banche in liquidazione» aggiungere le seguenti: «, nonché i loro eredi,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. In caso di possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), a seguito di eredità, le disposizioni relative al patrimonio e al reddito di cui al comma 1 e 2 si intendono comunque riferite al *de cuius*.»;*

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), siano intestati a più investitori si procede all'indennizzo forfetario di cui al comma 3 in proporzione diretta all'onere sostenuto da ciascuno per l'acquisto dei medesimi e al numero degli intestatari.».

9.40

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.»;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non pro-

fessionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.41

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.»;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui

ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.42

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammon-

tare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.43

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al ricorrere di una» fino alla fine del periodo.

9.44

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al ricorrere» fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 e la lettera e) del comma 8.

9.45

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la frase che va dalle parole: «, al ricorrere» alle parole: «35.000 euro»;

b) sopprimere il comma 2.

9.46

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni» fino a: « 35.000 euro.» con le seguenti: «con riferimento ai seguenti parametri: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore; b)

ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015».

Conseguentemente,

– *al comma 3 sostituire le parole: « pari all'80 per cento del» con le seguenti: «pari, rispettivamente:*

a) al 100 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;

b) al 95 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare da 50.001 fino a 100.000 euro;

c) al 90 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare da 100.001 fino a 150.000 euro;

d) al 90 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;

e) all'85 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 100.000 euro;

f) all'80 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 150.000 euro;

g) all'80 per cento per redditi da 28.001 a 35.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 100.000 euro;

h) al 60 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;

i) al 50 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro e patrimonio fino da 50.001 a 100.000 euro.

Le percentuali di cui alle lettere da *a) a i)* sono da applicare al».

9.47

CARRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».*

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo dell'indennizzo forfetario» fino a: «Banche in liquidazione» con le seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari: al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore fino a 50.000 euro; all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 50.000 a 80.000 euro; al 70 per cento del corrispettivo

pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 80.000 a 100.000 euro».

9.48

CARRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».

9.49

SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «patrimonio mobiliare» aggiungere le seguenti: «e immobiliare con esclusione della prima casa».

9.50

GALIMBERTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «70.000».

9.51

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «50.000».

9.52

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sostituire: «100.000» con: «150.000»;
 - b) alla lettera b) sostituire: «35.000» con: «50.000».
-

9.53

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000»;
 - b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «45.000».
-

9.54

BOTTICI

Al comma 1 sostituire le cifre: «100.000» e: «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
 - 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
 - 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
-

9.55

BOTTICI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le cifre: «100.000 » e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000»;*
- b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario».*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
 - 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
 - 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
-

9.56

BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le cifre: «100.000 » e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000»;*

b) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.*

2) *al comma 2 dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti parole: «ivi compresi gli oneri sostenuti per il loro acquisto,».*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

2) *all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

3) *all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».*

9.156

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «e patrimonio immobiliare inferiore a 1.000.000 di euro come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015».

Conseguentemente al comma 8 lettera e) dopo le parole: «consistenza del patrimonio» aggiungere le seguenti: «immobiliare e».

9.57

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «e patrimonio immobiliare inferiore a 750.000 di euro come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015».

Conseguentemente al comma 8 lettera e) dopo le parole: «consistenza del patrimonio» aggiungere le seguenti: «immobiliare e».

9.58

SUSTA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ammontare del reddito complessivo lordo dell'investitore inferiore a 35.000 euro nell'anno 2015. A tali fini concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e quelli soggetti a tassazione separata, ad esclusione di: emolumenti arretrati di lavoro dipendente o pensione; trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti comunque denominate e anticipazioni sui trattamenti stessi; altri redditi soggetti a tassazione separata a formazione pluriennale; assegni familiari ed ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparato; redditi esenti da imposte».

9.59

MATTESINI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «reddito lordo» con le seguenti: «reddito imponibile» e le parole: «nell'anno 2015» con le seguenti: «nell'anno 2014».

Conseguentemente:

– al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e sopprimere la lettera b);

– al comma 3, dopo le parole: «tra il rendimento» aggiungere le seguenti: «netto»;

– al comma 5, lettera a), dopo le parole: «la differenza tra i rendimenti» aggiungere la seguente: «netti».

9.60

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «lordo» con la seguente: «complessivo».

9.61

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2014».

9.62

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione».

9.63

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «55.000 euro».*

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), sostituire la parola: «2015», con la seguente: «2014»;*

2) *sopprimere la lettera b).*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «pari all'80 per cento», con le seguenti: «pari, rispettivamente, al 100 per cento per redditi fino a 15.000 euro, al 90 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro, all'80 per cento per redditi da 28.001 a 35.000 euro e al 70 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro.»;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

9.64

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «inferiore a 35.000 euro», con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro»

9.65

BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «55.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'80 per cento» con le seguenti: «pari rispettivamente al 95 per cento, per redditi fino a 18.000 euro, al 90 per cento per redditi fino a 35.000 euro e all'85 per cento per redditi fino a 55.000 euro.».

9.66

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), la parola: «35.000» è sostituita dalla seguente: «50.000».

9.67

SUSTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano posseduti da due o più contitolari, ai fini della erogabilità dell'indennizzo forfettario è sufficiente che risulti verificata, in capo ad uno dei contitolari, una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)».

9.68

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: «calcolato secondo i criteri» fino a: «5 dicembre 2013, n. 159».

9.69

BOTTICI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «calcolato» fino alla fine della lettera con le seguenti: «certificato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'investitore».

9.70

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con», con le seguenti: «individuato tenendo conto delle regole di valorizzazione dei valori mobiliari contenute nel».

9.71

BOTTICI

Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui fare riferimento è quello del "de cuius" al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto».

9.72

BERTUZZI

Al comma 2; sopprimere la lettera b).

9.73

MATTESINI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.74

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», con le seguenti: «il valore di rimborso».

9.75

BOTTICI

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», con le seguenti: «il valore di rimborso».

9.76

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB,

predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,», con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.77

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e

che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

9.78

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da* «pari all'80 per cento» *fino alla fine con le seguenti:* «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

9.79

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 3 sostituire le parole da:* «pari all'80 per cento» *fine a fine con le seguenti:* «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB,

predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro, di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.80

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e

che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.81

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per*

l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

9.82

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2, sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

2) *sopprimere la lettera a).*

9.83

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), comma 2, sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3, sopprimere la lettera a).*

9.84

BOTTICI

Al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo» fino a: «liquidazione» con le seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-*quinqies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

9.85

BOTTICI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinqies*.

13-*ter*. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento».

13-*quinqies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

9.86

GALIMBERTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

9.87

BOTTICI

Al comma 3, dopo le parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario» inserire le seguenti: «aggiungere le seguenti: "è corrisposto a titolo di anticipo e non preclude la possibilità per l'investitore di accedere all'arbitrato o perseguire altre vie legali per il recupero integrale dell'importo investito ed"».

9.88

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

9.89

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*
 - b) *sopprimere i commi 4 e 5.*
-

9.90

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

9.91

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*
- b) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della

disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

9.92

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della

disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

9.93

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 3 sostituire le parole: «all'80 per cento del» con la seguente: «al».

9.94

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

9.95

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 3 sostituire la parola: «80» con: «95».

9.96

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

9.97

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

9.98

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 3, sostituire la parola: «80» con la seguente: «90».

9.99

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*
b) sopprimere i commi 4 e 5.
-

9.100

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 3, sostituire la parola: «80» con la seguente: «85».

9.101

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

9.102

BOTTICI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'investitore, previa verifica dei presupposti di cui ai commi successivi, ha il diritto di ottenere una liquidazione per un importo pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo dell'indennizzo forfetario ottenuto in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. La liquidazione di cui al presente comma è a carico delle predette nuove banche. La Banca d'Italia e la Consob verificano per le parti di loro competenza che il processo di emissione e assegnazioni delle azioni di indennizzo venga svolto nel rispetto delle norme vigenti».

9.103

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sopprimere i commi 4 e 5.

9.104

BERTUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di acquisto o di sottoscrizione» con le seguenti: «sull'intero arco temporale di vita dei medesimi».

9.105

BOTTICI

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «rendimenti» aggiungere la seguente: «netti».

9.106

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

9.107

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

13-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.108

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera

a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

9.109

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione

dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.110

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione

dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.111

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione

dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.112

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.113

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.114

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.115

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, pre-

dispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.116

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e le amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.117

BOTTICI

Al comma 6, dopo la parola: «presentata» aggiungere le seguenti: «anche se incompleta o priva della documentazione relativa all'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)».

9.118

BOTTICI

Al comma 6, dopo la parola: «presentata» aggiungere le seguenti: «anche se incompleta».

9.119

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

9.120

TOSATO, COMAROLI, BOTTICI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro 18 mesi».

9.121

BOTTICI

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

9.122

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro 12 mesi».

9.123

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «dodici mesi».

9.124

GALIMBERTI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro dodici mesi».

9.125

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

9.126

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro otto mesi».

9.127

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «otto mesi».

9.128

BERTUZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

9.129

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.130

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo.

9.131

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di patrimonio mobiliare dell'investitore di valore superiore a 100.000 euro, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso per la parte eccedente i 100.000 euro».

9.132

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 8, dopo le parole: «L'investitore allega all'istanza» aggiungere le seguenti: «o presenta successivamente all'istanza, entro il termine massimo di sessanta giorni,»

Conseguentemente,

dopo Il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. I documenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c) sono forniti agli investitori dalle nuove banche di cui al comma 1, lettera c)»;

al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Fondo accetta, a titolo sostitutivo, la dichiarazione della Banca in liquidazione per tutti quei casi in cui la documentazione richiesta per l'istanza non sia producibile dalla Banca medesima».

9.133

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

9.134

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) alternativamente:

- 1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;*
- 2) i moduli di sottoscrizione;*
- 3) i moduli d'ordine di acquisto;*
- 4) attestazione degli ordini eseguiti;*
- 5) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;»;*

b) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma

precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

9.135

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

b) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da «resa ai sensi» fino alla fine.

9.136

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

b) sopprimere le lettere b), c) e d).

9.137

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Alla lettera a) del comma 8 aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;».

9.138

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).

9.139

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca;»;

b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca;».

9.140

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

9.141

BERTUZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

9.142

MATTESINI, Gianluca ROSSI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

9.143VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI,
MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis.*) in luogo della documentazione prevista dalle lettere *a, b, c, d*, il richiedente può produrre idonea dichiarazione, proveniente dalla Nuova Banca, attestante la titolarità degli strumenti finanziari, la data di acquisto e di esecuzione dell'ordine, i relativi importi pagati dal risparmiatore e la tipologia del titolo».

9.144

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 aggiungere, infine il, seguente:

«*8-bis.* Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

9.145

BOTTICI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine di cui al precedente periodo saranno dovuti gli interessi legali per ogni giorno successivo al termine dei 60 giorni previsti».

9.146

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. La normativa sull'indennizzo forfetario di cui al presente articolo si applica in tutti i casi nei quali il dolo e la colpa dell'istituto venditore dello strumento finanziario appaia evidente ad un collegio composto da tre magistrati ordinari nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Roma».

9.147

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6, ancorché incompleta, è sufficiente a ritenere rispettato il termine decadenziale previsto. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza il Fondo richiede al presentatore l'integrazione di documentazione necessaria al completamento della stessa.».

9.148

MATTESINI, BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FABBRI

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso per gli investitori alla procedura arbitrale, nonché da parte di coloro che hanno acquistato sul mercato secondario gli strumenti finanziari delle banche in liquidazione».

9.149

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 101 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In entrambi i casi, gli investitori hanno la facoltà di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale per insolvenza o bancarotta nei confronti delle banche in liquidazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), ovvero l'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e del management delle medesime banche.».

9.150

BOTTICI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove la presentazione dell'istanza non si concluda con l'erogazione dell'indennizzo a causa della non sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo gli investitori possono comunque accedere alla procedura arbitrale».

9.151

BOTTICI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di contribuire alla deflazione del contenzioso agli investitori di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 8, esclusi dalla possibilità di rimborso diretto sia riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: *nei limiti del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *nei limiti del 93 per cento*»;

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: *nella misura del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *nella misura del 93 per cento*»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: *nella misura del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *nella misura del 93 per cento*»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: *nella misura del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *nella misura del 93 per cento*».

9.152

BOTTICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle banche di cui alla lettera b) comma 1, dell'articolo 8 del presente decreto, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del "capital gain" in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale».

9.153

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Possono esperire la procedura di cui al precedente comma anche gli investitori la cui istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario sia stata rigettata a causa dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1».

9.154

BOTTICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.».

9.155

CARRARO, SCIASCIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere

emanato entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

9.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Destinazione di parte utili derivati dalla gestione dei crediti deteriorati)

1. Il 33 per cento degli utili realizzati nella gestione, da parte della società veicolo "REV – Gestione Crediti Società per Azioni", appositamente istituita, dei crediti deteriorati ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Popolare Etruria poste in liquidazione, è suddiviso, con le modalità di cui al comma 2, fra coloro che possedevano azioni di tali Istituti alla data di risoluzione delle Banche, a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie.

2. La quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della società di cui al comma 1 è liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli azionisti di cui al comma 1 sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della Banca posta in liquidazione».

9.0.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025. Entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematica delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli

di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».

9.0.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati., entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza. e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

- a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
- b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
- c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
- d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
- e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che

espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10».

5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo».

9.0.4

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

d) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo».

9.0.5

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione)

1. il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto».

9.0.6

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, sostituire il comma 491 con il seguente:

''491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 1 lettera *b*) dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto''».

9.0.7

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(modifiche alla legge 28/12/2015, n. 208)

1. Al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme».

9.0.8

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo tutela del risparmio)

1. Nel contesto delle iniziative a tutela degli investitori al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18-*bis*:

a) al comma 1 primo periodo: sostituire le parole "nell'albo di cui al comma 2" con le seguenti "in una sezione dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*; Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6";

c) sopprimere i commi da 6 a 11.

2) all'articolo 18-*ter*:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole "A decorrere dal 10 ottobre 2009,";

2) dopo le parole "e la Consob" inserire il seguente periodo "ed iscritte in una sezione dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

b) al comma 2 sostituire le parole "può prevedere" con la seguente "stabilisce";

c) sostituire il comma 3 col seguente:

"3. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

3) all'articolo 31:

a) in rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole "e Organismo";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole da "abilitati all'offerta" fino alla fine del periodo con le seguenti "nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

2) al secondo periodo,

i) sostituire le parole "un organismo" con le seguenti "l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è",

ii) sostituire la parola "promotor" con le seguenti "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

c) al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole "per l'iscrizione" aggiungere le seguenti "dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede";

d) al comma 6:

1) alla lettera b)

dopo le parole "fuori sede" aggiungere le seguenti ", dei consulenti finanziari autonomi delle società di consulenza finanziaria";

2) alla lettera c)

i) dopo le parole "all'iscrizione" inserire le seguenti ", alla cancellazione e alle cause di riammissione",

ii) sopprimere le parole da "e alle" fino alla fine del periodo;

3) dopo la lettera d) inserire il seguente comma d-bis "all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo;"

4) alla lettera g) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

5) alla lettera h) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria";

6) alla lettera i) sopprimere le parole da "e alle" fino alla fine del periodo;

7) alla lettera l) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela".

e) al comma 7:

1) al primo periodo:

i) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo",

ii) sostituire le parole "di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" con la seguente "dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziari";

2) al secondo periodo:

i) sostituire la parola "Essa" con la seguente "Esso";

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché procedere ad audizione personale";

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis.* " All'Organismo al comma 4 si applicano gli articoli 21, nei limiti di quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, 22, 24, comma *6-bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini dell'applicazione ai sensi del presente comma del citato articolo 21 della legge n. 262 del 2005, con Regolamento adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da ciascuna delle Autorità ivi indicate sono individuati i casi nei quali lo scambio di informazioni è consentito. I provvedimenti dell'Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dall'Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni ad eccezione della Consob.";

4) dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

"Art. 31-*bis* - (*Vigilanza della Consob sull'Organismo*). – 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con lo finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema Informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo lo comunicazione periodica di dati e notizie e lo trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare I componenti dell'Organismo.

3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4. La Consob e l'Organismo collaborano tra foro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio".

5) all'articolo 55:

a) in rubrica:

aggiungere, in fine, le seguenti parole ”, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria”;

b) al comma 1:

1) sostituire le parole ”La Consob” con le seguenti ”L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari”;

2) dopo le parole ”fuori sede” aggiungere ”, del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria”;

3) sostituire le parole ”impartite dalla Consob” con le seguenti ”emanate in forza del presente decreto”;

c) al comma 2:

1) sostituire le parole ”La Consob” con le seguenti ”L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ”;

2) sostituire le parole ”il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” con le seguenti ”il soggetto iscritto all’albo”;

6) all'articolo 196:

a) in rubrica: sopprimere le seguenti parole ”abilitati all’offerta fuori sede”;

b) al comma 1:

1) sostituire le parole ”consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” con le seguenti ”soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 31, comma 4”;

2) sopprimere le parole ”dalla Consob”;

c) al comma 2:

sostituire la frase ”Le sanzioni sono applicate dalla Consob” con i seguenti periodi ”Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, ”;

d) dopo il comma 4: aggiungere il seguente comma ”4-bis «Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo 195”;

e) aggiungere, in fine, la seguente disposizione transitoria ”Le disposizioni di cui al primo comma sono applicate a far data dall’avvio dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari stabilita dalla

Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208''.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.9

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025; entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».

9.0.10

FABBRI, AMATI, MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Una quota pari al 33 per cento degli utili realizzati dalla bad bank nella gestione dei «crediti deteriorati», loro ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca popolare Etruria poste in liquidazione coatta amministrativa, deve essere erogata agli ex azionisti degli Istituti succitati a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie con le modalità di cui al comma 2.

2. la quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della bad bank dovrà essere liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli ex azionisti sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della propria banca in liquidazione coatta amministrativa».

Art. 10.**10.1**

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Alla lettera a) del comma 1, premettere la seguente:

«0a) il comma 855 è sostituito con il seguente:

''855. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato »Fondo«, per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori non professionisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato prioritariamente agli investitori non professionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoltori o coltivatori diretti''».

10.2

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «centocinquanta».

10.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

’’858-bis. È fatto divieto, per gli amministratori delle banche in risoluzione di cui ai commi precedenti, ricoprire incarichi della medesima natura all’interno di istituti bancari, creditizi e finanziari di qualsiasi natura. La Banca d’Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria’’».

10.4

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

’’858-bis. La Banca d’Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano

ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».

10.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo del comma 860 è inserito il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206"».

10.0.1

STEFANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

10.0.2

STEFANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

10.03

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza nelle risoluzioni bancarie).

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori non professionisti, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche di risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

10.0.4

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per assicurare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza e la trasparenza delle informazioni nel mercato finanziario e la tutela dei risparmiatori e degli investitori)

1. Nell'ambito delle misure a tutela degli investitori di cui al presente decreto ed al fine di assicurare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza e la trasparenza delle informazioni nel mercato finanziario e la tutela dei risparmiatori e degli investitori, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 114:

a) al comma 1:

1) le parole: "senza indugio" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente" e le parole: "di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche anzidette, la";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano, si dotano di procedure adeguate affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, nonché dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli emittenti indicati dal comma 2 notificano alla Consob il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate al momento della loro pubblicazione e, su richiesta della Consob, trasmettono la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Consob con regolamento stabilisce le disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le pro-

prie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b)'';

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente e le persone strettamente legate a tali soggetti, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti dalla Consob con regolamento. Nello stesso regolamento la Consob può stabilire le disposizioni di attuazione del presente comma e può innalzare la soglia indicata dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.'';

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

''8. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stessa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica e ne comunica il testo al Ministero dell'economia e delle finanze.'';

g) al comma 9, le parole da: ''a) disposizioni'' fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «le misure necessarie e i criteri per la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento'';

h) i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;

2) gli articoli 115-*bis*, 181 e 187-*novies* sono soppressi;

3) all'articolo 116:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli emittenti strumenti finanziari diversi da quelli indicati dagli articoli 114, comma 2, e 116-*bis* che siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante informano, senza indugio, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore di tali strumenti finanziari.'' e al secondo periodo, sopprimere le parole da: ''e può'' fino alla fine del periodo ed aggiungere infine il seguente periodo: ''L'informazione del pubblico su tali fatti avviene con le modalità previste dall'articolo 114, comma 1.'';

b) al comma 2 dopo la parola: ''applicano'' sono aggiunte le seguenti: ''gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché'';

c) il comma 2-*bis* è soppresso;

4) dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

''Art. 116-bis.

(altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione)

1. Gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, gli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunicano al pubblico le informazioni privilegiate, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, anche mediante il servizio di diffusione autorizzato dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera a).

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 114, commi 3, 5, 6 e 7, 115 e 132, gli emittenti indicati al comma 1 sono equiparati agli emittenti elencati nell'articolo 114, comma 2.

3. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, nonché delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.''

5) all'articolo 149, comma 1, lettera d), le parole: ''disposizioni impartite dalla società alle società controllate'' sono sostituite dalle seguenti: ''procedure adottate'';

6) all'articolo 172:

a) al comma 2 le parole: ''sul mercato regolamentato'' sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano o su un sistema organizzato di negoziazione italiano'';

7) all'articolo 180:

a) al comma 1, lettera a) numero 2) dopo la parola: ''negoziazione'' sono inserite le seguenti: ''o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni'', e le parole da: ''per i quali'' fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''o di altro Paese dell'Unione europea'';

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti numeri: ''2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea'';

”2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi i *credit default swap* e i contratti differenziali;”;

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) contratto a pronti su merci: un contratto a pronti su merci quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;”;

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

”c) informazione privilegiata’: l’informazione contemplata dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;”;

e) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

”d-bis) prassi di mercato ammessa’: prassi istituita dalla Consob conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

d-ter) stabilizzazione’: la stabilizzazione quale definita nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

d-quater) emittente’: l’emittente quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.”;

8) all’articolo 182:

a) al comma 1, le parole: ”reati e gli illeciti” sono sostituite dalla parola: ”fatti” e in fine sono aggiunte le seguenti parole: ”, ovvero negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano”;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

”2. Salvo quanto previsto dal comma 1:

a) gli articoli 184 e 185, si applicano anche ai fatti concernenti strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);

b) l’articolo 185 si applica anche ai fatti concernenti contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), nonché ai fatti concernenti tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari.”;

c) il comma 2-bis è soppresso;

9) all’articolo 183:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o

nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione'';

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: ''negoziazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto'' e le parole da: ''di cui all'articolo 180'' fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''e alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari effettuate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014'';

10) all'articolo 184:

a) al comma 1, lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014'';

b) al comma 3-*bis*, le parole: ''numero 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''numeri 2), 2-*bis*), nonché 2-*ter*) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,'';

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 596/2014.'';

11) all'articolo 185:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi ed in conformità di prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.'';

b) al comma 2-*bis*, le parole: ''numero 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''numeri 2), 2-*bis*), nonché 2-*ter*) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,'';

12) all'articolo 187-*bis*:

a) al comma 1 la parola: ''tre'' è sostituita dalla parola: ''cinque'', la parola: ''essendo'' è soppressa le parole da: ''in ragione'' fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento.'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Nella determinazione dell’entità delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, i criteri elencati all’articolo 194-*bis*.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.”;

13) all’articolo 187-*ter*:

a) al comma 1, le parole da: ”tramite mezzi” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ”viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Nella determinazione dell’entità delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, i criteri elencati all’articolo 194-*bis*.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Si applica la disposizione dell’articolo 187-*bis* comma 3.”;

d) i commi da 4 a 7 sono soppressi;

14) dopo l’articolo 187-*ter* inserire il seguente:

”Art. 187-*ter*.1.

(Sanzioni relative ad altre violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, e dell’articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila fino a euro duemilionicinquecentomila, ovvero al 2 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro duemilionicinquecentomila.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila fino a euro un milione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale

della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché dall'articolo 114, comma 7, del presente decreto e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro un milione.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecento mila.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).

7. In alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob può applicare una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) un ordine diretto al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, quando le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione sia cessata.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo del profitto conseguito ovvero delle perdite evitate per effetto dell'illecito, quando, tenuto conto dei criteri elencati nell'articolo 194-*bis* e dell'entità del profitto conseguito o delle perdite evitate, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.'';

15) all'articolo 187-*quinqüies*, al comma 1 le parole da: "è responsabile" fino alle parole: "a suo vantaggio" sono sostituite dalle seguenti: "o la società è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:'";

16) all'articolo 187-*sexies*:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dal presente capo" con le seguenti: "dagli articoli 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quinqüies*", nonché soppri-

mere la parola: "del prodotto" e sostituire le parole da: "dell'illecito" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "o di beni di valore equivalente a quello delle perdite evitate per effetto dell'illecito";

b) al comma 2 dopo la parola: "confisca" inserire le parole: "del profitto";

17) all'articolo 187-*septies*:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La Consob determina la sanzione tenendo conto dell'entità della pena applicata per lo stesso fatto, con provvedimento divenuto irrevocabile, dal giudice penale.";

b) al comma 6-*ter* aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quando modifica la sanzione, la Corte di appello tiene conto dell'entità della pena applicata per lo stesso fatto, con provvedimento divenuto irrevocabile, dal giudice penale.";

18) all'articolo 187-*octies*:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.";

b) al comma 2 sostituire le parole: "di cui al" con le seguenti: "contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel";

c) al comma 3 lettera b) dopo la parola: "registrazioni" inserire le seguenti: "esistenti relative a conversazioni" e sostituire le parole da: "esistenti stabilendo" fino alla fine della lettera, con le seguenti: ", a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione";

d) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato";

e) al comma 3, lettera e) dopo la parola: "ispezioni" aggiungere le seguenti: ", anche mediante ricorso a controllori o esperti da essa designati. Ai relativi oneri la Consob provvede mediante il ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni";

f) al comma 6, sostituire le parole: "ordinare di porre termine alle relative condotte." con le seguenti: "a) ordinare di porre termine alle relative condotte; b) sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato; c) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate,

anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.”;

19) all’articolo 190, comma 1, sopprimere le parole: ”187-*novies*”;

20) all’articolo 193:

a) al comma 1, sostituire le parole: ”115-*bis*” con le seguenti: ”116, comma 1,”;

b) al comma 1.1 sopprimere le parole: ”salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10,”.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche per enti bancari e creditizi che svolgono attività ad alto rischio)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

”2-*bis*. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-*ter*. L’attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-*quater*. Entro il 10 gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d’Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l’elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-*quinqüies*. Ai fini dell’esclusione dalle procedure di gare d’appalto di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti

a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».

491-*sexdecies*. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

491-*septiesdecies*. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

10.0.6

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di divieto di titoli tossici
agli investitori non professionisti)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, emana uno o più decreti per disciplinare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

10.0.7

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utanza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

10.0.8

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

10.0.9

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

''5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa''».

10.0.10

BOTTICI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

''Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca''».

10.0.11

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti il seguente:

”Art. 54-bis.

(Cauzione)

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita”».

10.0.12

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

”Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”».

10.0.13

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

”Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”».

10.0.14

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

”Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità., e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”».

10.0.15

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l’articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

”Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente”».

10.0.16

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L’articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

”Art. 117-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”».

10.0.17

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

”1. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall’ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali”».

Art. 11.**11.1**

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.
_____**11.2**

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro un mese» con le seguenti: «entro 6 mesi».
_____**11.3**

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «è irrevocabile» con le seguenti: «è revocabile annualmente».
_____**11.4**

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2029» con le seguenti: «31 dicembre 2021».
_____**11.5**

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.6

Luigi MARINO, SUSTA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», *inserire le seguenti:* «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.7

Luigi MARINO, SUSTA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», *inserire le seguenti:* «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.8

TURANO

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», *inserire le seguenti:* «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.9

GALIMBERTI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sopprimere le lettere a), b) e c);

b) dopo le parole: «sono destinate» *aggiungere le seguenti:* «all'abbattimento della pressione fiscale».

11.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Alla lettera a) del comma 13 sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

11.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 13 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

11.0.1

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di Immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

2) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.2

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio;"».

11.0.3

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per incentivare l'acquisto e l'assegnazione di beni immobili sottoposti ad aste giudiziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 2, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.4

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parole: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2) al comma 2, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.5

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'5 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

2) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.6

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.7

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *senior* di cui al Capo II del decreto-legge. 14 febbraio 2016. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».

11.0.8

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente:

''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di Euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''.».

11.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385 e disposizioni fiscali relative alla finanza etica)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

''Art. 111-bis.

(Finanza etica)

1. Sono operatori di finanza etica gli intermediari finanziari con i seguenti requisiti:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) sono caratterizzati da *governance* con orientamento democratico e partecipativo;

e) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10''.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori di finanza etica come definiti dal comma 1 del presente articolo la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Agli operatori di finanza etica è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta p alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *non profit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 12.

12.1

TURANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018» e al secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.2

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018».

12.3

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, CONTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018».

12.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito», inserire le seguenti: «e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo».

12.5

TURANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: «con riferimento», aggiungere la seguente:: «sia» e dopo le parole: «del credito,» aggiungere le seguenti: «sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza,»;

- al secondo periodo, sostituire le parole: «del regolamento», con le seguenti: «dei rispettivi regolamenti» e le parole: «del Fondo» con le seguenti: « dei menzionati Fondi,».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione pro-

fessionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza».

12.6

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «con riferimento», aggiungere la seguente: «sia» e dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «del regolamento», con le seguenti: «dei rispettivi regolamenti» e le parole: «del Fondo», con le seguenti: « dei menzionati Fondi,».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza».

12.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per gli stessi anni 2016 e 2017 e per i lavoratori di cui al periodo precedente, il Fondo di solidarietà provvede anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata e/o di vecchiaia, e riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso al Fondo di Solidarietà. In relazione a detti periodi la contribuzione correlata è versata a carico del Fondo.»;*

b) *al secondo periodo le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui al presente articolo».*

12.8

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, CONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».*

2) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.9

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

12.10

CATALFO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari».

12.11

CATALFO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari».

12.12

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.13

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al triennio 2018-2020, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex articolo 2112 del Codice civile, stipulino, entro il 31 dicembre 2017, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà del credito, versano ai Fondi stessi i contributi di cui all'articolo 2, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell'1,10 per cento, qualora assumano nel medesimo triennio un numero di lavoratori pari al 4 per cento di coloro che hanno beneficiato delle disposizioni di cui al comma 1. Tali contributi concorrono al finanziamento delle prestazioni straordinarie dei lavoratori che vi accedono in forza dei predetti accordi sindacali nel limite complessivo del contributo versato ai sensi del periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma saranno rese operative con decreto direttoriale di cui al comma 1».

A copertura dei maggiori oneri, valutati in 76 milioni annui per il triennio 2018-2020, al comma 13 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c) sostituire le parole:* «in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* «in 52 milioni di euro per l'anno 2018, in 28,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2020».

b) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 76 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 della Legge 28 giugno 2012, n. 92».

12.0.1

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "18 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi"».

12.0.2

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi di euro se non quotata».

12.0.3

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole:

’’8 miliardi di euro’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’il limite di 30 miliardi di euro’’.

12.0.4

BOCCARDI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni)

1. All’articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

’’L’attivo della banca non può superare il limite di cui all’articolo 6 par. 4 del regolamento VE n. 1024/2013’’.

12.0.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l’economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all’investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività, a sostegno dell'economia reale e in parti colar modo In favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, al titolo del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E IN MATERIA BANCARIA».

12.0.6

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis

(Plafond prima casa Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, no 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) "8-bis) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali"».

12.0.7

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Plafond prima casa Leasing)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-*bis*. è sostituito dal seguente:

''7«bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.'';

b) il comma 8-*bis*. è sostituito dal seguente:

''8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi

ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali”».

12.0.8

VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Plafond *prima casa* Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

1. al primo periodo, dopo le parole: "all'esercizio dell'attività bancaria", sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" e dopo le parole: "mutui garantiti da ipoteca", sono inserite le seguenti: "e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "le predette banche", sono inserite le seguenti: "e intermediari finanziari";

3. al terzo periodo, dopo le parole: "in favore delle banche", sono inserite le seguenti: "e degli intermediari finanziari"; dopo le parole: "sul costo del mutuo", sono inserite le seguenti: "o della locazione finanziaria" e, dopo le parole: "dei mutuatari", sono inserite le seguenti: "o degli utilizzatori";

4. al quarto periodo, dopo le parole: "alle banche", sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari".

b) al comma 8-*bis*), dopo le parole: "da ipoteca", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "o locazioni finanziarie"».

12.0.9

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 21 febbraio 1991, n.52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario"».

12.0.10

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi" sono inserite le seguenti: ", ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,"».

12.0.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di garantire maggiore tutela dei destinatari di operazioni di microcredito di cui all'articolo 111 del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo. 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nonché determinare una minore rischiosità delle stesse operazioni, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014, possono essere affiancati da prodotti assicurativi di cui alle linee guida internazionali emanate in coerenza con i *Principles of Innovative Financial Inclusion*, prestati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia assicurativa.

2. Al fine di garantire lo sviluppo un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una valutazione dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera cl del Testo Unico Bancario è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. All'Ente è riservato l'indirizzo, il monitoraggio e la valutazione dei servizi ausiliari per il microcredito.

3. I servizi prestati dagli operatori di cui al comma 2 dovranno rispondere ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

4. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito *ex* articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

5. Con apposito decreto interministeriale di natura regolamentare, sono definite le specificità tecniche dei prodotti assicurativi si cui al comma 1, e le principali linee di indirizzo sull'attività degli operatori di microcredito e le modalità attuative della presente norma».

12.0.12

BOTTICI, BLUNDO

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«CAPO III-Bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZE
DELLA BANCA D'ITALIA**Art. 12-bis.***(Attività bancaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le parole: "indica l'impresa autorizzata« sono sostituite dalle seguenti: Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate".

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "del credito" sono inserite le seguenti: "sono funzioni di interesse pubblico e".

Art. 12-ter.*(Disposizioni in materia di competenze della Banca d'Italia)*

1. All'articolo 19 della legge n. 262 deZ28 dicembre del 2005, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

Art. 12-quater.

(Assetto proprietario della Banca d'Italia)

1. I commi 4, 4-bis, 5, 6 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

''4. A decorrere dal 1 maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il controvalore pari alle quote possedute.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo pari alle quote acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici''.

Art. 12-quinquies.

(Disposizioni in materia di dividendi e riserve dalla Banca d'Italia)

1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza'' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.''.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente:

''3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12-sexies.

(Organi della Banca d'Italia)

1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile del 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89''.

b) al comma 7 le parole: ''sei anni'' fino a: ''mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato'';

c) al comma 7 le parole: ''durano in carica sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''durano in carica cinque anni'';

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell'assemblea''.

2. L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - *(Organi della Banca d'Italia)* — 1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.

4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.

5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione; per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.

6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazione semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia''.

Art. 12-septies.

(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è aggiunto il seguente:

''Art. 5-bis. - *(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia)*. – 1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata ''Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia'' di seguito ''Commissione di vigilanza''.

2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia".

Art. 12-octies.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.

(Cauzione)

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

3. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei

diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma *5-bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa''.

Art. 12-novies.

(Modifiche dello statuto e disposizioni finali)

1. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto-legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo.

2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia decadono dall'incarico. I nuovi membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia sono eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

12.0.13

DE POLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 10 luglio 2016, per un triennio, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex art. 2112 c.c., stipulino, nel medesimo periodo, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, D.Lgs. n. 148/2015, ed inoltre appartenenti a settori interessati da provvedimenti legislativi volti ad avviare processi di adeguamento e/o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione al fine di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo 14-9-2015, n. 148, e per le quali la contrattazione collettiva nazionale preveda procedure di confronto sindacale preventive all'attivazione delle procedure ex legge n.

223 del 1991 in tema di riduzione del personale, sono esonerate, per il triennio successivo alla stipula degli accordi sindacali, con riguardo a tutto il personale delle aziende interessate, dal versamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La durata massima delle richiamate prestazioni straordinarie, in deroga alle normative istitutive dei Fondi stessi, è estesa fino a 84 mesi.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per il 2016, 200 milioni per il 2017 e il 2018 e in 100 milioni per il 2019, si provvede nei seguenti termini:

– all'articolo 11, comma 13, lettera c), sono eliminate le parole da: "quanto a 101,7 milioni di euro" fino a "2019";

– ridurre linearmente, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2016, 98,3 milioni per il 2017 e 72 milioni per il 2018, tutti gli stanziamenti di parte corrente di carattere rimodulabile di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

3. Dopo la lettera c) del comma 13 dell'articolo 11 aggiungere la seguente:

"c-bis) quanto a 101,7 milioni di euro per il 2017, 128 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019 al finanziamento della misura di cui all'articolo 12-bis".

Tit.1

TOSATO

Modificare il titolo del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore delle banche in liquidazione».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

281^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

indi del Vice Presidente

CONTE

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni ed una osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura dello schema di relazione favorevole con condizioni ed una osservazione, predisposta dal relatore Liuzzi, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario CESARO richiama il ruolo del comitato permanente sul diritto di autore costituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Riguardo la problematica dei diritti connessi sottolinea come lo schema di parere rafforzi quanto già previsto nella delega al Governo.

La senatrice BLUNDO (M5S) interviene per una dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, non condividendo l'impostazione generale dello schema di relazione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, apprezzando il percorso compiuto dalla Commissione sugli argomenti trattati dallo schema di relazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole con condizioni ed una osservazione del relatore Liuzzi.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) richiama l'importanza della relazione resa alla 14^a Commissione, tenuto conto soprattutto delle aspettative degli autori più giovani, e ringrazia gli Uffici per la collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti e alle riformulazioni della relatrice. Informa inoltre di aver sollecitato la 5^a Commissione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad esprimere i pareri sui disegni di legge in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) lamenta i ritardi della 5^a Commissione nel rendere i pareri.

Il PRESIDENTE specifica che i ritardi sono dovuti soprattutto ai tempi tecnici richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice.

Il subemendamento presentato all'emendamento 8.100 è dato per illustrato.

I subemendamenti presentati all'emendamento 9.100 sono dati per illustrati.

I subemendamenti 10.3 (testo 2)/1, 10.3 (testo 2)/2, 10.3 (testo 2)/3 e 10.3 (testo 2)/4 presentati all'emendamento 10.3 (testo 2) sono dati per illustrati.

La senatrice BLUNDO (M5S) illustra il subemendamento 10.3 (testo 2)/5 sottolineando l'importanza dell'abbattimento delle barriere per le persone diversamente abili.

Il subemendamento 13.100/1 è dato per illustrato.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra il subemendamento 13.100/2 ritenendo necessario dare indirizzi più stringenti alla proposta emendativa della relatrice.

Il subemendamento 16.100/1 è ritirato.

I subemendamenti 16.100/2, 16.100/3, 16.100/4 e 16.100/6 sono dati per illustrati.

La senatrice BLUNDO (M5S) illustra il subemendamento 16.100/5 chiedendo che siano valorizzati i generi del corto cinematografico e documentario.

Il subemendamento 18.100/1 è dato per illustrato.

I subemendamenti 25.4 (testo2)/1, 25.4 (testo2)/2 e 25.100/1 sono dati per illustrati.

Il presidente CONTE comunica che il senatore Marin ha ritirato la propria firma agli emendamenti 2.16, 14.1/2, 28.1, 29.2, 29.4, 30.2 e 30.3 e che sono stati ritirati gli emendamenti 8.22, 10.3, 11.12, 25.4 e 25.7, conseguentemente si intendono decaduti i subemendamenti ad essi presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente CONTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato per oggi mercoledì 24 maggio, al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca quindi l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori domani, giovedì 26 maggio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che impatta sugli ambiti di competenza l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

tenuto conto che detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

rilevato inoltre che la suddetta direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

ritenuto che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

esaminati i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, che riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;
- alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;

- alla riforma dell'attività dei mandatarî territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonchè all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

a. in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinchè, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, siano obbligatoriamente ascoltate sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b. in relazione al medesimo articolo 20, comma 2, lettera n), al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si reputa opportuno prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e la seguente osservazione:

1. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinchè, in fase di esercizio della delega di cui all'articolo 20, si definiscano in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

8.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «sopprimere», fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo la parola: "introducono", aggiungere la seguente: "anche" e al comma 3, sostituire le parole: "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le", con la seguente: "minime"».

9.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti» e dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: «f-ter) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.100/2

LIUZZI

All'emendamento 9.100 sostituire la lettera f-bis) con la seguente:

«f-bis) supporta, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

9.100/3

LIUZZI

All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «svolge», con la seguente: «supporta».

10.3 testo 2/1

FUCKSIA

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo le parole: «di aiuti di Stato», aggiungere le seguenti: «e di armonizzazione dei diritti d'autore e connessi».

10.3 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3 testo 2/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

10.3 testo 2/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: «diversa», con la seguente: «minore».

10.3 testo 2/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», inserire le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

13.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 13.100, sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine del comma con le seguenti: «sopprimere le parole da: "l'aliquota al 30 per cento", a: «"che non siano opere di audiovisione di produzione internazionale"».

13.100/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 13.100, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

16.100/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;*

b) *sopprimere le seguenti parole*: «con particolare riferimento alle».

16.100/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «ad una aliquota massima», *fino a*: «opere italiane ed europee» *con le seguenti*: «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.100/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «20 per cento», *con le seguenti*: «30 per cento» *e sostituire le parole*: «con particolare riferimento alle opere», *con le seguenti*: «indipendenti».

16.100/4

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», *inserire le seguenti*: «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

16.100/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee» *inserire le seguenti*: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.100/6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico,».

18.100/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 18.100, capoverso lettera b), sopprimere le parole: «ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130».

25.4 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo», con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

25.4 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

25.100/1

PETRAGLIA

All'emendamento 25.100, capoverso lettera f), dopo le parole: «nonché dai circoli di cultura cinematografica», aggiungere le seguenti: «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONE DEI VERTICI DELL'ATAC S.P.A. IN MERITO ALLA SCADENZA E ALLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIA-
RIO SULLA TRATTA ROMA-OSTIA LIDO*

Plenaria

240^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dei vertici dell'ATAC S.p.A., svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in merito alla scadenza e alle procedure di affidamento della concessione del servizio ferroviario sulla tratta

Roma-Ostia Lido, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294)

(Parere al Ministro delle riforme costituzione e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in esame, precisando che la stessa tiene conto degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione e di Accredia, nonché dei contributi forniti dalle associazioni rappresentative dei produttori e distributori delle apparecchiature radio.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, chiede al relatore di valutare la possibilità di inserire, nell'osservazione relativa alle forme di premialità per le aziende più virtuose e innovative, anche un riferimento a misure per favorire le attività produttive nazionali e locali, nella logica della filiera corta. Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere.

Il relatore RANUCCI (*PD*) precisa che la richiesta del senatore Cioffi, ancorché condivisibile su un piano generale, non è però accoglibile in quanto si pone in contrasto con i principi europei di libera concorrenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, ricordando in proposito la lunga gestazione della riforma del sistema delle autorità portuali, tema da tempo all'attenzione della Commissione.

Segnala che in allegato allo schema di decreto legislativo sono presenti i pareri espressi rispettivamente dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, di cui raccomanda l'attenta lettura. In particolare, il parere del Consiglio di Stato contiene molti spunti preziosi di riflessione, non solo sugli aspetti tecnico-giuridici ma anche su questioni di carattere sistematico, che entrano nel merito dei vari problemi.

In proposito, ricorda che lo schema in esame si inserisce nella questione più generale della riforma della legislazione portuale vigente, contenuta nella legge n. 84 del 1994. L'esigenza di un ammodernamento e di una revisione di tale legge era emersa chiaramente già alla fine della scorsa Legislatura, quando il Senato aveva approvato in prima lettura uno specifico disegno di legge in merito. Quel testo è stato poi ripreso all'inizio dell'attuale Legislatura dalla Commissione, con l'esame degli identici disegni di legge n. 120 e 370, il cui *iter* si è però interrotto per i noti problemi di copertura finanziaria emersi sul testo.

Diversamente dai citati disegni di legge, che intervengono sul complesso della legislazione portuale, osserva che il provvedimento in esame modifica solo una parte della legge n. 84 del 1994, ossia quella relativa alla *governance* del sistema portuale, attraverso il riordino e la razionalizzazione delle autorità portuali.

Sottolinea che tale scelta del Governo è di grande rilevanza, perché proprio le incongruenze e i limiti dell'attuale modello delle autorità portuali hanno rappresentato, in questi anni, uno dei principali problemi per lo sviluppo e il rilancio del sistema portuale italiano.

Opportunamente, quindi, lo schema di decreto in esame provvede anzitutto a sostituire le attuali 24 autorità portuali con 15 autorità di sistema portuale (AdSP); inoltre, mentre le autorità vigenti esercitano il loro controllo su 38 porti commerciali (gli altri 38 essendo amministrati dall'Autorità marittima o, in alcuni casi, dalle regioni), le nuove autorità di sistema portuale amministreranno 54 porti e avranno sede nei porti centrali, definiti *core* dalla normativa europea.

In questo modo, ciascuna autorità controllerà uno o più porti, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra gli stessi e superare la frammentazione della dimensione «monoscalo» che ha finora contrassegnato il sistema italiano, ma che è ormai assolutamente inadatta a fronteggiare la concorrenza internazionale dei grandi porti europei (in particolare quello di Rotterdam). Nel contempo, la riforma proposta dal provvedimento rafforza il ruolo di programmazione e coordinamento strategico, a livello nazionale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia che, all'atto della sua approvazione, la legge n. 84 del 1994 ha segnato una positiva novità e ha permesso uno sviluppo importante del sistema portuale italiano, sostenuto anche dalle notevoli risorse pubbliche allora disponibili: nell'arco di circa quindici anni, sono stati infatti investiti diversi miliardi di euro che hanno dato luogo all'ammodernamento e all'ampliamento dei principali scali nazionali, ciascuno dei quali però ha operato spesso in maniera autonoma e in concorrenza con gli altri.

Ora quel modello non è più sostenibile, sia per la carenza di risorse pubbliche, sia perché l'espansione dei traffici internazionali impone dimensioni ed economie di scala ben superiori. Ogni attore del sistema, pubblico e privato, dovrà quindi fare la sua parte per contribuire al rilancio del settore: sottolinea che questa riforma sarà anche l'occasione per superare le pratiche sbagliate del passato che hanno visto, come già ricordato, una competizione implosiva tra i vari scali e spesso addirittura all'interno dello stesso scalo.

Ribadisce che si impone ormai una logica di sistema e una regia forte da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dei soggetti da lui delegati. Si eviterà così anche un'altra politica deteriorata del passato, nella quale ogni porto ha avviato progetti di sviluppo e ampliamento decisamente eccessivi, spesso improntati a un gigantismo che è assai superiore alle concrete potenzialità di mercato.

Tra gli ulteriori, significativi elementi di novità introdotti dall'atto del Governo in esame, richiama poi lo sportello unico doganale (SUD), attraverso il quale si mira a razionalizzare le procedure e a ridurre i tempi per lo sdoganamento delle merci, anche attraverso un raccordo tra gli scali di ciascuna autorità portuale, nell'ambito della piattaforma logistica nazionale (PNL).

Pur in una impostazione generalmente condivisibile, reputa che lo schema presenti tuttavia alcuni aspetti suscettibili di miglioramento, sui quali è opportuna una riflessione critica. In proposito, si riserva di introdurre nel parere che la Commissione dovrà esprimere al Governo una serie di condizioni, nonché di raccomandazioni e osservazioni che possano segnalare i necessari miglioramenti del testo.

Tra i punti più rilevanti che ritiene certamente positivi, segnala all'articolo 5 la riduzione del numero delle autorità portuali da 24 a 15 e il contestuale rafforzamento dei poteri di coordinamento delle nuove autorità portuali di sistema sui porti loro affidati.

Un altro aspetto importante è il cambiamento delle procedure di nomina del presidente dell'autorità, rispetto all'*iter* previsto attualmente dalla legge n. 84 e che più volte è stato oggetto di inconvenienti e contestazioni. L'articolo 8 dello schema prevede che il presidente sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate. Si tratta di un fatto certamente positivo, in quanto più si alza il livello di responsabilità dell'intesa istituzionale, più si garantisce la qualità e l'indipendenza del soggetto designato come presidente.

Si sofferma quindi sulle altre modifiche apportate all'attuale organizzazione: in luogo del vigente comitato portuale, l'articolo 9 dello schema introduce il comitato di gestione, riducendone però i componenti in modo da accentuarne le caratteristiche di organo di amministrazione attiva del porto. Infatti, vengono esclusi i rappresentanti delle categorie produttive e dei lavoratori, che sono invece inclusi nel nuovo tavolo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 12, che prende il posto dell'attuale commissione consultiva. Ritiene che tale scelta, che produrrà certo una

modifica sensibile degli attuali assetti di molti porti italiani, sia molto opportuna, in quanto introduce una distinzione più chiara di ruoli tra chi ha compiti di indirizzo, consulenza e controllo, e chi invece ha funzioni di gestione e decisione.

Al tempo stesso, occorrerà potenziare il ruolo di consulenza e assistenza del tavolo di partenariato, proprio per assicurare la giusta rappresentanza degli interessi di tutti gli operatori portuali.

Un altro aspetto certamente positivo dello schema è il rafforzamento della funzione di coordinamento e indirizzo strategico del sistema portuale nazionale affidata al nuovo tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP istituito dallo stesso articolo 12: in proposito, rileva però che questo tavolo dovrebbe essere presieduto direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non da un altro soggetto, come indicato nello schema di decreto. Si tratta di un aspetto essenziale sul quale preannuncia l'intenzione di proporre una condizione all'interno dello schema di parere.

Si sofferma poi sull'articolo 4 del provvedimento in esame, che riformula le procedure di definizione del piano regolatore portuale, che sono però a suo avviso troppo lunghe e complesse, inadeguate rispetto alle esigenze di ammodernamento e ampliamento dei porti italiani. Nella norma si prevede infatti che le varianti ai piani regolatori attuali siano adottati dal comitato di gestione previa dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti del comune o dei comuni interessati.

Questo però significa che il piano regolatore portuale sarà sempre subordinato alla preventiva approvazione del piano regolatore comunale e questo richiederà inevitabilmente tempi più lunghi per qualsiasi intervento. Sarebbe invece preferibile una soluzione più snella, come quella che era prefigurata nel testo dei disegni di legge nn. 120 e 370, nel quale si configurava il piano regolatore portuale come variante del piano regolatore generale, dotata di una sua specifica autonomia, fatta salva un'opposizione espressa delle autorità comunali.

Richiama poi l'articolo 18, relativo allo sportello unico doganale (SUD), che potrebbe porsi come vero elemento di propulsione dello sviluppo dei porti: già ora, grazie al progresso delle nuove tecnologie, in molti porti come La Spezia si riesce a ridurre drasticamente i tempi di sdoganamento delle merci e questo rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.

Anche l'articolo 15 del provvedimento, che introduce lo sportello unico amministrativo (SUA), presso il quale dovrebbero essere accentrati tutti i procedimenti amministrativi e autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e industriali del porto, si pone come importante elemento di razionalizzazione e semplificazione a favore degli operatori portuali.

Infine, rinvia per gli approfondimenti sulle singole disposizioni del testo in esame all'ampia e puntuale documentazione predisposta dagli Uffici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*) cita il caso della recente apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo mercato del pesce sul lungomare di Gaeta, progettato dal comune e finanziato dall'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. A parte gli aspetti di merito dell'iniziativa (a suo avviso molto discutibile anche per i problemi igienico-sanitari che potrebbero derivare dal trasporto a cielo aperto di alcuni prodotti), evidenzia che il caso in questione è un esempio della commistione impropria tra autorità portuali e istituzioni di governo del territorio che, purtroppo, si registra in tanti porti italiani.

Le autorità portuali dovrebbero infatti concentrare la loro attività e le loro risorse finanziarie sugli investimenti legati allo sviluppo delle attività portuali e non interferire in altri settori economico-sociali che rientrano nella responsabilità degli enti comunali.

Ritiene inoltre che 15 autorità portuali siano ancora troppe per un Paese delle dimensioni dell'Italia. Il volume dei traffici non giustifica infatti questa frammentazione, pur riconoscendo che, rispetto alle 24 autorità attuali, si tratta comunque di un importante passo in avanti.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che, con i 76 porti commerciali attuali (38 dei quali gestiti dalle autorità portuali e 38 dalle autorità marittime o dalle regioni), passare a meno di 15 autorità portuali era oggettivamente difficile. Del resto, nella definizione dei porti affidati alle singole autorità di sistema portuale, nota che sono state in alcuni casi fatte delle esclusioni non comprensibili: cita in particolare il caso del porto dell'isola di Capraia e dei porti dell'Ogliastro, che non risultano ricompresi nelle circoscrizioni di nessuna delle nuove autorità di sistema portuale, il che mette a rischio la stessa attività delle relative banchine.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che l'impostazione di questo schema di decreto riveli un'intenzione di accentramento e concentrazione del potere che è tipica dell'attuale Governo e che rischia di creare ulteriori forzature. Pur con questa critica, dichiara comunque la disponibilità del suo Gruppo a confrontarsi nel merito e senza pregiudizi sulle varie questioni, come già avvenuto durante l'esame dei disegni di legge nn. 120 e 370.

Sui singoli punti, concorda con il relatore sul fatto che il piano regolatore portuale debba essere indipendente e autonomo da quello comunale, fatto salvo il diritto di opposizione da parte dell'amministrazione municipale.

Ritiene però che occorra valutare attentamente i piani di sviluppo dei vari porti, verificando se, ad esempio, la richiesta di molti scali di aumentare le banchine per i *container* risponda effettivamente alle moderne dinamiche del traffico merci. Occorrerebbe poi verificare i piani economico-finanziari e l'effettiva capacità di ritorno di ciascun progetto di investimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 294

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame è finalizzato a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/53/UE (cosiddetta «direttiva RED»), che introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio e abroga la precedente direttiva 1999/5/CE (cosiddetta «direttiva R&TTE»);

– la normativa in esame riguarda un mercato assai ampio e in continua crescita, in cui rientrano numerose apparecchiature di ricezione quali modem, apparati *bluetooth*, apparati *wi-fi* e apparecchiature di rete, in particolare telefoni cellulari;

– la vigente direttiva R&TTE ha mostrato una serie di criticità, soprattutto per la mancanza di disposizioni atte a governare la rapida evoluzione del mercato e per la conseguenti difficoltà applicative delle norme in fase sia di progettazione, sia di valutazione della conformità che di vigilanza;

– la nuova direttiva RED si propone di superare tali difficoltà, individuando in modo più preciso i diversi soggetti della filiera delle apparecchiature radio sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore), sia per quanto riguarda la messa in servizio e l'uso (installatori e utilizzatori finali), nonché i rispettivi obblighi, al fine di garantire la conformità delle apparecchiature ai requisiti essenziali e, quindi, il loro corretto uso e funzionamento e la tutela della salute umana e animale;

– corrispondentemente, lo schema di decreto stabilisce le procedure per la valutazione di conformità, per i controlli e la sorveglianza di mercato, nonché le sanzioni per la violazione delle norme, attraverso l'azione dei soggetti competenti (Ministero dello sviluppo economico, organismo nazionale di accreditamento e organismi notificati);

rilevato che:

– la nuova disciplina dovrebbe consentire una più efficace sorveglianza del mercato e quindi un innalzamento della qualità dei prodotti e una migliore selezione delle imprese più corrette e innovative;

– affinché ciò si realizzi, appare essenziale che tutte le informazioni sui nuovi *standard* tecnici e le nuove procedure di controllo siano messe tempestivamente a disposizione di tutti i soggetti coinvolti e che gli organismi preposti alla sorveglianza operino in modo efficace e collaborativo;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti dai competenti soggetti istituzionali e dalle associazioni rappresentative dei produttori e dei distributori;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo la possibilità di introdurre, accanto alle sanzioni per le imprese scorrette che non rispettano le norme sulle apparecchiature radio previste nello schema di decreto, anche forme di premialità per le imprese virtuose (anche di tipo non economico e comunque nel rispetto delle norme europee sulla libera concorrenza), con particolare attenzione a quelle che introducono sul mercato innovazioni di prodotto o di processo, verificabili dagli enti competenti, atte a migliorare le prestazioni delle apparecchiature radio, nel rispetto dei livelli di salvaguardia della salute umana e animale;

– con riferimento all'articolo 35 dello schema di decreto, che prevede che gli organismi notificati attivino per i ricorsi un'apposita procedura indicata dall'organismo nazionale di accreditamento, si segnala l'opportunità di modificare la norma prevedendo che la procedura per i ricorsi sia definita autonomamente da ciascun organismo notificato e che l'organismo nazionale di accreditamento ne verifichi l'adeguatezza agli *standard* europei e l'effettiva attuazione (in particolare per quanto concerne competenza e terzietà dei decisori), nell'ambito delle generali attività di valutazione e controllo che svolge sugli organismi notificati;

– con riferimento alle norme armonizzate delle apparecchiature radio pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale europea, che l'articolo 16 dello schema di decreto assume quale parametro per valutare la conformità delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ai fini della successiva immissione sul mercato, si raccomanda al Governo di attivarsi presso le sedi internazionali competenti per garantire che i necessari aggiornamenti delle norme armonizzate ai nuovi parametri della direttiva RED siano tutti disponibili entro un periodo congruo, in modo da consentire ai produttori di riprogettare le apparecchiature e immetterle sul mercato in tempo per la scadenza del 13 giugno 2017;

– in tale ambito, valuti inoltre il Governo la possibilità di prevedere, a integrazione dell'articolo 48 del provvedimento in esame, che, qualora alcune norme armonizzate non siano state emanate entro il 13 giugno 2017, si possano continuare a immettere sul mercato le apparecchiature radio conformi alle precedenti norme armonizzate relative alla direttiva R&TTE. In ogni caso, si raccomanda un'ampia e tempestiva collaborazione con i rappresentanti di tutti i settori della filiera produttiva e distributiva per assicurare una corretta informazione sulle nuove prescrizioni e

su modalità e tempi di svolgimento dell'attività di sorveglianza del mercato, al fine di ridurre il rischio di incertezze applicative e interpretative;

– in relazione alle sanzioni di cui all'articolo 46, comma 4, previste a carico del rappresentante autorizzato, valuti il Governo l'opportunità di coordinare meglio tale disposizione con gli obblighi imposti allo stesso rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11, affinché le sanzioni siano proporzionate e corrispondenti ai compiti a lui effettivamente affidati, senza sovrapposizioni con obblighi di competenza esclusiva del fabbricante.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 262

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINITIVO (MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)

Plenaria

184^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

indi del Presidente
FORMIGONI

*Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Martina.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La presidente PIGNEDOLI dà il benvenuto al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina e gli cede la parola.

Il ministro MARTINA rileva in premessa come l'intervento normativo in discussione affronti una tematica, quella del contrasto ai fenomeni di caporalato, di importanza fondamentale per il comparto agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma non solo.

Fa presente che ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge che individua strumenti di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione. Tale iniziativa legislativa è sottoposta all'esame parlamentare nella piena disponibilità a un confronto e a un arricchimento.

Una prima linea di intervento è quella sul versante repressivo. La fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale ha evidenziato nei primi anni di vigenza una serie di problematiche che ne hanno di fatto impedito l'applicazione. Ritiene pertanto necessaria una ridefinizione delle condotte, rendendo il reato meno circostanziato e individuando quale attore anche il datore di lavoro, al ricorrere di determinate condizioni. Possono altresì verificarsi fattispecie di concorso di condotte tra datore di lavoro e caporali nell'intermediazione illecita nella fornitura di lavoro. Al fine, poi, di non interrompere la continuità aziendale, una via utile potrebbe essere quella del controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato.

Fa quindi presente che anche gli indici di sfruttamento del lavoro potranno far riferimento a specifiche condizioni, da verificare singolarmente o cumulativamente. Sul versante penale, pertanto, la nuova configurazione del reato unitamente alla confisca obbligatoria, all'arresto in flagranza, alla responsabilità amministrativa e all'assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta ritiene costituiscano punti fondamentali, che rispondono alle attese degli operatori.

Passando poi al tema dell'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità, osserva anzitutto che essa costituisce un importante impegno e una scelta innovativa per favorire un corretto andamento dell'attività delle imprese nel comparto primario. Lo strumento presenta rilevanti potenzialità e, tuttavia, ha incontrato difficoltà applicative immediatamente dopo l'introduzione.

A tale proposito, ritiene utile esplicitare un'articolazione territoriale della Rete, cossicché essa possa intervenire anche con modalità sperimentali nel campo dell'intermediazione del lavoro agricolo, evitando sovrapposizioni con gli organismi già esistenti ma seguendo un approccio integrato, ad esempio con le commissioni provinciali per l'integrazione dei salari degli operai agricoli.

Per ampliare, poi, l'adesione alla Rete, reputa che occorrerà esplicitare che l'applicazione di sanzioni amministrative di lieve entità non costituisca un fattore ostativo, ferma restando peraltro l'esigenza del pieno rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro.

La collaborazione con gli enti locali rappresenta a suo avviso un passaggio indispensabile riguardo a numerosi profili che interessano il fenomeno del caporalato, tra cui anzitutto il trasporto nelle zone agricole.

Quanto all'adesione alla Rete mediante la stipula di apposite convenzioni, potrà prevedersi un ulteriore ampliamento rispetto al disegno di legge governativo, includendo ad esempio patronati e organizzazioni datoriali.

Con gli interventi sopra prefigurati alla Rete del lavoro agricolo, lo strumento potrebbe essere perfezionato e fungere da sede di confronto e mediazione, fornendo supporto alle prefetture rispetto a ipotesi specifiche mediante un nuovo schema operativo di riferimento.

Nell'imminenza dell'inizio della stagione delle raccolte agricole, assicura la piena disponibilità e il supporto suo e dell'intero Esecutivo ad agire in sinergia con il Parlamento per definire in tempi rapidi un testo normativo che possa costituire un importante segnale per il comparto.

La relatrice GATTI (PD) prende atto positivamente dell'ampio intervento svolto dal Ministro e della disponibilità al dialogo e al confronto. Si associa all'esigenza testé esposta di ulteriori strumenti per il contrasto al fenomeno del caporalato, che costituisce un elemento ostativo alla crescita economica del comparto primario italiano ma anche europeo e internazionale, interessando altri Paesi, soprattutto della fascia mediterranea.

Ricorda che dall'ampio ciclo di audizioni svolte dalla Commissione è emersa con chiarezza la necessità di intervenire sul reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, sanzionando i caporali e i datori di lavoro, oltre alle imprese che si avvalgono di tale metodo. Ciò può avvenire anche senza interrompere l'attività dell'impresa.

Peraltro, osserva che il caporalato può sostanziarsi in una serie articolata di operazioni, ragion per cui occorre intervenire con una molteplicità di strumenti di contrasto. La risposta fornita dalla Rete del lavoro agricolo di qualità è sinora incompleta e deve essere a suo avviso sviluppata, anche attraverso una diffusione sul territorio.

Auspica che su tale importante tematica possa riscontrarsi una fattiva collaborazione da parte di tutte le forze politiche presenti in Commissione, per giungere a una sollecita conclusione dei lavori.

Il senatore RUVOLO (*AL-A (MpA)*) richiama l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame e nell'approfondimento della tematica in discorso. Ritiene, tuttavia, che vi siano ancora alcuni aspetti da definire. In primo luogo, fa presente che affidare alle istituzioni locali ulteriori attività, prima tra tutte quella di trasporto dei lavoratori nelle zone agricole, implica l'utilizzo di fondi che potrebbero risultare deficitari. In secondo luogo, condivide l'esigenza di intervenire sull'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità, perfezionando e sviluppando gli strumenti già esistenti e recentemente introdotti.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) prende atto positivamente della disponibilità manifestata dal Ministro ad ampliare e integrare i contenuti dell'intervento normativo che si va definendo. Ritiene infatti, a sua volta, che occorra implementare il livello di contrasto al fenomeno del caporalato: tale preoccupante realtà si presenta in forme complesse, in ambito agricolo ma anche in altri settori produttivi, che sovente non è agevole individuare e reprimere, ragion per cui si è fatto promotore dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Il disegno di legge di cui è firmatario si basa sull'esperienza pugliese e affronta anche la problematica degli indici di congruità secondo i quali si evidenzia una sproporzione tra costo del lavoro e altri fattori produttivi.

Ravvisa nella Rete del lavoro agricolo di qualità uno strumento rilevante ma non risolutivo. Sussiste, a suo avviso, l'esigenza di una sorta di certificazione etica del lavoro alla base della filiera produttiva agricola, che sarebbe determinante anche dal punto di vista della proiezione esterna rispetto ai consumatori italiani e stranieri, evitando strumentalizzazioni di imprese estere concorrenti.

Auspica, pertanto, che possa giungersi in tempi brevi alla definizione di un intervento normativo incisivo e che riduca drasticamente le aree di impunità.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) osserva che quanto alle produzioni con una garanzia di «eticità» dovrebbe essere anzitutto coinvolto il canale della grande distribuzione.

Giudica favorevolmente le integrazioni e modifiche ai testi normativi prefigurate dal Ministro, nell'auspicio che possano crearsi nelle principali aree agricole del Paese contesti ambientali radicalmente diversi da quelli in cui si verifica il fenomeno del caporalato. Dette aree territoriali non si localizzano, peraltro, solamente nel meridione di Italia e occorre, a suo avviso, intervenire sollecitamente rispetto a tutte le fattispecie di sfruttamento del lavoro in qualunque zona geografica e in tutti i comparti produttivi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ricorda i dati poco incoraggianti di adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità dalla sua istituzione, ragion per cui ritiene utile prevedere criteri che non siano ingiustificatamente rigoristici.

Per quanto concerne il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo mediante il sistema UNIEMENS, rappresenta il rischio di un eccessivo appesantimento burocratico per le imprese agricole, laddove sarebbe invece necessario per le stesse un sistema di agevole gestione e con strumenti efficaci di prevenzione dei fenomeni di illegalità.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto positivamente dell'approccio onnicomprensivo dell'intervento del Ministro.

Fa presente, peraltro, che il fenomeno del caporalato potrebbe a suo avviso essere represso anche con una corretta applicazione delle leggi già in vigore: i fattori problematici si rinvergono non in lacune normative ma nell'assenza di soluzioni alternative al ricorso al sistema del caporalato per la raccolta agricola in determinati contesti.

Riterrebbe indispensabile un intervento differenziato per tipologia di impresa e di condizioni di riferimento, poiché l'applicazione di indici di congruità uniformi rischierebbe di penalizzare, paradossalmente, proprio le imprese più efficienti dal punto di vista tecnologico, che impiegano un minor numero di manodopera.

Osserva infine che una tempistica ravvicinata delle comunicazioni sui lavoratori al sistema UNIEMENS costituirebbe un ulteriore onere amministrativo burocratico per le aziende del comparto primario.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rileva che il fenomeno del caporalato costituisce un aspetto estremamente preoccupante di un comparto agricolo, quale quello italiano, che presenta anche aspetti di assoluta modernità e aggiornamento tecnologico, come da ultimo dimostrato dalla positiva esperienza di Expo 2015.

Occorre pertanto agire su tale versante con obiettività e pragmaticità, reprimendo le condotte illecite con un equipollente effetto di tutela delle imprese agricole che agiscono nella piena legalità.

Nel merito dei provvedimenti in discorso, ritiene indispensabile agire proprio sul versante normativo, laddove la formulazione eccessivamente stringente dell'articolo 603-*bis* del codice penale non ne ha consentito sinora l'applicazione. Inoltre, un intervento sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, anche dal punto di vista dell'articolazione territoriale, potrebbe costituire un passaggio decisivo.

Ferma restando l'esigenza di evitare di gravare le aziende agricole di eccessivi oneri burocratici, ritiene tuttavia che l'integrazione delle banche dati e del patrimonio informativo in possesso delle pubbliche amministrazioni in materia di lavoro costituisca un sostrato indispensabile per l'effettuazione dei necessari controlli su di un segmento delicato di impiego.

Il ministro MARTINA ritiene che giungere sollecitamente alla definizione di un intervento normativo in materia di caporalato, nell'imminenza dell'avvio della stagione di raccolta, costituirebbe un segnale molto importante per il Paese.

Ribadisce l'intendimento di fondo del proprio Dicastero ma anche di tutto l'Esecutivo di sviluppare gli strumenti già individuati ed esistenti per la regolazione del mercato del lavoro in agricoltura per renderli più efficaci nel contrasto alle condotte illecite, pur nella consapevolezza che l'attenzione sul punto dovrà sempre essere massima.

Sul fronte penale, le modifiche testé prefigurate alla fattispecie di sfruttamento illecito del lavoro costituiscono il primo significativo segnale in tal senso.

Per quanto concerne gli indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola, fa presente che disposizioni del disegno di legge governativo tendono a coinvolgere più soggetti nella definizione di indici di coerenza del comportamento aziendale.

Con riferimento alle comunicazioni al sistema UNIEMENS, ferma restando l'invarianza della periodicità dei pagamenti, fa presente che per il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo occorre una scansione temporale più ravvicinata, come avviene anche per gli altri settori produttivi, proprio per reprimere condotte di abusivismo, senza alcuna compromissione delle specificità dell'agricoltura.

Quanto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, osserva che il maggiore interscambio informativo tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni costituisce un passaggio indispensabile per un monitoraggio agevole degli indicatori e rappresenta, pertanto, un aspetto determinante per l'assetto del settore pubblico.

Ricorda, infine, che è in via di ultimazione un accordo tra Ministeri competenti ed enti locali e organizzazioni di assistenza proprio per l'accompagnamento del lavoro stagionale.

La presidente PIGNEDOLI, prendendo atto dell'esigenza ampiamente condivisa di concludere sollecitamente l'esame dei disegni di legge in titolo e della definizione delle posizioni in merito alle modifiche da introdurre, propone di individuare sin d'ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2217. Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2217 per giovedì 9 giugno, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti di Assofertilizzanti-Federchimica sull'atto comunitario n. COM (2016) 157 definitivo (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE) è stata consegnata della documentazione, che

sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocati per domani, giovedì 26 maggio, non avranno più luogo. Al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 263

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria**241^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Bellanova e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 19.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Bellanova e la invita a svolgere il suo intervento.

La vice ministro BELLANOVA interviene per chiarire le ragioni del parere favorevole che il Governo ha già espresso nella giornata di ieri sull'emendamento dei relatori 19.0.100. Tale emendamento, che giudica molto importante, è volto a superare le lacune e le criticità applicative dell'articolo 24-*bis* del decreto legge n. 83 del 2012, recante disposizioni in materia di delocalizzazione dell'attività di *call center*, con particolare riferimento alla mancata indicazione delle autorità competenti a ricevere le comunicazioni relative e a comminare le sanzioni.

Poiché tale articolo, come segnalato da diverse amministrazioni, si è dimostrato sostanzialmente inapplicabile, la proposta dei relatori provvede a individuare i soggetti cui debbono essere indirizzate le comunicazioni concernenti le delocalizzazioni di attività di *call center* in un Paese che non sia membro dell'Unione europea. Inoltre, viene precisata la portata della sanzione per il mancato rispetto dei medesimi obblighi di comunicazione e viene individuato il titolare del potere sanzionatorio. Chiarisce poi, richiamando l'orientamento conforme dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, del Ministero del lavoro e del Ministero dello sviluppo economico, il significato della locuzione «Paesi esteri» secondo un'interpretazione conforme ai principi del diritto comunitario.

Evidenzia la delicatezza della materia, visto che la delocalizzazione dell'attività di *call center* ha riflessi non solo sul numero di posti di lavoro del settore, ma anche sulla sicurezza dei dati e delle informazioni relative ai consumatori che si rivolgono a tale servizio. L'emendamento, a suo parere, mira a contemperare l'esigenza di tutela dei dati personali degli utenti e la tutela dell'occupazione in Italia, disincentivando la delocalizzazione in Paesi extra UE, con il necessario rispetto del principio di libertà di stabilimento.

Quanto al tema degli incentivi alle aziende che delocalizzano, evidenzia che la normativa contenuta nella legge n. 407 del 1990, richiamata dal citato articolo 24-*bis*, prevedeva agevolazioni contributive a favore di aziende che assumevano determinate categorie di lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno; tale normativa è peraltro ormai superata da successivi interventi legislativi, che hanno disciplinato la materia delle agevolazioni e degli incentivi alle assunzioni con riferimento all'intero territorio nazionale. Conclude sottolineando che l'emendamento non è volto a contrastare la delocalizzazione, ma a garantire le informazioni necessarie sulle delocalizzazioni stesse e ad assicurare un efficace apparato sanzionatorio per le violazioni della normativa.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur ringraziando il vice ministro per il suo contributo alla discussione, ritiene che i dubbi sollevati nel corso della seduta precedente non siano ancora stati fugati. Sottolinea l'importanza di tutelare un preminente interesse nazionale, quello della tutela dell'occupazione in Italia; l'emendamento dei relatori al riguardo è carente, poiché consente che anche un'azienda che delocalizza all'estero, purché nell'ambito dell'Unione europea, possa godere di incentivi all'occupazione. Giudicherebbe con altra opinione la norma se con il processo di unificazione europea si fosse conseguita un'omogeneità in termini di regime fiscale generale (fatta salva una disciplina speciale per alcune zone particolarmente svantaggiate). Tuttavia, poiché, come è noto, in Europa ci sono diversi regimi fiscali per le imprese (alcuni molto favorevoli, come, per esempio, in Irlanda), ritiene che la norma possa avere l'effetto di incentivare la delocalizzazione.

In conclusione, precisa che condivide l'emendamento dei relatori fino al comma 2 compreso.

Il presidente MUCCHETTI esprime, a sua volta, il proprio favore sul testo fino al comma 2 compreso; quanto agli incentivi, poiché la disciplina richiamata è ormai superata, come riferito dalla Vice Ministro, chiede quale sia la *ratio* di intervenire modificandola. Inoltre, domanda se vi sia mai stata contestazione da parte degli organismi europei relativamente all'articolo 24-*bis* del decreto legge n. 83 del 2012 e se siano state individuate specifiche aziende che, in situazione di difficoltà, potrebbero beneficiare delle misure contenute nell'emendamento.

La vice ministro BELLANOVA, lamentando la mancanza di tempo per poter rispondere diffusamente a tutte le domande poste, a causa di un imminente impegno presso l'altro ramo del Parlamento, si dichiara comunque disponibile intervenire nuovamente, eventualmente in altra sede, sul tema dei *call center*.

In risposta ai quesiti dei senatori, precisa che nessun *call center* italiano ha delocalizzato in Irlanda, mentre alcune aziende hanno delocalizzato in Albania e nei Paesi del Far East, con l'obiettivo di usufruire, non di contributi, ma di un costo del lavoro molto più basso. Dopo aver ricordato la norma del nuovo codice degli appalti che ha segnato il superamento del criterio del massimo ribasso nell'assegnazione della gara, a favore di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, informa che per quanto a sua conoscenza, l'Unione europea non ha mai contestato le previsioni dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83.

Invita infine i senatori a considerare l'importanza di una approvazione sollecita dell'emendamento dei relatori 19.0.100, tenuto anche conto del rischio di ulteriori delocalizzazioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, in cui è molto difficile assicurare la tutela dei dati personali. Ferma restando la preferenza del Governo per l'approvazione dell'emendamento 19.0.100 nel suo testo integrale, anticipa comunque che se la Commissione riterrà di espungere dal testo il comma 3, il Governo esprimerà lo stesso un parere favorevole, giudicando di preminente importanza i suoi primi due commi, assolutamente necessari per consegnare al Paese una legislazione efficace, così come chiedono anche i lavoratori del settore che manifestano davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) condivide la *ratio* dell'emendamento. Chiede tuttavia se non sia più opportuno affidare i controlli alla polizia postale o alla guardia di finanza.

Il presidente MUCCHETTI, ringrazia la Vice Ministro per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e, alla luce del suo intervento, ipotizza la possibilità di riformulare l'emendamento eliminando i commi 3 e 4 dell'articolo 19-*bis* proposto con l'emendamento 19.0.100.

Il relatore TOMASELLI (PD) condivide il giudizio della vice ministro sulla grande importanza dei commi 1 e 2, che fanno riferimento ai controlli e alle sanzioni.

Quanto al comma 3, ritiene che la sostituzione delle parole: «Paese estero» con le altre: «Paese che non sia membro dell'Unione europea» vada mantenuta per garantire l'adeguamento alla normativa comunitaria. Inoltre paventa il rischio che una sua espunzione dal testo possa condurre all'apertura di una procedura di infrazione per aiuti di Stato. Ritiene quindi opportuno non modificare l'emendamento in esame.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) condivide la posizione del relatore e ribadisce la domanda posta poco prima sulla titolarità del soggetto che deve svolgere materialmente i controlli.

La senatrice VALDINOSI (PD) esprime grande apprezzamento per l'intervento della Vice Ministro, che ha chiarito la portata e le finalità dell'emendamento dei relatori ed evidenziato il cambiamento del regime dei contributi per le assunzioni. Giudica quindi necessario il mantenimento del suo comma 3 al fine di adeguarsi ai già ricordati obblighi comunitari, tra i quali richiama il principio di non discriminazione, paventando altrimenti il rischio di possibili procedure di infrazione.

Il senatore ASTORRE (PD) ribadisce quanto già dichiarato nella seduta precedente, ossia che l'emendamento dei relatori, oltre a salvare numerosi posti di lavoro, conforma la normativa vigente al principio di libertà di stabilimento. Sottolinea comunque l'anomalia relativa alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83, che tuttavia nei quasi quattro anni di vigenza non è mai stata oggetto di osservazioni da parte degli organismi comunitari.

Il presidente MUCCHETTI, in merito al tema degli aiuti di stato e degli incentivi alle assunzioni, ricorda le parole della Vice Ministro relativamente alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 e alla legge n. 407 del 1990, mai contestata dall'Unione europea, e successivamente modificata. La valutazione circa la configurabilità o meno di aiuti di Stato per le decontribuzioni di cui si tratta va compiuta alla luce dell'applicazione della normativa alle assunzioni in Regioni svantaggiate. Osserva peraltro che la modifica normativa, che consente tale decontribuzione sull'intero territorio nazionale, ha mutato il quadro di riferimento. Si sofferma poi sul contenuto del provvedimento prescrittivo del Garante della *privacy*, nella parte in cui parla di «maggior onere connesso al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 24-bis» sopra citato.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) apprezza la chiarezza della vice ministro e condivide l'importanza della parte dell'emendamento relativo ai controlli e alle sanzioni. Poiché a suo parere

sono in gioco preminenti interessi nazionali, invita a non preoccuparsi preventivamente di eventuali censure comunitarie in un momento in cui nell'Unione europea si stanno rafforzando le tutele nazionali, quasi sempre a favore dei Paesi più forti economicamente, a discapito di una visione comunitaria.

Conferma la sua richiesta di riformulazione dell'emendamento con l'espunzione dei commi 3 e 4.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) invita a distinguere tra la libertà di impresa, la libertà di stabilimento e la previsione di un sistema di incentivi, che non necessariamente porta alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ricorda poi la portata della legge n. 407 del 1990 e anche i casi di aziende che hanno goduto di incentivi non dovuti.

Secondo il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) non si può condizionare la valutazione della norma alla circostanza della sua mancata applicazione in passato: occorre infatti considerare la sua applicazione futura. In questa prospettiva, condivide l'opportunità, al fine di tutelare i posti di lavoro in Italia e le aziende che vogliono rimanere nel Paese, di modificare l'emendamento con l'eliminazione dei commi 3 e 4.

Il presidente MUCCHETTI ipotizza una riformulazione del comma 4, volta a superare le criticità emerse.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) invita i colleghi a considerare la delicatezza della materia e il rischio relativo al mancato adeguamento alla normativa comunitaria.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) condivide l'esigenza di tutelare i posti di lavoro del settore dei *call center*, ma esprime perplessità sui commi 3 e 4 dell'emendamento, manifestando il proprio favore sulla proposta di riformulazione avanzata dal Presidente.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a valutare l'opportunità di procedere al voto per parti separate.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) dopo aver ribadito la sua contrarietà a una riformulazione dell'emendamento 19.0.100, si dichiara non contrario alla votazione per parti separate.

Il senatore RUVOLO (*AL-A (MpA)*) giudica positivamente la posizione del Governo e reputa quindi necessario approvare l'emendamento al più presto, anche per dare un segnale ai lavoratori che manifestano davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico. Riporta l'esperienza del suo territorio, che ha visto l'insediamento, grazie alla previsione di specifici incentivi, di attività di *call center*, per i quali purtroppo sono

attualmente previsti numerosi licenziamenti e procedure di mobilità. Invita a facilitare l'opera del Governo in materia e a non soffermarsi su questioni che giudica di scarso rilievo, e che potranno essere riconsiderate durante la discussione da parte dell'Assemblea; conclude manifestando l'intendimento di votare l'emendamento 19.0.100 in ogni sua parte.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce la sua richiesta di votare per parti separate e invita i colleghi a valutare anche gli aspetti legati alla convenienza per un imprenditore di delocalizzare all'estero. Conferma l'opportunità di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 19-*bis* proposto dall'emendamento.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ricorda il giudizio negativo che da sempre la Lega Nord ha espresso sul fenomeno delle delocalizzazioni; dichiara quindi il proprio favore per una votazione per parti separate e che in tal caso il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole sui commi 1 e 2 e di astensione sui commi 3 e 4.

Giudica poi opportuno, contrariamente a quanto detto dal senatore Ruvolo, che la Commissione definisca subito una normativa che non lasci spazio a dubbi, senza rinviare alla discussione in Assemblea eventuali correzioni.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), nel condividere la posizione del relatore, sottolinea l'importanza di adeguare le norme nazionali alle prescrizioni europee, senza furbizia alcuna, anche per evitare eventuali procedure di infrazione, che costerebbero molto al Paese. Preannuncia il voto favorevole del gruppo PD all'emendamento 19.0.100 in ogni sua parte.

Si passa alle votazioni.

Il presidente MUCCHETTI ricorda i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri sui subemendamenti all'emendamento dei relatori 19.0.100.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha risposto a una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), il sottosegretario GENTILE conferma il parere favorevole del Governo su tutte le parti dell'emendamento 19.0.100.

Il senatore ASTORRE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.100/1 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata nella seduta del giorno precedente dal relatore.

Il subemendamento 19.0.100/1 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto ai voti e approvato.

I subemendamenti 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, si procede quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 19.0.100.

Il presidente MUCCHETTI pone ai voti la prima parte dell'emendamento 19.0.100 dei relatori, fino al comma 2 compreso, come modificata dall'approvazione del subemendamento 19.0.100/1 (testo 2).

La Commissione approva.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime compiacimento per l'unanimità registrata su questa prima parte dell'emendamento.

La seconda parte dell'emendamento 19.0.100, comprendente il solo comma 3, posto ai voti, è approvata.

Anche la terza parte dell'emendamento 19.0.100, comprendente il solo comma 4, posta ai voti, è approvata.

Infine, previa dichiarazione di astensione dei senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), GIROTTI (*M5S*), PELINO (*FI-PdL XVII*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*), il presidente MUCCHETTI pone ai voti l'emendamento 19.0.100 – come subemendato – nel suo complesso, che viene approvato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) presenta, anche a nome dell'altro relatore, Luigi Marino, l'emendamento 52.0.400, in materia di autoservizi pubblici non di linea, come pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento che i relatori hanno appena presentato sia fissato alle ore 12 di mercoledì 9 giugno.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, soffermandosi, in primo luogo, sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia: si tratta del Fondo già previsto dalla legge di stabilità 2016, che lo collocava nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Dopo aver richiamato le finalità del Fondo, sottolinea come ad esso affluiscono le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica (anche digitale), incluse quelle del Fondo straordinario per gli interventi dell'editoria; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota – fino all'importo massimo di 100 milioni in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di tre tipologie di soggetti: i concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; le società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione, le quali svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa *Internet*.

Riferisce quindi sulla delega conferita al Governo con l'articolo 2 e sulle disposizioni, recate dal successivo articolo 3, che disciplina i contributi alle imprese editrici, un ambito oggetto anche della delega di cui all'articolo 2. Tale disciplina, che si applica a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si stabilisce inoltre la soppressione della vigente riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

Illustra quindi altre disposizioni contenute nel disegno di legge: l'articolo 4 prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico; l'articolo 5 interviene sulla legge che disciplina l'ordinamento della professione di giornalista, e in particolare sull'uso del titolo e sull'esercizio della professione di giornalista, nonché sull'iscrizione nell'albo professionale. Infine, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di punti vendita esclusivi, mentre l'articolo

7 contiene disposizioni volte al coordinamento della legislazione vigente a seguito dell'entrata in vigore del disegno di legge.

Segnala, quindi, alcuni profili a suo giudizio problematici.

In primo luogo, rileva come la disciplina istitutiva il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione configuri uno strumento economico alimentato sia da risorse certe sia da risorse il cui contributo non è al momento accertabile: ciò potrebbe determinare un fattore di incertezza per il sistema dell'industria dell'editoria. Le misure certe ammontano a 201 milioni di euro circa per l'anno 2016, 179 milioni di euro per il 2017 e 178 milioni per l'anno 2018.

Per quanto riguarda le risorse al momento non accertabili, il primo contributo riguarda il cosiddetto contributo di solidarietà previsto al comma 2, lettera *d*) dell'articolo 1, che presenta una duplice criticità: la prima concerne l'irrisorietà dell'ammontare che potrebbe confluire al fondo da questa misura, ove si abbia a mente il reddito fiscale dichiarato all'Agenzia delle Entrate dai soggetti di cui alla stessa lettera *d*). Il secondo elemento di criticità riguarda la mancata definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo, nonché l'assenza di un provvedimento regolamentare con il quale dovrebbero essere meglio individuati i soggetti passivi del contributo e il meccanismo per la sua determinazione. Più in generale, la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo può portare all'esclusione dalla contribuzione delle grandi multinazionali operanti nel mercato della pubblicità *online*.

In sostanza, la norma così delineata rischia di rivelarsi inutile, per l'esiguità delle risorse in tal modo destinate a confluire nel Fondo; d'altra parte, se così non fosse – ossia se il gettito fosse invece consistente – la misura sarebbe discutibile in quanto suscettibile di sottrarre risorse al settore dell'editoria, che al contrario si intende sostenere. Pertanto sarebbe, a suo giudizio, da valutare la soppressione del contributo o, quantomeno, una sua più puntuale definizione, con l'esclusione di quei soggetti che direttamente (imprese editrici di giornali) o indirettamente (concessionarie pubblicità della stampa) assicurano un flusso di risorse al settore dell'informazione giornalistica.

In ogni caso, si chiede se non sia possibile prevedere che i contributi gravino su altre attività, quali, per esempio, le sponsorizzazioni o gli abbonamenti.

Più in generale, osserva come i meccanismi di sostegno all'editoria delineati dalla legislazione più risalente – nel cui solco si colloca l'iniziativa in esame – si indirizzassero a imprese editrici minori, a diffusione locale o i cui prodotti sono destinati a platee limitate; nella attuale situazione di grave crisi del settore – che coinvolge anche imprese editrici di giornali di maggiori dimensioni, emittenti televisive, in breve, la grande industria dell'informazione – occorre approntare strumenti idonei a fronteggiare le difficoltà in essere. In questa prospettiva, e facendo tesoro dell'esperienza di altri Paesi, come gli Stati Uniti d'America, egli riterrebbe utile prevedere una misura di defiscalizzazione delle donazioni alle imprese del settore, ove non diano diritto ad alcuna forma di remunerazione.

Tale misura potrebbe trovare idonea copertura degli oneri con l'introduzione di una tassazione che gravi sulle grandi multinazionali operanti nel settore, in senso lato, informatico: il gettito derivante dalla cosiddetta «*Google tax*», che egli propone da tempo, potrebbe cioè essere destinato, per una sua quota consistente, a sostenere le imprese di quotidiani e periodici, anche a carattere telematico, nonché ad emittenti radiotelevisive, anche a carattere locale.

Il secondo contributo che alimenta il Fondo è connesso all'eventuale gettito che deriverà all'erario dalla riscossione del canone Rai; trattandosi di un importo – seppur ipotetico – comunque rilevante (fino ad un massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per tre anni) si dovrebbe chiarire il meccanismo sulla base del quale tali risorse andrebbero a confluire nel fondo, garantendo anche una maggiore trasparenza e concorrenza delle contribuzioni pubbliche al sistema dell'editoria.

Sempre in merito all'articolo 1, che individua nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero dello Sviluppo Economico i soggetti pubblici che gestiranno il Fondo, osserva che la confluenza dei contributi diretti e di quelli indiretti pone problemi circa la ripartizione tra i diversi interventi demandata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio. Appare pertanto opportuno prevedere esatti e puntuali criteri di ripartizione del Fondo, al fine di garantirne la necessaria ed equilibrata copertura, anche in questo caso in una logica di trasparenza e concorrenza delle erogazioni. Sarebbe inoltre opportuno fissare un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio di riparto delle risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, anche al fine di offrire elementi di certezza utili per la programmazione delle attività delle imprese. Occorre poi prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione di tali finanziamenti, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, segnala come alcuni criteri qualificanti l'accesso al fondo, come quelli legati ai progetti di «convergenza multimediale», andrebbero meglio specificati nella loro portata effettiva.

Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva preliminarmente che esso conferisce una delega molto vasta, assegnando all'esecutivo un ampio margine discrezionale su aspetti fondamentali del sistema dell'editoria e dell'informazione, esprimendo perplessità in merito alla scelta di disciplinare una materia così delicata attraverso una legge delega. Se è vero che il pluralismo, inteso sia come pluralità delle fonti che come libertà del cittadino di ricercare e ricevere notizie e opinioni, è materia delicata e qualificante del sistema democratico, parrebbe più opportuno che fosse il Parlamento a discutere quali sono i criteri che rappresentano un arricchimento del pluralismo e che determinano quindi la possibilità di accedere a un contributo pubblico ad esso specificatamente dedicato. Più in particolare, vi sono alcuni aspetti specifici della delega che andrebbero meglio chiariti: in particolare, segnala come nel comma 1 non sia presente alcun riferi-

mento alla previsione di misure di sostegno agli ammortizzatori sociali di settore, come invece previsto dall'art. 1, comma 261 della legge n. 147 del 2013, istitutiva del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. Inoltre, sempre al comma 1, andrebbe meglio specificato cosa si intenda per «progetti innovativi nell'ambito dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione». Al comma 2, lettera *a*), si prevede il requisito dell'unicità dell'attività informativa autonoma e indipendente, che mal si concilia con alcune tipologie di beneficiari del contributo (enti senza fini di lucro che, nella maggior parte dei casi, esercitano altre attività). Andrebbe pertanto previsto (al suo numero 2) l'accesso ai contributi non solo agli enti senza fini di lucro, ma anche alle imprese editrici interamente possedute da tali enti senza fini di lucro. Alla luce delle considerazioni espresse, sarebbe opportuno dunque modificare le parole «le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale» con le parole «le imprese editrici che esercitano un'attività informativa». Inoltre, per quanto riguarda il medesimo comma 2, lettera *a*), numero 3), la modifica ora proposta per il numero 2), renderebbe possibile la trasformazione (nei tre anni di moratoria) di tali imprese in imprese interamente possedute da enti senza fini di lucro di cui al richiamato numero 2), assicurando in tal modo la continuità dell'accesso alla contribuzione.

Alla lettera *b*), sarebbe opportuno valutare l'ipotesi di escludere le testate edite dalle associazioni dei consumatori dall'accesso ai contributi (al pari di quanto previsto per le testate organo di partito): tali testate potrebbero eventualmente essere finanziate con fondi per la tutela dei consumatori e non con fondi destinati all'editoria. Per quanto concerne la lettera *c*), invece, andrebbe chiarito, per evitare fraintendimenti non voluti, che l'esclusione operata dal titolo si riferisce alla contribuzione diretta e non alle altre forme di sostegno previste (investimenti, ristrutturazioni, etc.). Alla lettera *d*), occorre sottolineare che il rispetto dei contratti collettivi è requisito essenziale per tutte le aziende di settore: a questo proposito segnala l'opportunità di fare riferimento «ai contratti collettivi» e non «al contratto collettivo», vista la vigenza di più contratti collettivi (giornalisti, poligrafici e dirigenti). Sempre alla lettera *d*), al punto 3) si prevede un obbligo dell'edizione digitale che appare discutibile, in quanto discriminatoria della edizione su carta, mentre al punto 5) andrebbero sostituite le parole «lesiva dell'immagine e del corpo della donna» con le parole «lesiva dell'immagine e del corpo della persona», perché le discriminazioni di questo tipo riguardano sia l'uomo che la donna, come del resto i minori. Alla lettera *g*) sembra prefigurarsi un meccanismo di verifica dei criteri affidato a enti al di fuori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarebbe opportuno definire meglio, individuando, ad esempio, di quali enti si tratta.

Per quanto concerne la lettera *l*), la sospensione delle consegne è lo strumento (riconosciuto anche dall'Accordo nazionale sottoscritto dai sindacati dei giornalisti) cui si fa ricorso in caso di morosità nel pagamento delle forniture o in caso di altre forme di inadempimento contrattuale da parte delle rivendite. Vietare espressamente per legge le «sospensioni

arbitrarie» significa mettere in discussione il diritto di interrompere il flusso delle consegne, relegando editori e distributori in una posizione di debolezza contrattuale. Il sistema di vendita si articola in punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Questi ultimi, in molti casi contribuiscono, con servizi o prestazioni aggiuntive richieste dagli editori e dai distributori locali, a garantire la messa in vendita di quotidiani e periodici (in aggiunta alle altre merci che per gli stessi rappresentano la principale attività commerciale), distribuiti comunque con notevoli sforzi economici dagli editori. Pare pertanto opportuna la soppressione di quelle disposizioni che introducono elementi di rigidità e di confusione nella disciplina della vendita di quotidiani e periodici riguardanti la sospensione «arbitraria» delle consegne nonché la norma su servizi e prestazioni aggiuntive. Sempre alla lettera l), numero 2), si presenta il rischio concreto che il concetto di «assortimento illimitato» di prodotti non editoriali sia interpretato come facoltà di «occupazione senza limiti» degli spazi espositivi della rivendita dedicati al prodotto editoriale. L'Accordo nazionale citato prevede l'impegno dei rivenditori di «riservare gli spazi espositivi della struttura di vendita esclusivamente alle pubblicazioni in coerenza con le normative vigenti», impegno che rischierebbe di perdere ogni consistenza. Pertanto sarebbe necessaria al numero 2) della lettera l) l'introduzione di una disposizione volta a conservare, per i prodotti editoriali, la prevalenza della superficie espositiva delle edicole.

Infine, alla lettera n), appare preferibile una immediata operabilità dell'incentivazione con una disposizione di legge che indichi precisamente gli interventi (destinatari e risorse), lasciando a decreti attuativi l'individuazione delle modalità operative. Inoltre, andrebbero previste iniziative di promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione (giovani e pensionati). Si segnala che forme di sostegno della domanda, ancorché parziali, erano previste nel testo originario del disegno di legge.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, nel principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti dovrebbe essere precisato che tale intervento potrà essere attuato facendo salve le istanze già presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 90 del 2014.

L'articolo 6 interviene sull'obbligo dell'edicolante di assicurare parità di trattamento alle diverse testate, creando peraltro una paradossale disparità tra punti di vendita non esclusivi ed esclusivi: solo a questi ultimi, che per legge «effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici», verrebbe incomprensibilmente consentito di rendere in qualsiasi momento il prodotto editoriale di seconda immissione (sul totale della fornitura rappresenta per gli editori, specie di periodici e dispense, una parte consistente e con buone possibilità di vendita) o ritenuto, a giudizio inappella-

bile dell'edicolante, irregolare. Sarebbe pertanto opportuna la soppressione del suddetto articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

Art. 19.

19.0.100/1 (testo 2)

DI BIAGIO, ASTORRE

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, alla lettera a), capoverso «2.», dopo le parole: «Qualora un soggetto» inserire le seguenti: «così come definito al comma 1».

Art. 52.

52.0.400

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicurano agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

- b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni *standard* tecnologici;
- c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;
- d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
- e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;
- f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria**238^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che sono pervenute documentazioni relative all'atto del Governo n. 296 (sistema di informazione del mercato interno), nonché sui disegni di legge n. 2233 e 2229 (lavoro autonomo) che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che in tale occasione il relatore Berger, dopo aver esposto i contenuti del provvedimento, aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono in senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice PEZZOPANE (*PD*); in senso contrario si pronuncia invece il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*).

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) rileva che la complessità della materia e del testo stilato dalla relatrice richiedono un approfondimento adeguato, non consentendo una pronuncia da parte della Commissione nella seduta odierna.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) fa osservare che il tema è noto e ad esso sono state dedicate più sedute; un programma di audizioni ha consentito inoltre l'approfondimento dei punti di maggiore complessità. Si dichiara comunque disponibile a valutare l'accogliibilità nel testo del parere di ogni considerazione avanzata nel dibattito odierno.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime analogha posizione, ricordando altresì che fin dall'incardinamento dell'atto è stato chiarito il termine a disposizione per l'espressione del parere. Fa inoltre osservare che su analogo argomento la Commissione ha già esaminato l'Atto comunitario COM (2016) 128 DEF, su cui ha espresso una risoluzione favorevole con osservazioni (Doc. XVIII, n. 125). Sottolinea che né in questo caso, né mai in passato, è stata operata alcuna forzatura del dibattito, ma che è doveroso che la Commissione si esprima nel tempo dato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che le osservazioni contenute nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice andrebbero trasformate in altrettante condizioni. Segnala altresì la necessità di porre una partico-

lare attenzione al personale di volo o comunque operante nel comparto aereo, che presenta delicate peculiarità.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) interviene a confermare l'espressione della proposta di parere già formulata, che correttamente a suo avviso propone alcune osservazioni sul testo. Nota altresì che nell'atto non esiste alcun riferimento al personale di volo.

Concorda il senatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), osservando che, pur se assai rilevante, il tema proposto dalla senatrice Catalfo non si riferisce a fattispecie integranti distacco dei lavoratori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta che l'Atto di Governo in esame dia luogo a inutili appesantimenti burocratici, sottolineando la necessità di distinguere tra settori a rischio e ambiti meno problematici, con specifico riferimento a quelli specializzati. Anche l'osservazione finale contenuta nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice, in cui si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento, con riferimento a talune imprese, degli oneri previsti, risulta assai poco stringente e dovrebbe semmai integrare una vera e propria condizione. Ogni richiesta o sollecitazione ai fini di una autentica semplificazione burocratica risulta altrimenti del tutto velleitaria.

La senatrice CATALFO (*M5S*) insiste che la dizione dell'articolo 1, comma 1, relativa al campo di applicazione del decreto legislativo può riguardare anche il personale di volo.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la fattispecie del distacco dei lavoratori è codificata e che l'atto in esame intende unicamente disciplinare le modalità di tutela dei lavoratori interessati. La fattispecie, largamente utilizzata nella dimensione transnazionale, è invece più contenuta in quella nazionale; in questo senso, le imprese italiane si avvalgono fortemente del distacco di propri lavoratori. Si tratta dunque di una regolazione a maggior tutela del lavoratore; le esigenze manifestate dal senatore Berger non sono invece tipiche unicamente delle regioni transfrontaliere. Le osservazioni sulla semplificazione amministrativa dovranno dunque contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, di non appesantire le imprese con inutili passaggi burocratici.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma le proprie perplessità.

La senatrice MANASSERO (*PD*) giudica assai importante mantenere un livello che consenta da un lato la tutela dei lavoratori e dall'altro quella dell'economia delle aziende, identificando il miglior equilibrio possibile

tra adempimenti burocratici e controlli, eventualmente ricorrendo alla strumentazione informatica.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) segnala semmai l'opportunità di invitare il Governo ad una maggiore attenzione ai lavoratori del settore dell'edilizia, dell'autotrasporto e della logistica, suggerendo l'inserimento di tale previsione nel testo del parere.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si sofferma sull'opportunità di tutelare adeguatamente i dipendenti delle compagnie *low cost* rispetto a lavoratori che svolgono le stesse mansioni per le altre compagnie aeree.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ricorda che già in altra occasione si era segnalata l'opportunità di approfondire adeguatamente le problematiche riguardanti il personale marittimo, caldeggiando una ripresa della questione. In merito al provvedimento in esame, propone di sostituire all'articolo 1, al comma 1 la locuzione «altra unità produttiva» con «altro ufficio», al fine di superare le criticità evidenziate nel corso del dibattito in merito al settore del trasporto aereo.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) non concorda con la proposta del senatore Puglia, ritenendola non congrua rispetto all'ambito di applicazione della direttiva.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) mette quindi ai voti la proposta di parere testé formulata.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) propone alla Commissione di adottare il disegno di legge n. 2233 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE relatore propone altresì di fissare a mercoledì 8 giugno alle ore 16 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che il termine, apparentemente ampio, risulti tuttavia insufficiente in considerazione del forte impegno di tanti parlamentari in relazione al prossimo svolgimento delle consultazioni amministrative in numerose ed importanti città italiane.

Dopo un dibattito, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 9,30 di lunedì 13 giugno.

Il PRESIDENTE relatore dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ICHINO (*PD*) nel soffermarsi in particolare sul disegno di legge n. 2233, ne sottolinea il grande rilievo, plaudendo alla circostanza che finalmente il legislatore intervenga a dettare norme di protezione nell'area del lavoro autonomo, tradizionalmente considerata come meno bisognosa di tutele. Si tratta di un pregiudizio, a maggior ragione perché esistono rapporti di lavoro subordinato che hanno caratteristiche comuni a quello autonomo, possibilità di alternanze temporali tra l'una e l'altra forma e rapporti che hanno caratteristiche di agilità, ma sono classificati come subordinati. Occorre però porre grande attenzione alla nuova disciplina: alcune disposizioni del provvedimento rappresentano una grande opportunità, mentre di altre si stenta ad individuare lo stesso contenuto pratico, oppure si limitano a ripetere norme già vigenti. Il disegno di legge va innanzitutto criticato, sotto il profilo della tecnica legislativa, per la sua eccessiva lunghezza, anche perché molte delle disposizioni non meriterebbero di essere inserite in questo contesto. Tutti auspicano una semplificazione della disciplina, mentre in questo caso si riscontra un eccesso di normazione rispetto alle pratiche conseguenze. Egli esprime dunque apprezzamento per i contenuti dell'articolo 3, in materia di clausole e condotte abusive, ritenendo necessario un congruo preavviso nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo abbia carattere di durata. Analogamente esprime con riferimento all'articolo 4, in materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore, e all'articolo 5, riguardante la deducibilità delle spese di formazione e l'accesso alla formazione permanente. Avanza invece forti perplessità sull'articolo 7, riguardante la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, ritenendo la fattispecie dell'ap-

palto inapplicabile al lavoro autonomo. Replicando ad una osservazione del Presidente relatore, il quale ritiene che la disposizione si riferisca a lavoratori autonomi operanti nella fase progettuale, egli sottolinea che in tal caso non ci si trova di fronte ad un appalto, bensì ad una commessa, potendosi la fattispecie giuridica dell'appalto applicare unicamente all'imprenditore. Egli critica inoltre la disposizione dell'articolo 13, comma 2, in materia di lavoro agile, ritenendo che la lettera *b*), riguardante la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, integri un contenuto tipico del rapporto di lavoro autonomo e che l'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali, di cui alla lettera *c*), risulti del tutto irrilevante ai fini della normazione in questione. D'altro canto, a suo avviso, l'intero articolo 13 si limita a ribadire una disciplina già vigente ed ha un contenuto che rasenta l'ovvietà. Ritiene inoltre incomprensibile la formulazione e l'oggetto dell'articolo 14, in materia di forma dell'accordo e recesso dal medesimo, e giudica superfluo l'articolo 15. Altrettanto ovvio è a suo avviso il contenuto dell'articolo 16, in materia di potere di controllo e disciplinare, il cui comma 2 è addirittura da evitare, atteso che la materia è già disciplinata dal contratto collettivo. Nulla a suo giudizio innova rispetto alla disciplina esistente l'articolo 17, in materia di protezione dei dati, custodia e riservatezza, mentre l'articolo 18, in tema di sicurezza sul lavoro andrebbe evitato, in quanto finisce con l'aggiungere ulteriore e inutile documentazione cartacea. Del pari inutile rispetto alla disciplina già esistente è il contenuto dell'articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali e dell'articolo 20, in tema di contrattazione collettiva.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il senatore Ichino, esprimendo apprezzamento per le considerazioni da lui svolte.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede delucidazioni in ordine all'applicazione concreta dell'articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni *in itinere*, al caso del telelavoro.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la prestazione lavorativa svolta dalla propria abitazione inevitabilmente ha l'effetto di ridurre il numero di incidenti *in itinere*. Rileva che in questo caso l'obbligo non è tanto orario quanto di prestazione.

Il senatore ICHINO (*PD*) richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13, in materia di lavoro agile.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva la necessità di regolare in questi casi le modalità e il luogo di svolgimento della prestazione.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) domanda chiarimenti in ordine all'applicabilità della disciplina ai rappresentanti di commercio.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) segnala la necessità di approfondire le evoluzioni delle modalità della prestazione, che sono in continuo mutamento, sottolineando che l'agilità sostanzia anche una maggiore autonomia nello svolgimento della prestazione stessa. L'affermazione del telelavoro in Italia non è avvenuta, in ragione della pesante regolamentazione del settore; il disegno di legge n. 2233 rievoca dunque una modalità che di fatto è già superata dalla storia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sollecita un'audizione del presidente dell'INPS Boeri a proposito delle sue dichiarazioni in ordine alle prospettive pensionistiche e all'invio delle cosiddette «buste arancioni».

Il presidente SACCONI concorda con la necessità di approfondire la questione, che riveste profili di grande delicatezza, assicurando che darà corso alla richiesta nei tempi più brevi, compatibilmente anche con la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 296**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;

valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l'individuazione dell'autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell'attuazione della disciplina in oggetto;

considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l'adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell'impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di *dumping* sociale;

preso atto delle osservazioni della 14^a Commissione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell'ambito di un appalto, come era previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.

Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un'impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell'articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro – pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese – sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.

In merito all'articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento

e di precisare se trovino applicazione gli «indici» di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, concernente il reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l'entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1. Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.

Con riferimento all'articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.

Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;

valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l'individuazione dell'autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell'attuazione della disciplina in oggetto;

considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l'adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell'impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di *dumping* sociale, come il trasporto, la logistica e l'edilizia cui deve essere prestata una specifica attenzione;

preso atto delle osservazioni della 14^a Commissione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell'ambito di un appalto, come era previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.

Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un'impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell'articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro – pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese – sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.

In merito all'articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli «indici» di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, concernente il reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l'entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1. Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.

Con riferimento all'articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.

Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

231^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALÌ. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) DE POLI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) Pamela Giacomina Giovanna ORRù ed altri. – *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) RANUCCI ed altri. – *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) SANTANGELO ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

La senatrice MORONESE (M5S) ritira l'emendamento 7.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e la rappresentante del Governo all'espressione dei pareri.

Il relatore VACCARI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.12 e 1.18. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.13, a condizione che venga riformulato nell'emendamento 1.13 (testo 2). Esprime avviso contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati.

Con riguardo alla riformulazione proposta dal relatore, il presidente MARINELLO suggerisce di inserire anche il riferimento al sisma nella Valle del Belice del 1968.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione proposta dal relatore e il suggerimento avanzato dal presidente Marinello, presentando l'emendamento 1.13 (testo 3).

Il relatore VACCARI (*PD*) e la rappresentante del Governo esprimono parere conforme sull'emendamento 1.13 (testo 3).

Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 1.2, 1.300, 1.4, 1.6, 1.8, 1.12, 1.13 (testo 3), 1.18 e 6.1 e respinte tutte le altre proposte emendative.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere valutati favorevolmente gli emendamenti a sua firma respinti, che pure sono il frutto di un approfondito lavoro istruttorio.

Il presidente MARINELLO invita i componenti della Commissione a sollecitare i rispettivi capigruppo affinché il Documento recante l'istituzione della Commissione d'inchiesta possa essere tempestivamente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente MARINELLO pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in titolo con le modifiche accolte, autorizzandolo alla relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXII*, N. 5

1.1

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sulle modalità di gestione delle risorse assegnate alle amministrazioni comunali ed agli uffici speciali per la ricostruzione per procedere all'assunzione di personale, e sul rispetto della disciplina in materia di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure relative alle medesime assunzioni; ».

1.2

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo lettera b), dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77;» inserire le seguenti: «sulla modalità di gestione delle risorse stanziate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera Cipe 20 febbraio 2015, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti;».

1.3

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sullo stato attuale di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, nonché degli interventi pianificati e realizzati attraverso le risorse stanziate con delibera Cipe 21 dicembre 2012,

n. 135 e degli interventi a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto legge 25 giugno 2008, 11.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;».

1.300

IL RELATORE

Al comma 2, dopo lettera f) con la seguente: «f) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione».

1.4

ARRIGONI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle modalità di gestione delle risorse stanziare con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;».

1.5

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «sulle modalità di utilizzo e gestione dei fondi destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di depurazione;».

1.6

ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate

nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;».

1.7

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sulla regolarità delle procedure di ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici nella città e nella provincia di L'Aquila, con particolare riferimento all'edificio sede del Comando provinciale Vigili del fuoco;».

1.8

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;».

1.9

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per verificare se la legislazione nazionale e regionale, nonché la prassi amministrativa, abbia conferito agli Enti locali rilevanti poteri che rendano difficile un controllo sul corretto e congruo utilizzo delle risorse finanziarie loro assegnate da leggi dello Stato o dalle Amministrazioni centrali;».

1.10

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per verificare, con il sostegno della Corte dei Conti, la congruità delle risorse pubbliche assegnate, ovvero se sono risultate superiori o inferiori alle necessità, ovvero se sia possibile verificare la correttezza delle stime trasmesse;».

1.11

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per comprendere se l'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziato, prevista dall'art. 2-bis, del decreto-legge di cui alla lettera b), si dimostri uno strumento efficace per una adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e di eventuali necessità;».

1.12

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per conoscere l'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;».

1.13 (testo 3)

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) per conoscere il complesso delle risorse stanziato, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto del 2012, nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1996, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia-Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni

per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche."

1.13 (testo 2)

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per conoscere il complesso delle risorse stanziato, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto del 2012, nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1996, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia-Giulia del 1976, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche».

1.13

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per conoscere il totale delle risorse registrate alla data del 31 dicembre 2015 per i seguenti processi di ricostruzione post-sismica:

- I. l'Aquila e i comuni del cratere (2009),
- II. Belice (1968),
- III. Friuli Venezia-Giulia (1976),
- IV. Irpinia (1980),

al fine di comprendere, a fronte delle singole risorse assegnate, quali siano state le strategie adottate dallo Stato, da ciascuna Regione e dai Comuni interessati per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione presenti nei rispettivi territori, ovvero per comprendere le ragioni per le quali un processo di ricostruzione derivante da un disastro naturale simile per tipologia possa concludersi in tempi brevi, come nel caso del Friuli Venezia-Giulia, o protrarsi nel tempo come nel caso de L'aquila;».

1.14

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) per verificare se il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri sia stato lo strumento legislativo più funzionale per fronteggiare con immediatezza, tempestività ed efficienza le situazioni emergenziali derivanti dal disastro naturale che hanno necessitato l'auto-rizzazione ad azioni e attività di soccorso immediate da parte dello Stato, con i relativi oneri di spesa, per l'assegnazione delle necessarie risorse umane e strumentali, per il raccordo con le amministrazioni interessate, nonché per l'avvio dei processi di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio;».

1.15

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) sull'applicazione, congruità ed efficacia della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, con particolare riferimento alle operazioni di puntellamento e messa in sicurezza degli edifici, indicando le misure più adeguate per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, la prevenzione del rischio sismico sul riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la certificazione energetica, il risparmio idrico, le condizioni igienico-sanitarie e la salubrità dell'aria, la tutela ambientale e del territorio;».

1.16

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) sulla gestione tecnico-economica dei siti di stoccaggio, raccolta e selezione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, con particolare attenzione alla cava ex Teges in località Pontignone-Paganica, nonché sulla regolarità delle procedure di acquisizione, riqualificazione e gestione dello stesso sito e sulla correttezza dell'operato svolto da SOGESID SpA ed ASM SpA;».

1.17

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) sui motivi che hanno indotto a non realizzare il sito da destinare allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presso il comune di Barisciano;».

1.18

DIRINDIN, CALEO, PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni».

1.19

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «sull'adeguatezza della pianificazione strategica adottata dal Comune di L'Aquila per il rilancio socio-economico del territorio».

6.1

IL RELATORE

In fine del comma 4 aggiungere la seguente parola: «annui».

Plenaria**232^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARINELLO***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(2343) *Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MORGONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo che si prefigge l'obiettivo di definire un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio. L'articolo 2 reca i principi generali in materia di gestione dell'acqua, qualificando l'acqua come bene naturale e diritto umano universale. Si sancisce, in particolare, che il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. L'articolo 3 reca principi per la tutela e la pianificazione del servizio idrico. In particolare, si prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. L'articolo 4 qualifica il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. L'articolo 5 pone in capo al Ministero dell'ambiente il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale, prevedendo poi che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite. L'articolo 6 interviene in materia di finanziamento del servizio idrico integrato. L'articolo 7 prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da garantire anche in caso di morosità. L'articolo 8 reca la disciplina relativa alla misurazione e fatturazione dei consumi energetici, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. L'articolo 9 prevede che i Comuni incentivino gli esercizi commerciali a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti. L'articolo 10 reca disposizioni in materia

di trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato. Al fine di favorire la partecipazione democratica, l'articolo 11 prevede che lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione. L'articolo 12 reca disposizioni finalizzate alla costituzione di una fiscalità generale universale che favorisca l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del Pianeta. L'articolo 13 reca una clausola di salvaguardia disponendo che le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, mentre l'articolo 14 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il presidente MARINELLO propone di svolgere un ciclo di audizioni selezionate allo scopo di acquisire gli elementi necessari al tempestivo svolgimento dell'istruttoria legislativa. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare i soggetti da convocare in audizione.

La senatrice MORONESE (*M5S*) ritiene che la rilevanza del tema affrontato dal disegno di legge e le problematiche ad esso sottese richiedano una ponderata analisi che non giustifica inutili frette.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) osserva che il tema trattato dal disegno di legge rivela profili di particolare delicatezza per i risvolti sociali ed economici connessi.

Il senatore VACCARI (*PD*) interviene per sottolineare l'importanza dell'argomento di cui tratta il disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CUOMO (*PD*) chiede chiarimenti sull'obbligo di stipulare una convenzione-tipo che regoli i rapporti tra i distributori di prodotti alimentari e le associazioni senza fini di lucro per la donazione di tali prodotti che rimangono invenduti. In particolare, chiede con quali modalità sarà definito il sistema sanzionatorio per le contravvenzioni agli obblighi previsti nelle convenzioni-tipo.

La relatrice PUPPATO (*PD*) fa presente che il sistema sanzionatorio mira ad incoraggiare comportamenti virtuosi di operatori abituati a considerare scarti i prodotti alimentari non consumati. Il termine di ventiquattro mesi, che decorre dalla adozione delle convenzioni-tipo, mira pertanto ad assicurare un margine di tempo adeguato per acquisire la necessaria consapevolezza da parte degli operatori del settore della distribuzione alimentare, al fine di prevenire comportamenti volti a rendere dolosamente inadatti al consumo umano i prodotti alimentari invenduti.

Il presidente MARINELLO suggerisce di abbreviare il predetto termine da ventiquattro a dodici mesi.

La relatrice PUPPATO (*PD*) riformula la proposta di parere favorevole con osservazioni nel senso indicato dal presidente Marinello.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,35.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, le azioni di contrasto allo spreco alimentare dovrebbero essere attuate secondo un ordine di priorità che privilegi innanzitutto la prevenzione dello spreco alimentare, quindi il riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione, poi la valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale, la valorizzazione dell'invenduto utilizzandolo per il compost agricolo e, da ultimo, la valorizzazione dell'invenduto tramite trasformazione energetica per la produzione di biogas, anche a mezzo dell'adeguamento, ove necessario, delle norme specifiche di settore al fine di garantirne l'effettiva utilizzabilità per fini energetici;

andrebbe previsto l'obbligo di stipulare una convenzione-tipo che regoli i rapporti tra i distributori di prodotti alimentari e le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti adeguati per il consumo umano. In tale convenzione-tipo, entro i successivi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di ricognizione dell'efficacia delle convenzioni stipulate, dovrà essere definito un sistema sanzionatorio per le contravvenzioni agli obblighi in essa previsti. Eventuali sanzioni andrebbero altresì previste nel caso in cui il produttore o il distributore di prodotti alimentari renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti;

andrebbe altresì previsto un sistema di agevolazioni fiscali mediante l'impiego del meccanismo del credito d'imposta sui beni donati al fine di consumo umano, evitando che le detrazioni gravino sui Comuni attraverso la tassa sui rifiuti o comunque i beni donati siano imputati nell'eventuale costo per lo smaltimento del rifiuto umido;

al fine di ridurre gli imballaggi non necessari potrebbe essere riconosciuto ai venditori al dettaglio – per ciascun esercizio commerciale – un credito d'imposta, in luogo del finanziamento previsto dall'articolo 12 comma 1, sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, nonché per poter realizzare contenitori idonei a consentire ai clienti dei locali pubblici l'asporto degli avanzi di cibo;

si sottolinea, infine, l'opportunità di prevedere uno specifico riferimento oltre a quello già contenuto, che rafforzi la realizzazione e lo svolgimento di programmi didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, sulla lotta allo spreco alimentare.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, le azioni di contrasto allo spreco alimentare dovrebbero essere attuate secondo un ordine di priorità che privilegi innanzitutto la prevenzione dello spreco alimentare, quindi il riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione, poi la valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale, la valorizzazione dell'invenduto utilizzandolo per il compost agricolo e, da ultimo, la valorizzazione dell'invenduto tramite trasformazione energetica per la produzione di biogas, anche a mezzo dell'adeguamento, ove necessario, delle norme specifiche di settore al fine di garantirne l'effettiva utilizzabilità per fini energetici;

andrebbe previsto l'obbligo di stipulare una convenzione-tipo che regoli i rapporti tra i distributori di prodotti alimentari e le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti adeguati per il consumo umano. In tale convenzione-tipo, entro i successivi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di ricognizione dell'efficacia delle convenzioni stipulate, dovrà essere definito un sistema sanzionatorio per le contravvenzioni agli obblighi in essa previsti. Eventuali sanzioni andrebbero altresì previste nel caso in cui il produttore o il distributore di prodotti alimentari renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti;

andrebbe altresì previsto un sistema di agevolazioni fiscali mediante l'impiego del meccanismo del credito d'imposta sui beni donati al fine di consumo umano, evitando che le detrazioni gravino sui Comuni attraverso la tassa sui rifiuti o comunque i beni donati siano imputati nell'eventuale costo per lo smaltimento del rifiuto umido;

al fine di ridurre gli imballaggi non necessari potrebbe essere riconosciuto ai venditori al dettaglio – per ciascun esercizio commerciale – un credito d'imposta, in luogo del finanziamento previsto dall'articolo 12 comma 1, sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, nonché per poter realizzare contenitori idonei a consentire ai clienti dei locali pubblici l'asporto degli avanzi di cibo;

si sottolinea, infine, l'opportunità di prevedere uno specifico riferimento oltre a quello già contenuto, che rafforzi la realizzazione e lo svolgimento di programmi didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, sulla lotta allo spreco alimentare.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 169

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI,
RISERVE NATURALI, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI PAVIA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 302 (PIROGASSIFICA-
TORI E PIROLIZZATORI)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CHITI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in conversione proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il provvedimento proroga anche, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia.

L'articolo 1, ai commi 1, 4 e 5, rifinanzia la partecipazione alle missioni nei Balcani, tra cui la missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO). Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il finanziamento per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. Il comma 7 dell'articolo 1 autorizza la proroga della partecipazione alla mis-

sione NATO nel Mediterraneo orientale denominata *Active Endeavour*, mentre il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.

L'articolo 2, al comma 1, reca la proroga della missione EUPOL Afghanistan, mentre il comma 6 dell'articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*). Il comma 7 dell'articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina. Il comma 9 dell'articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alle attività della Coalizione internazionale (*Coalition of the willing*) costituitasi a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, che ha individuato nel *Daesh* una minaccia terroristica non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale.

L'articolo 3, comma 1, autorizza la proroga della partecipazione alle operazioni militari della missione *Atalanta* dell'Unione europea, per il contrasto agli atti di pirateria commessi a largo delle coste della Somalia. Il comma 2 dell'articolo 3 autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell'Unione europea *EUTM Somalia* (*European Union Training Mission Somalia*). Il comma 3 dell'articolo 3 autorizza il rifinanziamento delle missioni in Mali.

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 5 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro. La cessione si inserisce nel quadro dell'ampia cooperazione bilaterale esistente tra l'Italia e il Paese balcanico – in cui si annovera anche la visita di una delegazione della 14^a Commissione del Senato, del 28-30 aprile 2016, a Podgorica. La cessione delle motovedette, che rafforza la capacità di controllo della guardia costiera montenegrina dei traffici illeciti lungo la propria costa, acquisisce ulteriore rilevanza alla luce del prossimo ingresso del Montenegro nella NATO e anche in un'ottica di prevenzione qualora si creassero nuove diramazioni della rotta balcanica di migrazione che interessino direttamente il Montenegro.

Il comma 7 dell'articolo 4 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione «Mare Sicuro»), a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia e dalla connessa avanzata della minaccia terroristica. I commi 8 e 9 dell'articolo 4 autorizzano la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO *Active Fence*, che consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, e per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei

Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza, a seguito della crisi in Ucraina e nell'area mediorientale.

Gli articoli 5, 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni, disposizioni in materia penale e disposizioni in materia contabile relative allo svolgimento delle missioni.

Il capo II (articoli da 8 a 10) prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in Paesi come Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Paesi ad essi limitrofi, in relazione all'assistenza dei rifugiati.

Il capo III (articoli 11 e 12) prevede disposizioni finali relative alla copertura finanziaria (complessivamente pari a quasi 1,3 miliardi di euro) e all'entrata in vigore.

Il presidente relatore, quindi, illustra un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole da lui presentato, in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. COM (2016) 198 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra l'atto in titolo, ricordando come la lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello di Unione e mondiale, costituisca una priorità politica europea. In tale prospettiva, il controllo del pubblico può contribuire alla realizzazione di un sistema di tassazione societaria più equo ed efficiente in cui gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono realizzati, e aumentare di conseguenza la fiducia dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la responsabilità sociale delle imprese nei riguardi del Paese in cui sono attive.

Con la proposta in esame si mira ad attuare nell'Unione europea l'azione 13 del piano BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell'OCSE, finalizzato a combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che è stato avallato anche dal G20. La proposta stabilisce che le autorità fiscali devono ricevere dai gruppi societari con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di euro, che abbiano o meno la sede nell'Unione europea, purché vi esercitino attività economi-

che, la comunicazione Paese per Paese delle imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale.

La proposta, analogamente alla direttiva 2013/34/UE che va a modificare (c.d. «direttiva contabile»), si basa sull'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, concernente l'adozione di direttive «*per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività*». Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta è giustificata dalla natura transfrontaliera dell'operatività economica dei grandi gruppi societari e delle loro connesse attività di pianificazione fiscale aggressiva e degli accordi sui prezzi di trasferimento. Il principio di proporzionalità è rispettato poiché l'adempimento dell'obbligo di comunicare dati fiscali non rappresenta un onere eccessivo per imprese di grandi dimensioni, mentre alle microimprese e alle piccole imprese non saranno imposti nuovi obblighi.

La relatrice illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi. In primo luogo, si esprime una valutazione positiva della proposta perché attribuisce maggiore efficacia alla lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e perché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico europeo in via di progressiva formazione e definizione concernente la responsabilità sociale delle imprese. In secondo luogo, si rileva come l'ordinamento interno appaia in buona parte già conformato agli obblighi previsti dalla proposta, che sono infatti già contemplati – con l'articolo 1, commi 145 e 146 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) – per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni all'amministrazione finanziaria, ma non ancora per la comunicazione al pubblico.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta, che sancisce l'obbligo per alcune imprese di comunicare alcune informazioni di natura fiscale, così garantendo una maggiore trasparenza in materia.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (n. COM (2016) 290 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra l'atto in titolo, rilevando anzitutto che il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono

esenti da tale obbligo. Con regolamento (UE) n. 1289/2013 è stato introdotto un nuovo articolo 1-*bis* al regolamento del 2001 con cui si consente – tramite notifica alla Commissione europea – la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo per un breve periodo di tempo, per motivi d'urgenza, e in base a criteri ben definiti.

Nel contesto dell'attuale situazione migratoria nell'Unione europea e dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Paesi vicini (Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia), del 2016, diversi Stati membri hanno espresso dubbi sul fatto che l'attuale meccanismo di sospensione dell'obbligo del visto assicuri la flessibilità necessaria per agire in determinate situazioni di urgenza.

La Commissione europea ha deciso quindi di presentare l'atto in esame, con cui si modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 per rivedere l'attuale meccanismo di sospensione dei visti, rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione europea di attivare il meccanismo di propria iniziativa. L'uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida, ed estendendo i possibili motivi di sospensione.

La base giuridica è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata. Il rafforzamento dell'efficacia del regolamento (CE) n. 539/2001, attraverso una sua modifica espressa, rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Dopo avere ricordato che il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 20 maggio 2016, ha adottato la sua posizione negoziale (doc. 9117/16) in vista del successivo confronto con il Parlamento europeo, il relatore illustra uno schema di osservazioni non ostative.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia il suo voto di astensione, poiché il tema delle migrazioni va affrontato nella prospettiva dell'emancipazione dai bisogni e della soluzione dei conflitti, mentre non dovrebbe essere affrontato in una logica di limitazione dei diritti e di restringimento degli spazi di integrazione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni in merito agli Stati potenzialmente interessati al tema dei visti, esprimendo altresì dubbi sulla idoneità dell'atto in titolo a rafforzare la sicurezza interna.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) condivide i rilievi del senatore Uras e ricorda i recenti dialoghi europei in materia di visti con Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti

lo schema di osservazioni non ostative presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea l'importanza dell'articolo 19, che concerne la delega per il recepimento della decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato. Osserva come la Commissione europea abbia aperto, nel mese di dicembre 2015, un caso EU-Pilot per omessa comunicazione delle misure nazionali di trasposizione e che allo stesso abbia risposto il Governo, nel mese di marzo, affermando come l'articolo 2635 del codice civile copra la fattispecie della corruzione nel settore privato, mentre esistono alcuni profili di non conformità della normativa interna. La delega conferita consentirà, quindi, di colmare le lacune.

Tra i principi e criteri direttivi, l'oratrice segnala la punibilità anche delle condotte di istigazione e dell'interdizione all'esercizio delle attività. Lamenta peraltro la mancanza di una norma che specifichi la procedibilità d'ufficio del reato di corruzione tra privati e la scarsa chiarezza sul requisito dell'indebito vantaggio.

Nel complesso, il recepimento della decisione-quadro è un ulteriore tassello delle misure di contrasto alla corruzione, cui le istituzioni europee connettono una rilevante importanza.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare per il contributo offerto dalla senatrice Ginetti, evidenzia la necessità di accelerare la procedura di esame dell'atto in titolo.

Il sottosegretario GOZI afferma che le osservazioni della senatrice Ginetti saranno tenute in considerazione nella fase di attuazione della delega.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Ricorda inoltre come il termine per la presentazione di emendamenti resti fissato a martedì 7 giugno, alle ore 19.30, mentre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti resti fissato a giovedì 9 giugno, alle ore 14.00. Assicura

che, una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, si procederà alla rapida conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO DA LUI COMPIUTA A MALTA DAL 12 AL 13 MAGGIO 2016

Il presidente CHITI informa della visita di studio da lui compiuta, nella veste di Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, a Malta, dal 12 al 13 maggio 2016, per approfondire, *inter alia*, le problematiche che insorgeranno in vista della futura Presidenza di turno dell'UE, che tale Paese deterrà dal 1° gennaio 2017.

Per tutta la durata della visita, il Presidente è stato accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a La Valletta, Giovanni Umberto de Vito, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le varie personalità istituzionali maltesi.

Il primo colloquio ha avuto luogo con il sottosegretario per la Presidenza 2017 e i fondi UE, Ian Borg, il quale, nel confermare le ottime relazioni di amicizia, sia a livello intergovernativo che parlamentare, che intercorrono tra Italia e Malta, ha lamentato i rischi al momento presenti in vari Paesi dell'Unione, suscettibili di far implodere l'intera costruzione comunitaria e, soprattutto, il principio di solidarietà, sancito dai Trattati, la cui inottemperanza deve preoccupare soprattutto i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo.

In questo periodo non facile, quindi, la futura Presidenza maltese dell'Unione dovrà trovare la forza e l'impegno – nonostante il proprio Paese rappresenti una piccola entità statale – per perseverare sulla via di un maggior coordinamento delle politiche europee.

Purtroppo, quest'ultimo processo ha subito dei sostanziali rallentamenti, negli ultimi anni, a causa principalmente di decisioni e compromessi realizzati a Bruxelles che non sono stati percepiti positivamente dal cittadino comune, il quale, alla lunga, ha cominciato a disaffezionarsi al progetto europeo, come è dimostrato da quello che succede in Paesi quali, a titolo di esempio, l'Ungheria, la Danimarca, eccetera.

Peraltro, aggiunge il Sottosegretario, durante la Presidenza del proprio Paese, si verificheranno accadimenti di cruciale importanza in Europa, quali le elezioni generali in Francia ed in Germania, il rinnovo della Presidenza del Parlamento europeo, e, nel mese di marzo, la commemorazione dei 60 anni del Trattato di Roma.

In tale contesto, sicuramente tra le priorità della Presidenza maltese è inclusa la cooperazione nel Mediterraneo, che non sarà facile implementare se si considera il contesto complessivo dell'Unione europea, in corso di gestione, a livello di Presidenza di turno, da paesi come l'Olanda e la Slovacchia, aventi, notoriamente, una sensibilità poco predisposta a privilegiare la dimensione meridionale dell'UE.

Sotto tale profilo, si sente autorizzato, fin da ora, a chiedere all'Italia un supporto sostanziale nella condivisione dei principali *dossier* negoziali in agenda.

Il presidente Chiti, nel condividere l'impostazione del sottosegretario Borg, tiene a rammentare come il Parlamento italiano sia convintamente schierato per far avanzare le iniziative sovranazionali dell'Unione europea.

A tale proposito, tra l'altro, la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha recentemente approvato una risoluzione che propugna un deciso rilancio del progetto europeo alla luce del prossimo anniversario, nel 2017, dei 60 anni dei Trattati costitutivi dell'allora Comunità europea.

Chiede poi al rappresentante del Governo maltese se esista una condivisione dell'iniziativa pro-europea di Malta da parte di tutte le forze politiche del Paese, anche di opposizione.

Il Sottosegretario, nel rispondere affermativamente a tale quesito, tiene a precisare che la minoranza sarà coinvolta anche nella stesura delle priorità del Programma semestrale per la Presidenza.

Conclude confermando altresì che, nel sostegno alle diverse trattative sui vari *dossier* in disamina a Bruxelles, praticamente non esiste alcuna differenziazione tra la posizione del Governo e quella delle opposizioni.

Successivamente, il presidente Chiti è stato accompagnato presso il Centro di accoglienza per migranti di Marsa, ubicato nella periferia di La Valletta, dove i relativi responsabili hanno mostrato le strutture che garantiscono una prima e transitoria ospitalità ai richiedenti asilo provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo, spiegando in dettaglio le modalità di gestione di tali migranti.

Nella seconda giornata di lavoro, si è tenuto l'incontro con il presidente dell'omologa Commissione Affari europei del Parlamento maltese, onorevole Luciano Busuttil, al quale il presidente Chiti ha segnalato l'opportunità di un più incisivo coordinamento dei livelli parlamentari, anche al fine di «accompagnare» in modo assertivo la prossima Presidenza di turno maltese dell'UE.

Considerato che tra Italia e Malta esistono dei consolidati rapporti di amicizia, è necessario agire d'intesa affinché il Mediterraneo divenga una assoluta priorità dell'Unione europea, diversamente da come è, purtroppo, oggi, come è possibile constatare anche nell'ambito della COSAC.

Auspica, inoltre, l'instaurazione di un rapporto parlamentare bilaterale privilegiato, come intercorre, ad esempio, tra il Senato italiano e quello francese.

Il presidente Busuttil ha concordato con tale approccio, in particolare, constatando che l'Unione europea, fino a questo momento, è stata più attenta alle questioni, pur rilevanti, dell'Ucraina, che non ad impostare un'autentica politica comune in materia di migrazioni.

Si è augurato, conseguentemente, che i due Paesi continuino a sostenere una visione improntata al principio della programmazione concordata dei flussi migratori, i quali devono essere considerati non solo dal punto di

vista finanziario, ma anche trattandoli come fenomeni che riguardano masse umane in movimento.

Purtroppo, duole prendere atto che, ad esempio, delle sedici dichiarazioni congiunte emerse in occasione del recente *Summit* sui problemi migratori, approvate dai Paesi UE ed africani, proprio a La Valletta, nel novembre scorso, neanche una sia stata implementata dalle Istituzioni europee.

Si tratta, a suo avviso, di una grave latitanza – che, per molti aspetti, tocca anche le Nazioni Unite, poco propense anch'esse, in pratica, ad affrontare con decisione il problema – che se dovesse perseverare, rischia seriamente di risvegliare pericolose pulsioni estremiste nelle popolazioni dei paesi europei.

In seguito, si è svolta una riunione con il vice presidente del Parlamento, onorevole Censu Galea, durante la quale sono stati dibattuti i temi della visita. In particolare, si è convenuto di approfondire le buone relazioni parlamentari già in corso tra i due Paesi con lo scopo precipuo di renderle soprattutto più sistematiche, in prossimità anche della Presidenza di turno maltese dell'UE.

L'incontro successivo si è tenuto presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, alla presenza dell'Ambasciatore della Tunisia a La Valletta, Signora Ladgham, di membri maltesi della stessa Assemblea, nonché del relativo Segretario Generale, Ambasciatore Sergio Piazzì.

In tale occasione, l'Ambasciatore tunisino ha dato conto dello stato dell'arte riguardante il programma Erasmus-Plus approvato tra il proprio Paese e l'Unione europea, mentre l'Ambasciatore Piazzì ha riferito relativamente al documento «Higher Education with Southern Mediterranean countries – Cooperation with EU», predisposto appositamente dal suo segretariato per l'incontro con il Presidente Chiti.

Quest'ultimo ha illustrato il lavoro recentemente svolto in Senato dalla Commissione Politiche UE in materia di cooperazione mediterranea, volto, essenzialmente, a rinvenire nuove opzioni di collaborazione tra l'Unione europea e la riva Sud, a venti anni dall'avvio del cosiddetto «Processo di Barcellona».

In particolare, risulta degna di attenzione l'osservazione enucleata dall'Ambasciatore Ladgham, secondo cui sono a disposizione dei Paesi dell'Africa mediterranea ingenti risorse economiche da destinare al loro sviluppo, ma, sfortunatamente, mancano, o risultano incompleti, i necessari progetti da finanziare.

A suo modo di vedere, inoltre, sarebbe opportuno organizzare momenti di coordinamento tra i rettori delle principali Università collocate in questo specchio di mare, al fine di promuovere una proficua contaminazione culturale tra i giovani studenti.

Il Presidente Chiti ha sottolineato l'obiettivo da porre congiuntamente alla riunione COSAC, durante la Presidenza di Malta, di una estensione del progetto Erasmus-Mediterraneo.

In proposito, l'Ambasciatore Piazzì ha manifestato piena concordanza con tale auspicio, poiché, come noto, l'incremento degli scambi culturali

induce non poco allo smantellamento dei pregiudizi e costituisce un ottimo antidoto alla proliferazione della violenza.

L'ultimo incontro della visita ha interessato il quartier generale dell'EASO (*European Asylum Support Office*), dove il presidente Chiti ha incontrato il relativo Direttore esecutivo, José Carreira.

Questi, nel dichiarare il proprio apprezzamento verso il «*Migration Compact*», proposto dall'Italia, ha segnalato che sarà prevedibile, nei prossimi mesi, dopo la conclusione dell'accordo UE-Turchia, un progressivo dirottamento del flusso migratorio verso la penisola.

Ha riferito, quindi, che è in corso di negoziazione un nuovo «pacchetto» normativo, che dovrà essere finalizzato dalla Commissione europea e dal Consiglio, presumibilmente entro la fine del 2016, volto a riformulare la regolamentazione prevista dalla Convenzione di Dublino.

A seconda della modulazione cui si perverrà alla fine della trattativa – che potrà oscillare tra una più restrittiva, voluta dai Paesi nordici, e un'altra più strutturata, propugnata da Paesi come l'Italia – sarà possibile preconizzare il futuro della gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea, e, conseguentemente, anche il futuro dello stesso EASO, il quale, qualora non dovesse prevalere l'opzione «minimalista», sarebbe trasformato in una vera e propria Agenzia e vedrebbe raddoppiare il suo *staff*, che, attualmente, ammonta a duecento unità.

Il Direttore, quindi, si è soffermato sulla *vexata quaestio* delle previste multe per i Paesi che non collaborano alla riallocazione dei migranti: si tratta, a suo parere, di uno strumento innovativo per costringere gli Stati recalcitranti, ma che, allo stato, registra una certa divergenza di opinione tra il Consiglio ed il Parlamento europeo.

Al riguardo, l'EASO si aspetta un appoggio non secondario da parte dell'Italia, Paese che riveste una funzione cruciale, in questa fase, nella *governance* delle migrazioni provenienti dall'Africa.

Il direttore Carreira ha, infine, illustrato il lavoro che attualmente svolge l'EASO e che mira a monitorare l'attuazione dei parametri di accoglienza dei rifugiati, che, come noto, variano alquanto a seconda dei Paesi UE. Le valutazioni di tale monitoraggio vengono riassunte in un rapporto tecnico che è inoltrato alla Commissione europea, la quale, ove rinvenga degli inadempimenti da parte dello Stato, può anche procedere all'apertura di una procedura di infrazione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, già convocate per oggi 25 maggio alle ore 13 e domani, giovedì 26 maggio alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

considerato, altresì, che il provvedimento proroga, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e relative ad alcune specifiche aree del territorio nazionale, e prevede l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11);

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1, ai commi 1, 4 e 5, rfinanzia la partecipazione alle missioni nei Balcani, tra cui la missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO), istituita nel 2008 con il compito di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali;

– il comma 2 del medesimo articolo autorizza il finanziamento per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, istituita nel 2004 per rilevare le attività della missione SFOR della NATO, sulla base della risoluzione n. 1551 delle Nazioni Unite, del 9 luglio 2004, con il compito di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'Accordo di pace di Dayton e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione;

– il comma 7 dell'articolo 1 autorizza la proroga della partecipazione alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata *Active Endeavour*, mentre il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, istituita dalla decisione (PESC) 2015/778, del 18 maggio 2015, al fine di contri-

buire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in coordinamento con altri organi e agenzie dell'Unione europea, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni PSDC.

Al riguardo, è intervenuta la risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 9 ottobre 2015, che autorizza, per un periodo iniziale di un anno, ad ispezionare le imbarcazioni che si trovano in alto mare al largo delle coste libiche quando vi siano ragionevoli motivi di sospettare che sono o saranno utilizzati per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, nonché a sequestrare e distruggere le imbarcazioni effettivamente utilizzate per il traffico di esseri umani dalla Libia, in conformità con il diritto internazionale e con la dovuta considerazione degli interessi dei terzi che hanno agito in buona fede;

– l'articolo 2, al comma 1, reca anche la proroga della missione EUPOL Afghanistan, istituita nel 2007, che persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, l'obiettivo di contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia civile afghana efficace ed efficiente e rispettoso dello Stato di diritto;

– il comma 6 dell'articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), istituita nel 2005 con il compito di assistere le Autorità palestinesi e la polizia locale destinata al controllo, nella gestione del valico di Rafah con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza;

– il comma 7 dell'articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina, istituita nel 2005 al fine di contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, attraverso l'assistenza alla polizia civile locale, il coordinamento degli aiuti dell'Unione europea e degli Stati membri, e la consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia;

– il comma 9 dell'articolo 2 autorizza la proroga della partecipazione alle attività della Coalizione internazionale (*Coalition of the willing*) costituitasi a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, che ha individuato nel *Daesh* una minaccia terroristica non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, e ha affermato l'urgente necessità di un'azione decisa di contrasto, in particolare attraverso misure volte a prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere;

– l'articolo 3, comma 1, autorizza la proroga della partecipazione alle operazioni militari della missione *Atalanta* dell'Unione europea, istituita nel 2008 allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli

atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia;

– il comma 2 dell'articolo 3 autorizza la proroga della partecipazione alla missione dell'Unione europea *EUTM Somalia (European Union Training Mission Somalia)*, istituita nel 2010 al fine di contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, nonché della missione *EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building)*, istituita nel 2012 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente di sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;

– il comma 3 dell'articolo 3 autorizza il rifinanziamento delle missioni in Mali, tra cui le missioni dell'Unione europea *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* e *EUCAP Sahel Mali*, istituite rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, in attuazione alla «Strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel» adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011;

– l'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 5 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro. La cessione si inserisce nel quadro dell'ampia cooperazione bilaterale esistente tra l'Italia e il Paese balcanico – in cui si annovera anche la visita di una delegazione della 14^a Commissione del Senato, del 28-30 aprile 2016, a Podgorica – e, più in particolare, nel quadro del rafforzamento della collaborazione nei settori della sicurezza della navigazione e della sorveglianza degli spazi marittimi, per finalità di polizia marittima, soccorso in mare e controllo delle frontiere, nonché per la tutela dell'ambiente e la vigilanza sulla pesca. La cessione delle motovedette, che rafforza la capacità di controllo della guardia costiera montenegrina dei traffici illeciti lungo la propria costa, acquisisce ulteriore rilevanza alla luce del prossimo ingresso del Montenegro nella NATO e anche in un'ottica di prevenzione qualora si creassero nuove diramazioni della rotta balcanica di migrazione che interessino direttamente il Montenegro;

– il comma 7 dell'articolo 4 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione «Mare Sicuro»), a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia e dalla connessa avanzata della minaccia terroristica;

– i commi 8 e 9 dell'articolo 4 autorizzano la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO *Active Fence*, che consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, e per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza, a seguito della crisi in Ucraina e nell'area mediorientale;

– gli articoli 5, 6 e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni, disposizioni in materia penale e disposizioni in materia contabile relative allo svolgimento delle missioni;

– il capo II (articoli da 8 a 10) prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in Paesi come Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Paesi ad essi limitrofi, in relazione all'assistenza dei rifugiati;

– il capo III (articoli 11 e 12) prevede disposizioni finali relative alla copertura finanziaria (complessivamente pari a quasi 1,3 miliardi di euro) e all'entrata in vigore,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 198 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello di Unione e mondiale, costituisce una priorità politica europea;

– il controllo del pubblico può contribuire alla realizzazione di un sistema di tassazione societaria più equo ed efficiente in cui gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono realizzati, e aumentare di conseguenza la fiducia dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la responsabilità sociale delle imprese nei riguardi del Paese in cui sono attive;

valutato che:

– con la proposta in esame si mira ad attuare nell'Unione europea l'azione 13 del piano BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell'OCSE, finalizzato a combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che è stato avallato anche dal G20;

– la proposta stabilisce che le autorità fiscali devono ricevere dai gruppi societari con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di euro, che abbiano o meno la sede nell'Unione europea, purché vi esercitino attività economiche, la comunicazione Paese per Paese delle imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale;

– la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica tra il mese di giugno e dicembre 2015, cui hanno partecipato oltre quattrocento portatori di interessi;

valutato altresì che:

– la proposta, analogamente alla direttiva 2013/34/UE che va a modificare (c.d. «direttiva contabile»), si basa sull'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, concernente l'adozione di direttive «per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività», che riguarda fra l'altro gli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi. Si tratta di una scelta corretta, anche perché la proposta di direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte (nel qual caso il riferimento avrebbe dovuto essere all'articolo 115 del

TFUE), ma solo l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito;

– per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta è giustificata dalla natura transfrontaliera dell'operatività economica dei grandi gruppi societari e delle loro connesse attività di pianificazione fiscale aggressiva e degli accordi sui prezzi di trasferimento;

– il principio di proporzionalità è rispettato poiché l'azione di cui alla proposta è limitata a quanto necessario per conseguire l'obiettivo proposto di una maggiore trasparenza per le questioni fiscali dei gruppi multinazionali. In tal senso, l'adempimento dell'obbligo di comunicare dati fiscali non rappresenta un onere eccessivo per imprese di grandi dimensioni, mentre alle microimprese e alle piccole imprese non saranno imposti nuovi obblighi;

– la proposta non necessita di nuove risorse umane o amministrative e non avrà alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione;

valutata infine la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta in esame è meritevole di valutazione positiva, non solo perché attribuisce maggiore efficacia alla lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva, ma anche perché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico europeo in via di progressiva formazione e definizione concernente la responsabilità sociale delle imprese, cui questa Commissione sta contribuendo supportando le iniziative finalizzate a dare ad essa implementazione, come la «carta verde» in materia, di cui all'iniziativa dell'*Assemblée Nationale*;

l'ordinamento interno appare peraltro in buona parte già conforme agli obblighi previsti dalla proposta, che sono infatti già contemplati per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni all'amministrazione finanziaria, ma non ancora per la comunicazione al pubblico.

Dispone infatti l'articolo 1, commi 145 e 146, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che, a fini di adeguamento alle direttive emanate dall'OCSE in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 290 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

– con regolamento (UE) n. 1289/2013 è stato introdotto un nuovo articolo 1-*bis* al regolamento del 2001 con cui si consente – tramite notifica alla Commissione europea – la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo per un breve periodo di tempo, per motivi d'urgenza, e in base a criteri ben definiti, per risolvere eventuali difficoltà incontrate da uno o più Stati membri in caso di aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare, delle domande di asilo infondate o degli esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro al Paese terzo in questione;

valutato che:

– nel contesto dell'attuale situazione migratoria nell'Unione europea e dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Paesi vicini (Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia), del 2016, diversi Stati membri hanno espresso dubbi sul fatto che l'attuale meccanismo di sospensione dell'obbligo del visto assicuri la flessibilità necessaria per agire in determinate situazioni di urgenza;

– la Commissione europea ha deciso quindi di presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per rivedere l'attuale meccanismo di sospensione dei visti;

rilevato che:

– con la proposta in esame si procede a rafforzare il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 («meccanismo di sospensione») rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione europea di attivare il meccanismo di propria iniziativa;

– l'uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida, ed estendendo i possibili motivi di sospensione, per includere anche una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione anche di cittadini di Paesi terzi che sono transitati nel Paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il Paese terzo in questione, e un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri;

– la base giuridica è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

– il rafforzamento dell'efficacia del regolamento (CE) n. 539/2001, attraverso una sua modifica espressa, rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

preso atto che il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 20 maggio 2016, ha adottato la sua posizione negoziale (doc. 9117/16) in vista del successivo confronto con il Parlamento europeo,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Bernardo Carpiniello, presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Bernardo Carpiniello, presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria, sulla contenzione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente MANCONI ricorda che l'audizione del professor Carpiniello, presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria (SIP), è la

terza tenuta dalla Commissione sul tema della contenzione fisica e che verterà sulle raccomandazioni elaborate in materia dalla SIP nel 2012.

Il professor Bernardo CARPINIELLO sottolinea che la Società Italiana di Psichiatria raccoglie circa 6.000 psichiatri in tutta Italia. Le Raccomandazioni inerenti la contenzione fisica, pubblicate nel 2012, sono state aggiornate in vista dell'audizione odierna e verranno diffuse nei prossimi giorni. La contenzione fisica investe l'assistenza sanitaria in generale ma – in alcune aree come la medicina di emergenza, la salute mentale e la geriatria – il problema riveste maggiore importanza. Nel campo della salute mentale essa assume un significato del tutto particolare, in relazione all'importanza in psichiatria della libertà personale, e questo per una pluralità di ordini di motivi. In primo luogo con riguardo al soggetto e alla sua capacità/incapacità di agire in quanto tale; in secondo luogo in rapporto all'importanza che il tema della contenzione fisica e dei movimenti volti a ridurne o abolirne l'utilizzo hanno avuto nella storia della psichiatria e al rilievo che la gestione di questo aspetto può avere anche oggi nel vissuto di pazienti, operatori, familiari e nelle caratteristiche del clima di un servizio ospedaliero e di un dipartimento di salute mentale (DSM); in terzo luogo in relazione alla bassa contrattualità sociale che caratterizza il più delle volte il paziente psichiatrico e la complessiva difficoltà del soggetto a vedere adeguatamente valorizzato e ascoltato il proprio punto di vista; in quarto luogo con riferimento al fatto che la contenzione fisica avviene il più delle volte in psichiatria senza/contro il consenso informato del paziente che ne è oggetto, laddove in altre discipline mediche, come la chirurgia, essa avviene all'interno di pratiche mediche complesse, che prevedono anche momenti in cui il tasso di violenza esercitata è maggiore ma la natura sanitaria dell'atto ha un maggior grado di certezza, e il soggetto ha dato il proprio consenso perché possano avere luogo; in quinto luogo per il fatto che le considerazioni per le quali l'uso della forza può essere considerato lecito in psichiatria (prevenzione della violenza imminente o applicazione forzosa di una disposizione dell'autorità) corrisponde alle considerazioni in virtù delle quali per le quali esso lo è parimenti considerato – ma in quel caso chiaramente regolamentato – da parte delle forze dell'ordine; in sesto luogo in relazione al rischio che l'adozione o il protrarsi della contenzione in psichiatria possano assumere valenze disciplinari o punitive improprie – anche in rapporto alla posizione particolarmente limitrofa alle questioni inerenti la pubblica sicurezza della psichiatria rispetto alle altre discipline mediche – o che possano essere eccessivamente influenzati dall'assetto emotivo di chi assume la decisione, anche perché l'atto configura il più delle volte una risposta a un rischio soggettivamente percepito.

Già nel 1904 al XII Congresso della nostra Società scientifica, tenutosi a Genova, Ernesto Belmondo sostenne l'abolizione della contenzione meccanica nei manicomi. In tale occasione venivano sottolineati i rischi di uno scivolamento inconsapevole verso l'abuso di questo strumento, dell'instaurarsi di cattive abitudini nello staff e veniva richiamata l'impor-

tanza di dare ascolto, su questa pratica, alle esperienze dei pazienti. Il congresso concludeva perciò su questo tema: «Il Congresso, facendo plauso alla Relazione del professor Belmonto, disapprova la contenzione meccanica degli alienati, deplora che in molti Manicomi d'Italia, per necessità di ambiente o di personale di servizio, si faccia ancora uso dei mezzi di contenzione meccanica nella custodia degli alienati, e fa voti perché tutti i Soci si impegnino a provocare, con ogni loro energia, nelle Amministrazioni quei provvedimenti che nei vari casi speciali sono necessari a toglierli; e che, col provvedere alla diminuzione dell'affollamento dei Manicomi, coll'aumento di numero dei Medici e degli Infermieri, colla elevazione intellettuale e morale di questi ultimi, con una migliore disposizione nell'articolazione dei locali, e colla istituzione delle Sezioni di sorveglianza, si attui anche in Italia, come ormai nella maggior parte delle altre Nazioni, l'abolizione dei mezzi di contenzione per gli alienati». Da questa presa di posizione, che rappresenta la sintesi di un dibattito franco e impegnativo, riteniamo si debbano evincere tre concetti: il primo è che la contenzione meccanica in psichiatria rappresenta una pratica disapprovata dagli psichiatri e da abolire. Il secondo è che il ricorso alla contenzione meccanica non ha a che fare esclusivamente con le condizioni cliniche del soggetto che vi è sottoposto, ma almeno altrettanto con la formazione del personale e l'assetto logistico e organizzativo in cui opera. La terza è che i soci della SIP devono sentirsi particolarmente impegnati nel perseguire l'obiettivo di abolire la contenzione e nella creazione di condizioni logistico-organizzative idonee a conseguirlo. Il successivo Regolamento applicativo della legge del 1904 (regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909) regolava la contenzione all'articolo 60 che guardava all'abolizione dello strumento e ne sottolineava il carattere di gravità ed eccezionalità: «nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione». Non vi è dubbio pertanto che già oltre un secolo fa la contenzione meccanica fosse vista come una pratica da evitare ogni volta che fosse possibile, da far durare il meno possibile, e cogliesse in pieno l'importanza del fatto di creare condizioni assistenziali complessive idonee a promuoverne la minimizzazione.

Nei decenni successivi, però, come è noto la contenzione meccanica continuò a essere ampiamente praticata negli ospedali psichiatrici mentre venne meno la capacità di discuterne con la stessa franchezza con cui lo si era fatto nell'occasione ricordata, e questa pratica, nonostante fosse utilizzata in modo diffuso, divenne oggetto di pressoché totale rimozione. Il dibattito sulla contenzione meccanica è ripreso in Italia negli ultimi vent'anni in modo prima più sporadico, e poi nell'ultimo decennio via via più diffuso. In linea generale si può osservare come oggi nella letteratura internazionale sia confermata una preoccupazione rispetto all'uso della contenzione meccanica e ne venga ribadito il carattere di eccezionalità e la necessità di sforzi volti a evitarla e prevenirla attraverso interventi for-

mativi specifici sul rispetto del paziente e sulla gestione del comportamento violento. Esiste un fondato dibattito sul fatto che la contenzione debba essere considerata un atto prevalentemente sanitario, e trovare perciò riferimento nell'articolo 32 della Costituzione; o un atto inerente prevalentemente la libertà personale, e trovare perciò riferimento principale nell'articolo 13 della Costituzione. In entrambi i casi, peraltro, né la legittimità giuridica né a maggior ragione l'obbligatorietà della contenzione attuata con mezzi meccanici troverebbero fondamento, in quanto si tratterebbe comunque di un atto non specificamente previsto né regolamentato dalla legge. I soli riferimenti possibili sarebbero perciò, nei casi in cui la contenzione – per lo più manuale o comunque molto breve – sia attuata ai fini dell'imposizione di una terapia, nelle previsioni per il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dagli articoli 33, 34, 35 della legge n. 833 del 1978. E nei casi, più frequenti, in cui viene assunta per impedire un atto di violenza imminente nell'articolo 52 («Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa») e 54 («Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo») del Codice Penale, inerenti la legittima difesa e lo stato di necessità. Ma anche in questo caso la contenzione troverebbe giustificazione esclusivamente come provvedimento di emergenza, e in tal caso il criterio della breve durata sembrerebbe fondamentale. Si fa spesso riferimento, infine, all'articolo 40 e alla condotta omissiva: non intervenire a impedire un evento equivale a cagionarlo e, di conseguenza, gli psichiatri hanno l'obbligo di proteggere i pazienti con tutti i mezzi possibili. La giurisprudenza più recente, una sentenza della IV sezione della Cassazione del 27 novembre 2011, va in questa direzione.

In ambito europeo, la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU) e il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa (CPT) si sono occupati di contenzione. Il CPT prevedeva nel 1992 la possibilità di ricorso alla contenzione come evento raro e autorizzato da un medico, e il fatto che fossero scrupolosamente registrati in cartella e in apposito registro inizio e fine, e specificazione delle circostanze e delle ragioni dell'utilizzo. Nel 1997, con specifico riferimento ai ricoveri psichiatrici, si precisa che la contenzione deve essere disciplinata da chiare linee guida e quando attuata con mezzi meccanici, deve essere interrotta nel minor tempo possibile. Nel 2005 si precisa ulteriormente che il paziente in ricovero volontario, se contrario alla contenzione attuata con mezzi meccanici cui è sottoposto, deve passare al regime di obbligatorietà. Analoghi principi sono stati fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (2005), che tra l'altro prevede la frequente rivalutazione della necessità della contenzione e una durata massima di alcune ore.

Dal fatto che la contenzione sia considerata un atto prevalentemente sanitario o inerente la sicurezza ovvero l'applicazione di un'ordinanza del Sindaco, deriva poi un problema rispetto ai soggetti tenuti ad applicarla, rappresentati nel primo caso dal personale sanitario, supportato solo ove occorra dalle forze dell'ordine; nel secondo, salvo casi di immediata emergenza, dalle forze dell'ordine stesse. Esistono in questo momento nel nostro Paese diversi orientamenti e prassi al riguardo. Nell'ambito delle strutture che operano nel DSM, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) è il luogo della gestione dell'emergenza-urgenza psichiatrica. Ma il problema della contenzione fisica di persone affette da condizioni psicopatologiche non riguarda solo i luoghi della psichiatria, ma può riguardare anche situazioni ad essi esterne quali il trasporto in ambulanza, il pronto soccorso, o ancora altri reparti ospedalieri, ovvero realtà residenziali esterne all'ospedale. Un tema particolarmente delicato sotto il profilo etico e tecnico – e particolarmente attuale nel momento del passaggio dell'assistenza penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale – è poi rappresentato dall'uso della contenzione in persone affette da condizioni psicopatologiche nei luoghi di reclusione, dove il rischio di commistione tra motivazioni di carattere sanitario e motivazioni di carattere disciplinare è evidentemente più elevato e il livello complessivo di trasparenza, rispetto dei diritti e sicurezza nell'identificazione e trattamento di eventuali complicanze sanitarie può essere inferiore. Va da sé, tuttavia, che solo a partire da una pratica corretta nei riguardi della contenzione fisica all'interno dei propri luoghi, la psichiatria potrà esercitare un'influenza scientifica e culturale volta a minimizzarne l'utilizzo in tutti gli altri luoghi nei quali si può porre la necessità di gestire situazioni di comportamento violento in persone affette da condizioni psicopatologiche.

Diagnosi clinica e altre caratteristiche personali del paziente non sembrano essere i determinanti di una maggiore probabilità di ricorso alla contenzione; tra i fattori di rischio extraclinici si ricordano il sesso maschile, la giovane età, l'abuso attuale o pregresso di sostanze stupefacenti o alcool, ma soprattutto una storia personale di pregressi comportamenti impulsivi/ostili, oltre alla durata del ricovero ospedaliero e alla condizione di obbligatorietà del ricovero stesso. Tra quelli clinici, soprattutto nei disturbi psicotici, risultano significativi la presenza di sintomi psicotici acuti in atto o precedenti il ricovero.

Evitare la contenzione fisica in un servizio ospedaliero di psichiatria è un obiettivo realistico ma ambizioso, che si può raggiungere solo se è assunto dal DSM e dal singolo servizio ospedaliero come un obiettivo centrale nella propria offerta di cura. Coerentemente con questo obiettivo, è necessario che il DSM si impegni a garantire un'offerta psichiatrica di elevata qualità tecnica e scientifica, capace in particolare di un'attiva e continua formazione sui temi dei diritti dei pazienti, dell'ascolto della loro voce e dei familiari, della gestione del rischio, della gestione in particolare della crisi e della capacità di tutto il personale di padroneggiare le proprie emozioni e i propri impulsi al controagito.

La necessità di perseguire l'obiettivo di evitare la contenzione fisica non deve portare come conseguenza perversa a una scarsa trasparenza del fenomeno, quando ciononostante si verifica, né a un'assenza di chiare garanzie per la persona che, ciononostante, vi viene sottoposta. Ciò rende perciò necessario accompagnare l'assunzione forte di questo impegno con l'adozione, in ogni caso, di un preciso quadro di garanzie scritte, che costituisca un patto tra il DSM e la sua utenza e, insieme, uno strumento di crescita culturale, etica e scientifica degli operatori. Queste garanzie devono riguardare, in particolare, almeno il fatto che: nessuno possa essere sottoposto alla contenzione meccanica per motivi diversi dall'esistenza di una reale situazione di pericolo imminente, o di urgente e indispensabile imposizione della somministrazione di una terapia che viene rifiutata all'interno del Trattamento Sanitario Obbligatorio (in questo secondo caso, è in genere sufficiente la contenzione manuale, da attuarsi anch'essa nel massimo rispetto di criteri di dignità e incolumità della persona); si ponga il massimo impegno perché siano rimosse nei reparti di psichiatria tutte le situazioni di ingiustificata restrizione della libertà personale (difficoltà di accedere al colloquio col personale, al telefono, regolazione eccessivamente restrittiva delle visite dei parenti, della possibilità di fumare, ecc.), che sono talora all'origine di situazioni di attrito e di tensione evitabili tra il paziente e lo staff e possono determinare condizioni di reazione del paziente tali da rendere più probabile l'adozione di provvedimenti di contenzione; in ogni servizio ospedaliero siano garantite condizioni logistiche e di organico adeguate e siano disponibili specifici protocolli e formazione, perché la gestione della crisi possa essere resa sempre il meno possibile traumatica e inquietante tanto per i pazienti che per il personale; prima di giungere alla contenzione siano sempre attivati in modo tempestivo tutti gli strumenti ambientali, relazionali e farmacologici utili al contenimento della crisi, per la cui tempestiva attuazione è necessaria una specifica formazione degli psichiatri e degli altri operatori; nessuna persona possa essere forzatamente immobilizzata al letto, o essere immobilizzata in altre situazioni di costrizione, senza che il fatto sia reso pubblico e trasparente attraverso un minuzioso resoconto di tutto quanto accade nella cartella clinica e un monitoraggio periodico di questi eventi da parte della ASL/AO e del Servizio Sanitario Regionale; la ASL/AO renda espliciti i provvedimenti adottati al fine di minimizzare o, se possibile, azzerare il ricorso alla contenzione fisica negli ambienti psichiatrici; siano sempre spiegate al paziente – contemporaneamente alla contenzione – le ragioni e le finalità sanitarie e non punitive del provvedimento e venga utilizzato ogni strumento comunicativo utile a rasserenare e a tranquillizzare la persona che ne è oggetto; dopo che il provvedimento ha avuto termine, esso sia discusso con il paziente, con gli altri pazienti eventualmente coinvolti come testimoni, con i familiari e all'interno dello staff, chiamato a fare di questo episodio di temporaneo ed eccezionale fallimento della sua capacità di contenimento nell'ambito di una relazione rispettosa e non violenta un'occasione di crescita professionale perché situazioni analoghe possano essere gestite nel futuro senza giungere alla

contenzione; siano evitati in particolare, nel corso dell'uso della forza, del blocco fisico o della contenzione, atti che possano essere pericolosi sotto il profilo sanitario o che possano essere vissuti come particolarmente angoscianti dalla persona che ne è oggetto; nessuna persona possa essere forzatamente immobilizzata al letto senza che ci si adoperi con ogni mezzo per aiutarla a sopportare nel modo per lei più confortevole e dignitoso questa condizione dolorosa sotto il profilo emotivo e, potenzialmente, pericolosa; siano stabiliti con chiara certezza e resi pubblici i tempi massimi entro i quali ci si impegna al fatto che il paziente sia periodicamente sottoposto a controllo infermieristico nel corso del quale siano rilevati i parametri fondamentali e siano offerti acqua, cibo e possibilità di muovere gli arti, nonché l'opportunità di espletare le proprie funzioni fisiologiche nel modo il più possibile confortevole e dignitoso, e quelli entro i quali il medico verifica la possibilità di porre termine al provvedimento (tali tempi sono suggeriti anche in riferimento al carattere di eccezionalità del provvedimento, rispettivamente in mezz'ora e in due ore); dal momento che casi di gravi danni alla salute – fino alla morte del paziente durante la contenzione – sono segnalati nella cronaca e nella letteratura scientifica: in particolare in soggetti anziani intossicati o portatori di problemi di carattere medico, particolare attenzione deve essere dedicata all'attivazione di tutti quei presidi sanitari necessari ad evitare che la contenzione fisica possa dare luogo a complicanze mediche di natura ortopedica, vascolare o neurologica o ad altre conseguenze negative per la salute del paziente (tra i principali: asfissia, compressione toracica, torsione degli arti, *rush* catecolaminico, ostruzione delle vie aeree, rabdomiolisi, trombosi ecc.) e all'identificazione precoce dei fattori di rischio correlati a questa possibile evoluzione; in nessun caso la contenzione possa essere protratta oltre il tempo strettamente indispensabile in riferimento al rischio di aggressione imminente o somministrazione obbligatoria di terapie indispensabili e siano esplicitamente definiti i tempi massimi nei quali la permanenza della condizione che ha portato alla contenzione sarà di volta in volta verificata perché la contenzione possa essere il più presto possibile interrotta. Appare infine auspicabile che siano previsti in modo esplicito i tempi oltre i quali la permanenza della contenzione, nel caso si prolungasse in modo particolarmente significativo, dovrebbe essere supervisionata da uno specialista psichiatra, con funzioni di garanzia, estraneo allo staff del servizio ospedaliero (p. es. il direttore dello stesso, o di altro, DSM).

Il presidente MANCONI, nel ringraziare il professor Carpiello richiama la ricerca scientifica promossa una decina di anni fa dall'Istituto Superiore di sanità dalla quale risultava che nell'82 per cento dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) viene praticata la contenzione meccanica e chiede, se possibile, di voler confermare tale dato. Facendo poi riferimento a quanto a poc'anzi detto lo stesso professor Carpiello in merito alla indeterminatezza del personale responsabile a praticare la contenzione richiama il caso di Andrea Soldi deceduto il 5 agosto del 2015 a

seguito di un intervento della Polizia municipale mentre si trovava pacificamente su una panchina in un parco a Torino. Sottolinea che l'assenza di protocolli e la mancata annotazione nella cartella clinica della contenzione ha costituito un elemento ulteriore di mancato rispetto della dignità della persona nei casi di Giuseppe Casu e Franco Mastrogiovanni. Da ultimo chiede ulteriori dettagli in merito alla difficoltà di consentire colloqui tra i pazienti e i familiari.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) ringrazia il professor Carpiello per l'eshaustività del suo intervento che ha messo bene in chiaro il quadro normativo sotteso alla pratica della contenzione meccanica chiedendo quale contributo potrebbe venire dall'attività del Parlamento.

La senatrice FATTORINI (*PD*) rileva che pur in un quadro di assenza di riferimenti costituzionali la pratica della contenzione meccanica, alla luce dell'intervento del professor Carpiello, sia necessitata dai rischi connessi all'incontrollabilità delle azioni compiute durante episodi di disconnessione e di disagio mentale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), ricordando la sua esperienza di operatore del settore sanitario, in particolare in un SPDC, ringrazia il professor Carpiello per aver ben descritto il contesto nel quale viene praticata la contenzione meccanica in un contesto di difficoltà logistiche e di impoverimento degli organici.

Il professor CARPINIELLO ricorda una pubblicazione sulla contenzione realizzata dalla Regione Lazio nel 2011 e relativa agli anni 2005, 2006, 2007. Una stima più attuale lascerebbe pensare che il 7-10 per cento dei ricoverati in un anno subiscano pratiche di contenzione meccanica. Ma non vi è modo conoscere l'esatta durata di ciascuna pratica. Lo studio della Regione Lazio indica una durata complessiva per paziente di oltre 20 ore annue. Certamente manca la formazione continua: si stima che il 60 per cento dei servizi non facciano formazione continua benché negli ultimi tempi si avvertano maggiore attenzione su questo punto e più consistenti investimenti. Il caso di Torino richiamato dal Presidente è stato davvero drammatico e per certi versi inspiegabile poiché il corpo della Polizia municipale di quella città ha una discreta preparazione di base. Peraltro normalmente un trattamento sanitario obbligatorio viene attuato dopo ore e ore di contatto verbale e di negoziazione con il paziente. Quanto al caso di Cagliari, di cui ha una certa conoscenza diretta – posto che non ha notizie rispetto all'altro caso ricordato dal presidente Manconi che si è verificato a Vallo della Lucania – le notizie di stampa non hanno purtroppo fornito con precisione i dettagli della vicenda.

Il presidente MANCONI, precisando che le notizie relative all'episodio di Cagliari di cui è in possesso sono state fornite dal direttore del Dipartimento di salute mentale entrato in carica dopo l'evento luttuoso, men-

tre le informazioni relative a Franco Mastrogiovanni sono tratte dagli atti giudiziari, ringrazia il professor Carpiello e i senatori presenti, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016

C. 3821 Governo, approvato dal Senato
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, è chiamata ad esprimere un parere alla commissione XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati sul disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016», approvato lo scorso 10 maggio dal Senato.

Rispetto al testo presentato dal Governo, su cui la Commissione si era già espressa con un parere favorevole, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte nuove disposizioni ed integrazioni.

Il testo trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (rispetto ai 22 iniziali), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI (giustizia e affari interni).

Nel complesso, il disegno di legge interviene al fine di modificare le disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti

al diritto europeo nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4); libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6); giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16); trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29); occupazione (Capo VI – articolo 30); ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32); energia (Capo VIII – articolo 33).

Entrando nel merito delle principali novità introdotte durante l'esame presso il Senato, esse riguardano:

– la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo il 2015);

– lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge A.S. 2228-*bis*;

– la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – *tonnage tax*); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);

– l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, riguardante le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (al fine di superare le criticità dovute alla non corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale della citata direttiva) (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di

raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36).

Segnala che le modifiche introdotte dal Senato vertono su materie di competenza statale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia

Nuovo testo C. 3651 Venittelli

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo della proposta di legge C. 3651, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge C. 3651, che consta di un articolo unico, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori. Precisa che si tratta di sgravi concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia negli anni 1995-1997, la cui incompatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato è stata riconosciuta solo molti anni dopo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (*PD*) ricorda che le imprese interessate dal provvedimento hanno già restituito la quota capitale. Si interviene dunque sul calcolo degli interessi, prevedendo l'applicazione del criterio di calcolo semplice anziché di quello composto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dei partiti politici

Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere, per i profili di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Dopo avere enunciato le finalità, il testo unificato riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico e all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni, nel rispetto del principio della parità di genere. Esso prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e riconosce il diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Sono integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

È espressamente riconosciuto che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell'accordo associativo ai partiti si applicano le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l'uso della denominazione e del simbolo del partito.

Il testo prevede altresì che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza; in caso di

mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza le liste sono ruscate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il testo introduce poi disposizioni con la finalit  di assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno denominata «Elezioni trasparenti», dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

È altresì richiesta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* di ciascun partito politico denominata «trasparenza», dei seguenti elementi:

- il rendiconto e lo statuto, ovvero, in mancanza, le procedure per l'approvazione degli atti, nonch  ulteriori elementi, quali il numero, la composizione e la durata degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalit  di selezione delle candidature, l'organo investito della rappresentanza legale;

- l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;

- le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l'indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell'anno in cui sono state percepite; le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante. La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione   stata effettuata.

Per le erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui – in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici,   fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 659/1981, che vengono di conseguenza abrogati). Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero   possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta pu  essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.

Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione;   altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).

Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce l'obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto.

L'obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo e vengono estese le relative sanzioni.

Viene infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell'attività politica.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016
(C. 3821 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3821, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016», approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 10 marzo 2016, nel corso dell'esame presso il Senato;

considerate le novità introdotte dal Senato riguardanti:

i) la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo per il 2015);

ii) lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge S. 2228-bis;

iii) la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – *tonnage tax*); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);

iv) l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, relativo alle procedure di esecuzione for-

zata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36);

preso atto che le modifiche introdotte dal Senato incidono su materie di competenza legislativa esclusiva statale;

espresso apprezzamento per la scelta di arricchire i contenuti del provvedimento, che ora si compone di 37 articoli (rispetto ai 22 articoli del testo originario), che lo rendono idoneo a definire un numero maggiore di procedure di infrazione (4 in luogo di 2), di casi di precontenzioso (10 in luogo di 9), nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato (già prevista nel testo originario) e una procedura di aiuti di Stato (quest'ultima aggiunta in Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia
(Nuovo testo C. 3651 Venittelli)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3651, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che il contenuto della proposta di legge attiene alla materia «*rapporti dello Stato con l'Unione europea*», ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disciplina dei partiti politici
(Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D’A-
lia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli,
C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732
Toninelli, C. 3733 D’Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788
Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio, recante «Dispo-
sizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la
trasparenza e la partecipazione democratica», come risultante dagli emen-
damenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che la proposta di legge in esame risulta riconducibile alle
materie «ordinamento civile» e «legge elettorale di organi dello Stato»,
ascrisse alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere
l) ed f), Cost.);

preso atto che l’articolo 6, commi 2 e seguenti, reca una disciplina
relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro ef-
fettuati in favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati o loro
articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche
elettive nazionali, regionali e locali, candidati a tali cariche elettive e tito-
lari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici;

considerato che le medesime esigenze di trasparenza valgono an-
che per i componenti degli organi di governo regionali e locali, ai quali
risulta pertanto necessario estendere la richiamata disciplina;

rilevato altresì che la materia è parzialmente disciplinata dall’arti-
colo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, con il quale la nuova normativa
andrebbe dunque coordinata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

– si estenda la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, recata dall'articolo 6, commi 2 e seguenti, ai titolari di cariche di governo regionali e locali;

e con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina dell'articolo 6, commi 2 e seguenti, con l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello GIACOMELLI.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e del senatore Alberto AIROLA (*M5S*), Roberto FICO, *presidente*, risponde sulla questione posta.

Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore MAR-

GIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Lello CIAMPOLILLO (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Riccardo VILLARI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde sui quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Giacomelli e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 446/2165 al n. 448/2170, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,15 alle ore 17,10.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 446/2165 al n. 448/2170)*

LUPI, MINARDO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai*
– Premesso che:

nel servizio giornalistico andato in onda il 26 aprile 2016 nella rubrica d'inchiesta «Fuori Tg» del Tg3 condotta dalla giornalista Maria Rosaria De Medici, parlando di opere incompiute in Italia si è preso ad esempio l'aeroporto «Pio La Torre» di Comiso, come opera mai completata, ferma da 5 anni, che è costata milioni di euro buttati al vento;

l'informazione data è falsa ed è priva fondamento, considerato che l'infrastruttura è attiva dal 2013 risultando fiore all'occhiello della provincia di Ragusa e volano essenziale per lo sviluppo del turismo e dei commerci dell'area, con numeri di rotte e passeggeri sempre in aumento (il 30 aprile la compagnia Thomas Cook ha aggiunto Comiso alle sue rotte) oltre a eccellenti giudizi degli utenti. Fatti che si possono accertare facilmente digitando «aeroporto di Comiso» su internet;

si ritiene che l'infondatezza dell'informazione sia stata causata dalla superficialità e disinformazione della conduttrice della rubrica giornalistica e dell'estensore del servizio e non invece sia il frutto di una logica politico-aziendale volta sistematicamente a screditare la Sicilia;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano adottare per dare analoga evidenza mediatica alla smentita, prevista dalle norme e dal Contratto di servizio, vigenti di quanto erroneamente affermato nella trasmissione in premessa;

quali misure intendano adottare per rafforzare il controllo delle fonti dalle quali i servizi giornalistici traggono le informazioni, in particolare quando si tratta di atti e fatti che possono danneggiare il buon nome dei soggetti coinvolti o la credibilità delle istituzioni territoriali e centrali;

se intendano sanzionare gli eventuali comportamenti illegittimi e le superficialità riscontrate nei servizi messi in onda.

(446/2165)

NESCI ed altri. – *Al Presidente della Rai* – Premesso che:

il 26 aprile 2016 è andata in onda la puntata di «Tg3 fuori Tg», trasmissione condotta da Maria Rosaria de Medici su RaiTre, in cui è stata affrontata l'annosa questione delle «opere incompiute»;

nella parte iniziale del programma, è stato trasmesso un servizio sull'aeroporto di Comiso (Ragusa) che, secondo quanto riferito dal giornalista, sarebbe ancora chiuso ed inutilizzato;

si dice dell'aeroporto che è «una struttura costata 36 milioni di euro, inutilizzata. Squadre di pompieri in servizio che non fanno nulla da 5 anni, mezzi per il soccorso fermi in garage. Un pasticcio con rimpallo di responsabilità, accuse e controaccuse. Fatto è che l'aeroporto, inaugurato nel 2007, è fermo da 5 anni»;

secondo quanto appurato dagli scriventi, si tratta della riproposizione di un servizio vecchio, risalente al 2012. Lo si evince, del resto, dal fatto che si parla dell'aeroporto come di un'opera completata nel 2007 e da cinque anni rimasta chiusa;

quanto raccontato nel servizio non corrisponde minimamente al vero, tant'è vero che l'amministrazione dell'aeroporto ha replicato duramente rendendo noto che dal 2013 ad oggi sono transitati a Comiso oltre 890 mila passeggeri, dei quali 328 mila solo nel 2015. «Come si può offendere la dignità dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze d'Ordine – chiede a riguardo ancora l'amministrazione – presenti a Comiso dal 2013 che si occupano di mantenere ordine e sicurezza a livelli altissimi all'aerostazione?»;

anche il sindaco di Comiso ha parlato di «bufala Rai. Notizie false. Allucinanti» che creano sicuramente un grave danno d'immagine a tutto il territorio ibleo;

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) sono principi essenziali del servizio pubblico «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione», principi ribaditi e declinati nel Contratto di servizio stipulato fra Rai e Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 4, comma 1, lettera e), del citato testo unico prescrive alla Rai di garantire «la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume»;

tale diritto di rettifica è, peraltro, garantito anche dall'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. E, peraltro, la medesima va «effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi»;

è necessario dunque che il direttore di RaiTre, Daria Bignardi, intervenga prontamente e si ponga il problema di riequilibrare la puntata di «Tg3 fuori Tg», nella quale le informazioni fornite sono palesemente false e, evidentemente, non appurate;

si chiede di sapere:

se le notizie non veritiere sull'attuale attività dell'aeroporto di Comiso trasmesse da «Tg3 fuori Tg» possano mai essere coerenti con gli standard minimi di qualità che devono caratterizzare l'informazione del servizio pubblico;

quali iniziative intenda assumere affinché le redazioni giornalistiche del servizio pubblico, in ossequio ai principi citati in premessa, non cadano in errori grossolani, contrari per giunta ai principi deontologici del giornalismo, al punto da mandare in onda un servizio datato su una situazione non veritiera dell'aeroporto di Comiso, attivo ormai da tre e con un flusso di passeggeri notevole;

se intenda garantire una rettifica delle notizie trasmesse dal servizio, eventualmente anche dedicando spazio all'attuale realtà dell'aeroporto di Comiso.

(448/2170)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni sopra menzionate [446/2165 e 448/2170] si informa di quanto segue.

La rubrica «Fuori Tg» abitualmente utilizza una copertina che consiste nella citazione di un servizio, o di un film, piuttosto che di uno sketch o di un reperto dell'Istituto Luce recuperati dal vastissimo archivio Rai. Per tale ragione viene normalmente citata la fonte e la data di realizzazione del servizio o reperto richiamato. Non c'è dunque alcuna intenzione di voler rappresentare con la copertina la situazione attuale, ma è solo una modalità per introdurre l'argomento della puntata.

Evidentemente con la copertina della puntata oggetto dell'interrogazione si è ingenerato un malinteso. Per quella puntata dedicata alle opere incompiute era stata utilizzata come copertina un servizio del TG2 del 7 luglio 2012 – come si poteva leggere chiaramente – che denunciava i 5 anni in cui l'aeroporto di Comiso era rimasto inutilizzato. Non c'è dubbio, che aver utilizzato quel servizio del 2012 senza precisare che a Comiso le cose sono nel frattempo cambiate sia stata un'ingenuità, ma il senso del messaggio voleva essere che le incompiute sono un male antico, ancora oggi difficile da curare.

In ogni caso, si è comunque ritenuto opportuno in apertura della puntata di Fuori TG andata in onda il 17 maggio scorso far leggere alla conduttrice la seguente precisazione:

«Prima di cominciare dobbiamo fare una precisazione a proposito della puntata di Fuori TG del 26 aprile, dedicata alle opere incompiute nel nostro Paese. Nella copertina, l'argomento è stato introdotto citando un servizio del TG2 del luglio 2012, in cui si parlava tra l'altro dell'aeroporto di Comiso, completato nel 2007 e rimasto inutilizzato per 5 anni. Per completezza di informazione dobbiamo dire che nel frattempo le cose sono cambiate. Dal 2013 l'aeroporto ha preso a funzionare regolarmente con un traffico crescente passeggeri, che ha toccato le 328 mila presenze nel 2015».

ANZALDI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai ha trasmesso lo scorso 6 aprile, nell'ambito del programma «Porta a porta», l'intervista rilasciata al conduttore della trasmissione dal figlio di Totò Riina in occasione dell'uscita di un suo libro;

il figlio di Totò Riina ha firmato la liberatoria soltanto al termine dell'intervista e non già prima che essa si svolgesse, come solitamente avviene;

nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 13 aprile presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi né il direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, né il coordinatore dell'area informativa dell'azienda, Carlo Verdelli, hanno completamente chiarito per quali ragioni ciò sia avvenuto;

nel corso della medesima seduta gli auditi hanno, altresì, precisato che ciò non avverrà mai più, visto che «in ogni caso dal 6 aprile – per i casi complessi o comunque potenzialmente critici – il rilascio delle liberatorie dovrà sempre e solo avvenire prima»;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia o meno attivato il proprio *audit* interno al fine di verificare come si siano effettivamente svolti i fatti che hanno portato il figlio di Totò Riina a poter richiedere e, soprattutto, ad ottenere dall'azienda la possibilità di sottoscrivere la liberatoria solo al termine dell'intervista;

in caso affermativo, a quali conclusioni sia giunto l'*audit* stesso;

con quale provvedimento la Rai abbia stabilito che dal 6 aprile la liberatoria dovrà essere preventivamente firmata dagli intervistati;

con quali modalità tale provvedimento, ove esistente, sia stato portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

(447/2166)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, per una più compiuta valutazione della tematica si rinvia a quanto emerso nel corso della recente audizione del Direttore di RaiUno e del Direttore Editoriale per l'Offerta Informativa.

Quanto alla dinamica dell'acquisizione della liberatoria relativa all'intervista di cui all'interrogazione sopra citata, questa è stata rilasciata dopo la registrazione; la prassi abituale prevede il rilascio della liberatoria prima della registrazione quando la messa in onda è prevista a stretto giro rispetto alla registrazione stessa pur se può capitare che accada il contrario in casi particolari.

In tale contesto, pertanto, tenuto conto delle evidenze sopra sintetizzate, si è ritenuto non sussistessero i presupposti per avviare azioni di internal auditing, cui tendenzialmente si ricorre qualora sussistano i presupposti di malfunzionamento dei processi aziendali.

In ogni caso, in prospettiva, anche alla luce di quanto accaduto nel caso dell'intervista di cui all'interrogazione sopra citata, per i casi complessi o comunque potenzialmente critici il rilascio delle liberatorie dovrà sempre e solo avvenire prima.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 25 maggio 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,55.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Prefetto Clara Vaccaro

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Prefetto Clara Vaccaro. L'audizione è dedicata a un aggiornamento sullo svolgimento e sugli esiti dei controlli effettuati dalla Commissione elettorale circondariale di Roma in sede di ammissione delle candidature per il consiglio comunale e per i Municipi di Roma – in particolare il VI – in vista delle prossime elezioni del 5 giugno 2016.

Clara VACCARO, *Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, a cui risponde Clara VACCARO, *Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Prefetto di Caserta, Arturo De Felice

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione del Prefetto di Caserta, Arturo De Felice. L'audizione è dedicata a un aggiornamento sulla situazione del comune di Villa di Briano (CE) – con riferimento anche al recente scioglimento del comune di Trentola Ducenta (CE) – oggetto degli approfondimenti previsti dalla Commissione nella relazione approvata il 27 aprile scorso.

Arturo DE FELICE, *prefetto di Caserta*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, e i deputati Davide MATTIELLO (PD) e Francesco D'UVA (M5S), a cui risponde Arturo DE FELICE, *prefetto di Caserta*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto De Felice per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**X COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE
NEL GIOCO LECITO E ILLECITO**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 19,50 alle ore 20,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

*Intervengono, per Unioncamere, il segretario generale Giuseppe TRI-
POLI e i vice segretari generali Tiziana POMPEI e Andrea SAMMARCO;
per Infocamere, il direttore generale Paolo GHEZZI.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione di rappresentanti di Unioncamere

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe TRIPOLI, *segretario generale di Unioncamere*, e Paolo GHEZZI, *direttore generale di Infocamere*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Alessandro PAGANO, *presidente*.

Giuseppe TRIPOLI, *segretario generale di Unioncamere*, Paolo GHEZZI, *direttore generale di Infocamere*, e Tiziana POMPEI, *vice segretario generale di Unioncamere*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Titti DI SALVO

indi del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr, Michele Boccia

(Svolgimento e conclusione)

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, avverte che per l'Eurizon Capital sgr è presente il responsabile della clientela istituzionale, Michele Boccia.

Svolge una relazione Michele BOCCIA, *responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr*, che consegna documentazione alla Commissione.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare il responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Tito Boeri

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto nazionale di previdenza sociale sono presenti il presidente, Tito Boeri, il direttore generale, Massimo Cioffi, e la direttrice della direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Rosanna Casella.

Il deputato Roberto MORASSUT (*PD*), *relatore*, illustra il contenuto di uno schema di relazione che si riserva di formalizzare in una prossima seduta.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e le deputate Titti DI SALVO, *vicepresidente*, e Colomba MONGIELLO (*PD*).

Rispondono ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Paolo UGGÈ, *presidente di Conftrasporto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Paolo UGGÈ, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e i senatori Riccardo MAZZONI (*AL-A*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*).

Risponde Paolo UGGÈ, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Uggè, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche. Sono presenti il dottor Giuseppe Mininni e il dottor Stefano Polesello, che ringrazia della presenza.

Stefano POLESELLO, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, e Giuseppe MININNI, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (*PD*), Bartolomeo PEPE (*GAL*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe MININNI, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, e Stefano POLESELLO, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 14,25.

Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale «Basso bacino del fiume Chienti» (relatore: on. Bratti)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda di aver presentato in qualità di relatore, nella seduta di giovedì 12 maggio scorso, una proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale «Basso bacino del fiume Chienti». Avverte che è pervenuta, da parte del deputato Carrescia, una proposta di modifica (*vedi allegato 1*), che è in distribuzione.

Il deputato Piergiorgio CARRESCIA (*PD*) illustra la proposta di modifica n. 1.

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo avere espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di modifica Carrescia n. 1, la pone in votazione.

La Commissione approva la proposta di modifica Carrescia n. 1.

Alessandro BRATTI, *presidente*, pone in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*) esprime il proprio disappunto sul fatto che la stampa abbia avuto modo di conoscere i contenuti della proposta di relazione sulla regione Veneto prima della sua definitiva approvazione da parte della Commissione.

Alessandro BRATTI, *presidente*, prende atto di quanto rappresentato dal senatore Arrigoni e svolge alcune considerazioni.

Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, accompagnato dall'assessore regionale all'ambiente, Alberto Valmaggia, che ringrazia per la presenza.

Sergio CHIAMPARINO, *presidente della regione Piemonte*, e Alberto VALMAGGIA, *assessore all'ambiente della regione Piemonte*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), il deputato Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Sergio CHIAMPARINO, *presidente della regione Piemonte*, e Alberto VALMAGGIA, *assessore all'ambiente della regione Piemonte*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO 1

**Proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale
«Basso bacino del fiume Chienti»
(relatore: on. Bratti)**

Proposta di modifica approvata

Al paragrafo 6.3 sopprimere il seguente periodo: In questo quadro tuttavia la normativa regionale potrebbe risultare nell'applicazione concreta contraddittoria rispetto alla previsione generale di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Carrescia n. 1

**RELAZIONE SUL SITO DI INTERESSE REGIONALE
«BASSO BACINO DEL FIUME CHIANTI»
(Relatore: On. Alessandro BRATTI)**

INDICE

1. L'attività conoscitiva della Commissione	<i>Pag.</i> 371
2. Collocazione geografica, perimetrazione e sviluppo storico del SIR Basso bacino del fiume Chienti	» 371
3. I contaminanti principali riscontrati a seguito delle attività di monitoraggio e caratterizzazione del sito	» 373
4. Attività di messa in sicurezza, fonti di finanziamento e progetti di bonifica	» 378
5. I soggetti responsabili dell'inquinamento	» 380
6. Conclusioni	» 384

1. L'attività conoscitiva della Commissione

L'attività di indagine conoscitiva sul sito di interesse regionale (SIR) del Basso bacino del fiume Chienti ha avuto inizio con lo svolgimento di un sopralluogo, effettuato da una delegazione della Commissione l'11 giugno 2015.

Successivamente, nel corso della stessa giornata, si sono svolti incontri, presso il comune di Civitanova Marche, con i rappresentanti della regione Marche, delle province di Macerata e di Fermo, e dei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Morrovalle. In seguito gli incontri sono proseguiti con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste locali e della polizia provinciale di Macerata.

La delegazione della Commissione ha avuto l'opportunità di verificare lo stato delle attività svolte dalla magistratura, nonché la posizione dei vertici politici degli enti locali e della società civile, raccogliendo ulteriore documentazione.

Successivamente si sono svolte le audizioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Fermo, Domenico Seccia, il 22 settembre 2015 presso la sede della Commissione a Roma, e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio, il 23 settembre 2016 nella medesima sede.

Nel archivio della Commissione sono presenti documenti riguardante il SIR del Basso bacino del fiume Chienti per un totale di 657 pagine.

2. Collocazione geografica, perimetrazione e sviluppo storico del SIR Basso bacino del fiume Chienti

2.1 L'area del sito si estende per circa 26 chilometri quadrati. Oltre alla zona in sinistra idrografica di 16 chilometri quadrati (comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche), all'interno della perimetrazione è compresa anche un'area in destra idrografica, di 10 chilometri quadrati, interessata da una vecchia discarica dismessa (comune di Sant'Elpidio a Mare) e da ulteriore inquinamento da solventi organici clorurati in vicinanza della foce (comune di Porto Sant'Elpidio).

Nella perimetrazione è compresa anche l'area marina prospiciente quella terrestre, che ha un'ampiezza complessiva pari a 1200 ettari, e si estende, partendo da sud e risalendo lungo la costa in direzione nord, dall'estremità settentrionale del centro abitato di Porto Sant'Elpidio fino al porto di Civitanova Marche, per una lunghezza di circa 4 chilometri lungo costa e di 3 chilometri verso il largo.

Nel sito sono presenti numerose aree aziendali e numerose aree agricole – residenziali.

Il sito è interessato principalmente da una diffusa contaminazione della falda prevalentemente da composti organo clorurati.

2.2 La regione Marche, con nota prot. n. 6291 del 24 maggio 1999, aveva inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta di inserimento del Basso bacino del fiume Chienti tra i siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426 del 1998 con la relativa scheda informativa che individuava aree potenzialmente inquinate ricadenti nei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle.

Successivamente, la regione Marche, con nota prot. n. 13529 del 24 novembre 1999, aveva trasmesso allo stesso Ministero una nuova scheda normativa relativa al sito Basso bacino del fiume Chienti che, modificando quella precedentemente inviata, includeva tra i siti da inserire nel perimetro due aree in destra idrografica del fiume ricadenti nel territorio dei comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare.

2.3. Con decreto del Ministro dell'ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», il sito Basso bacino del fiume Chienti veniva individuato come intervento di bonifica di interesse nazionale.

Nel predetto decreto veniva evidenziato che:

– «l'area della bassa valle del Chienti, è interessata dalla presenza di numerose aziende del settore calzaturiero, che utilizzano composti organo alogenati per il lavaggio di fondi di calzature in poliuretano. I rifiuti di tali processi, classificati come pericolosi, sono stati sversati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda attraverso i pozzi»;

– «gli inquinanti, costituiti prevalentemente da tricloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene, hanno contaminato una vasta area ... »;

– «sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di alcune aziende del settore calzaturiero all'interno del perimetro o nelle cui aree circostanti sono stati sversati rifiuti liquidi a base di sostanze alogenate».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Basso bacino del fiume Chienti) venivano perimetrare le aree da sottoporre a interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio.

Con nota prot. n. 36367 del 14 novembre 2012, la direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, comunicava alla regione Marche che il sito di bonifica Basso bacino del fiume Chienti non presentava tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, e di confermare entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa le considerazioni della direzione o di comunicare eventuali diverse valutazioni, specificando che, decorso tale termine, l'istruttoria del provvedimento si sarebbe considerata conclusa.

La regione Marche, con nota del 4 dicembre 2012, prot. n. 810865, prendeva atto delle valutazioni espresse dalla Direzione generale per la tu-

tela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente in merito al sito di bonifica Basso bacino del fiume Chienti.

Con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013, il sito di bonifica Basso bacino del fiume Chienti veniva pertanto dichiarato non più ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

La regione Marche, mediante l'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44, ha stabilito: «1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato Basso bacino del fiume Chienti spetta ai comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.

La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tenere conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale ripermestrazione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)».

3. I contaminanti principali riscontrati a seguito delle attività di monitoraggio e caratterizzazione del sito

Dalla relazione inviata in data 5 giugno 2015 dall'ARPAM – Dipartimento provinciale di Macerata, emerge, tra l'altro, quanto segue:

« ... Nel mese di settembre dell'anno 1997 al dicembre 2005 è stato effettuato un monitoraggio della falda idrica della bassa valle del fiume Chienti in seguito alla stipula di una convenzione tra l'amministrazione provinciale di Macerata e l'area chimica del Servizio multizonale dell'azienda USL n. 9 di Macerata (oggi ARPAM).

La suddetta attività di monitoraggio confermò che una vasta area in sinistra idrografica del fiume Chienti era interessata da una contaminazione diffusa idrocarburi alifatici clorurati.

I risultati evidenziarono inoltre che il tetracloroetilene era il contaminante che contribuiva in maniera preponderante all'inquinamento della falda. Nel frattempo le aziende avevano modificato il loro ciclo produttivo utilizzando per le fasi di lavaggio/sgrassaggio dei fondi per calzature in materiale plastico il tetracloroetilene (o percloroetilene) in sostituzione dell'1,1,1-tricloroetano.

Nonostante ciò l'1,1,1-tricloroetano continuava ad essere presente nelle acque sotterranee.

In seguito alla perimetrazione del sito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incaricava ARPAM/APAT e ICRAM

di redigere il piano della caratterizzazione delle aree pubbliche terrestre e marina.

Con delibera della Giunta regionale n. 1573 del 12 dicembre 2005 la regione Marche incarica l'ARPAM per la realizzazione, procedendo per fasi, del piano della caratterizzazione delle aree pubbliche e dell'area marina prospiciente quella terrestre.

In data 28 giugno 2006 viene stipulata una convenzione tra regione Marche – Servizio ambiente e difesa del suolo e l'ARPAM per la realizzazione del piano della caratterizzazione da realizzare per fasi.

Tutte le indagini previste nel piano della caratterizzazione delle aree pubbliche e dell'area marina prospiciente quella terrestre sono state svolte da ARPAM su incarico della regione Marche (delibera della Giunta regionale n. 1573 del 12 dicembre 2005). Tali indagini sono iniziate nel 2006 per concludersi nel 2011.

Le quattro campagne di monitoraggio delle acque di falda evidenziano la presenza di un inquinamento dovuto principalmente a composti appartenenti alla classe degli idrocarburi alifatici clorurati caratterizzata dalla presenza di tetracloroetilene poi in ordine di diffusione all'1,1-dicloroetilene, al tricloroetilene e all'1,2-dicloropropano.

La falda è interessata, in sinistra idrografica, da una contaminazione diffusa da tali composti che si estende tra il limite occidentale della perimetrazione (comune di Morrovalle) fino al centro abitato del comune di Civitanova Marche.

In destra idrografica la contaminazione da idrocarburi clorurati viene riscontrata in corrispondenza di due ditte dedite alla produzione di fondi in poliuretano e/o in gomma ed a valle idrologica delle stesse.

Generalmente i valori più elevati di contaminazione vengono osservati in corrispondenza e a valle idrologica dei siti individuati come «potenziali sorgenti di contaminazione».

Le attività di caratterizzazione svolte hanno permesso di stabilire che quasi tutti i siti classificati come tali sono da considerare sorgenti di contaminazione delle acque di falda.

Ciò in relazione non solo ai risultati della caratterizzazione di parte pubblica, ma anche sulla base degli esiti delle indagini condotte dai soggetti obbligati all'interno dei perimetri aziendali, nonché delle risultanze dei monitoraggi effettuati per la verifica della efficacia delle barriere idrauliche (qualora installate).

I risultati delle quattro campagne di monitoraggio, oltre alla contaminazione da idrocarburi alifatici clorurati, evidenziano superamenti di alcuni composti inorganici, prevalentemente ferro e manganese.

I risultati della caratterizzazione delle acque di falda hanno infine fatto rilevare una contaminazione diffusa da nitrati che interessa prevalentemente la falda in sinistra idrografica. Per tale composto è stato preso come riferimento il valore di 50 mg/L (valore limite stabilito dal decreto legislativo n. 31 del 2001 per le acque destinate al consumo umano).

Per quanto riguarda la discarica dismessa di Bracalente («potenziale sorgente di contaminazione dd»), le indagini effettuate all'interno della

stessa hanno permesso di definire che i rifiuti abbancati sono classificabili come «rifiuti urbani non differenziati», codice CER 20 03 03. Le indagini hanno altresì evidenziato che in alcuni casi i rifiuti risultavano ancora in fase di mineralizzazione e localmente sono accompagnati dalla presenza di percolato. A seguito di quanto emerso, il comune di Sant’Elpidio a Mare ha messo in atto una prima misura di messa in sicurezza attraverso la rimozione di circa 170 metri cubi di rifiuti dallo spigolo sud-ovest dove gli stessi risultavano a contatto con la falda.

La caratterizzazione della matrice suolo e del sottosuolo è stata condotta in due fasi distinte; la prima, finalizzata alla caratterizzazione dei siti individuati come «potenziali sorgenti di contaminazione» (FASE I), che è consistita nella realizzazione di carotaggi, con prelievo ed analisi dei campioni di terreno; la seconda, rivolta alla caratterizzazione delle aree interessate da contaminazione di tipo passivo, che è stata effettuata mediante la realizzazione di scavi meccanici, il prelievo e l’analisi dei campioni (FASE II).

I risultati hanno evidenziato superamenti delle rispettive CSC, di cui alla Tabella 1 (colonna A) dell’Allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, di alcuni composti appartenenti alla classe degli idrocarburi alifatici clorurati, dei metalli pesanti e del parametro «DDD, DDT, DDE».

La contaminazione da idrocarburi alifatici clorurati è stata riscontrata in sei campioni di terreno prelevati dai carotaggi realizzati in prossimità di alcune ditte individuate come «potenziali sorgenti di contaminazione» e pertanto riconducibili ad una migrazione orizzontale della contaminazione esistente all’interno dei perimetri aziendali.

Anche la contaminazione da metalli pesanti è stata riscontrata nei campioni di terreno prelevati nei punti di sondaggio ubicati nei pressi delle ditte individuate come «potenziali sorgenti di contaminazione», ivi compresa la discarica dimessa per RSU ubicata in località «Bracalente» nel comune di Sant’Elpidio a Mare.

Il superamento del parametro «DDD, DDT, DDE», riscontrato in alcuni campioni di terreno prelevati principalmente nel primo metro, è da ricondurre all’uso che si è fatto in passato del DDT come insetticida e all’elevata persistenza del composto chimico in questione.

Superamenti dello stesso parametro sono stati evidenziati anche in qualche campione di terreno prelevato durante le attività di scavo finalizzate alla caratterizzazione delle aree interessate da contaminazione di tipo passivo (FASE III), che hanno inoltre evidenziato superamenti sporadici di rame e zinco nei terreni campionati nel centro urbano di Civitanova Marche, dovuti con tutta probabilità ad attività antropiche (traffico veicolare, utilizzo di materiale di riporto contaminato, etc).

Le indagini per la caratterizzazione delle aree interessate da contaminazione di tipo passivo hanno altresì evidenziato una situazione particolarmente critica in corrispondenza della foce del fiume Chienti nei pressi dell’area dove attualmente è stata realizzata una pista ciclabile. Tale area è stata poi caratterizzata dal comune di Civitanova Marche e per la quale

è stato presentato un progetto di bonifica discusso in conferenza dei servizi ministeriale.

I numerosi scavi eseguiti hanno messo alla luce la presenza di rifiuti interrati, che interessa un'area non ancora completamente circoscritta. Tali rifiuti, costituiti da materiali da demolizione, plastica, vetro, ritagli di pelle e materiale di colore nero/grigio scuro, la cui provenienza potrebbe essere riconducibile ad attività di tipo industriale, presentano spessori variabili (massimo 2,2 metri) ed in alcuni casi poggiano direttamente sul mezzo saturo. I risultati delle analisi di laboratorio effettuate nei campioni di terreno prelevati a varie profondità in alcuni degli scavi realizzati, hanno rilevato numerosi superamenti delle CSC di metalli pesanti e di idrocarburi pesanti.

Le indagini effettuate ai fini della caratterizzazione dell'asta fluviale hanno messo in evidenza esclusivamente il superamento della CSC, di cui alla tabella 1 (colonna A) dell'allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, del parametro «DDD,DDT,DDE».

A seguito di ulteriori indagini, che accertavano che la contaminazione era di tipo puntuale, la provincia di Macerata provvedeva alla rimozione ed allo smaltimento della porzione di sedimento fluviale contaminata.

Sempre in riferimento all'asta fluviale, all'interno dell'alveo di piena, in corrispondenza della sponda sinistra, è da segnalare la presenza di un'area interessata dall'abbancamento di rifiuti, che è stata oggetto di caratterizzazione nell'aprile 2008 da parte del comune di Civitanova Marche.

La realizzazione del piano investigativo ha evidenziato che tale area ha un'estensione di circa 4500 metri quadrati e che i rifiuti abbancati non danno luogo alla produzione di percolato e non presentano segni di decomposizione in atto. Anche per tale area il comune di Civitanova Marche ha presentato un progetto di bonifica discusso in sede di conferenza dei servizi nazionale.

I risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati al di sotto dell'interfaccia rifiuto/terreno hanno fatto rilevare valori di concentrazione di metalli pesanti compresi tra i valori CSC della colonna A e quelli della colonna B, di cui alla tabella 1 dell'allegato V al titolo V alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I risultati dei test di cessione effettuati sui campioni di rifiuto hanno prodotto un eluato con valori dei parametri analitici inferiori ai limiti della tabella 5 di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2005.

Le quattro campagne di monitoraggio delle acque superficiali non hanno evidenziato particolari criticità.

Per quanto riguarda la caratterizzazione della porzione di arenile compresa all'interno della perimetrazione, i risultati relativi ai campioni di sedimento hanno evidenziato che in prossimità del molo sud del porto di Civitanova Marche una porzione di arenile era interessata dalla contaminazione da IPA.

Il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla messa in sicurezza della zona antistante le prime quattro attività commerciali del lungomare Sud mediante l'asportazione della porzione più superficiale dell'are-

nile, (per uno spessore di circa 60 centimetri), la posa in opera di un telo in HDPE sul fondo scavo e il successivo ricoprimento con materiale ghiaioso non contaminato.

L'inquinamento da IPA, come si evince dall'osservazione, è stato riscontrato inoltre in altre stazioni di campionamento, e precisamente nella stazione T05A alla profondità di 1,8 – 2,0 metri (lungomare sud del comune di Civitanova Marche) e nella stazione T07A alla profondità di 0,3 – 0,5 m (ubicata in corrispondenza della foce del fiume Chienti).

E' stata rilevata inoltre una contaminazione da metalli pesanti, in particolare da zinco, in corrispondenza della foce del Chienti (stazioni T07B, T08B e T08B bis), e in corrispondenza della stazione T05A.

In seguito a tali evidenze, l'ARPAM ha effettuato una serie di indagini integrative che hanno permesso di classificare come puntuali le contaminazioni riscontrate, ad eccezione di quella da IPA, nella stazione T05A, per la quale sono state fatte ulteriori indagini e successivamente il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla messa in sicurezza.

In seguito agli esiti della caratterizzazione di parte pubblica sono state individuate, nella planimetria denominata «Aree non contaminate», elaborata nel febbraio 2011 dall'ARPAM, le aree in cui vi è l'assenza di contaminazione sia nelle acque di falda che nei suoli. Con decreto direttoriale relativo alla conferenza dei servizi decisoria del 12 ottobre 2011, il Ministero dell'ambiente, preso atto della documentazione inviata dall'ARPAM, ha deliberato di restituire agli usi legittimi le suddette aree. Intanto la regione Marche incaricava l'ARPAM della realizzazione di uno studio finalizzato alla valutazione dell'eventuale origine naturale del ferro e manganese nelle acque di falda.

I risultati di tale studio, che ha previsto due campagne di monitoraggio delle acque di falda, hanno fatto rilevare l'esiguità dei superamenti con percentuali che si attestano nell'ordine del 5 per cento dei campioni analizzati per il parametro ferro e del 10 per cento per il parametro manganese.

Tenuto conto di ciò e vista la scarsa diffusione areale della contaminazione, lo studio conclude che non possano essere definiti valori di fondo rappresentativi per l'intera area ricompresa nella perimetrazione dell'ex sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti.

Pertanto, sotto tale aspetto, lo studio ha evidenziato che, fatta eccezione per alcuni superamenti isolati, la contaminazione da ferro e manganese è localizzata in due zone poste rispettivamente in corrispondenza della ex discarica di Sant'Elpidio a mare «Bracalente» ed a valle idrologica della confluenza tra i due corsi d'acqua.

Per quanto concerne la prima zona, lo studio conclude sia riconducibile alla presenza dei rifiuti abbancati. Tale ipotesi è avvalorata anche dai risultati delle indagini svolte sino al 2009, dalle quali è emerso che i rifiuti presenti erano, in alcuni casi, ancora in fase di mineralizzazione con presenza di percolato.

Per quanto attiene invece l'area a valle della confluenza dell'Ete Morto con il Chienti, la situazione risulta più articolata e meno chiara. In tale zona la contaminazione è abbastanza diffusa con un elevato numero di superamenti di ferro e manganese in rapporto ai campioni prelevati.

Dal punto di vista geologico tale area è caratterizzata da una successione stratigrafica più articolata di quella riscontrata a monte della confluenza tra i corsi d'acqua e, dall'analisi dei *log* stratigrafici disponibili, non si individuano livelli e/o intercalazioni potenzialmente correlabili alla contaminazione rilevata. Inoltre, si evidenzia che nell'area sono presenti opifici industriali (alcuni dismessi) i cui cicli produttivi attuali e pregressi non sono direttamente correlabili con presenza di ferro e manganese. In tale zona, inoltre, non è stato possibile procedere alla definizione dei valori di fondo in quanto i punti di prelievo attualmente disponibili (circa 15) sono notevolmente inferiori a quelli considerati necessari da ISPRA (almeno 30) per effettuare un'analisi statistica adeguata».

Recentemente, nel mese di febbraio 2016, l'ARPAM, su mandato della regione Marche, ha avviato una nuova indagine al fine di verificare lo stato di inquinamento del sito, di riperimetrare l'area e di definire i necessari interventi di bonifica.

In particolare verranno analizzate le acque di falda, prelevando campioni da 165 pozzi pubblici e privati ricadenti nell'area del basso bacino del fiume Chienti, per accertare presenza e quantità degli organoalogenati responsabili dell'inquinamento, quali tricloroetano e percloroetilene.

4. Attività di messa in sicurezza, fonti di finanziamento e progetti di bonifica

4.1 Dalla relazione dell'ARPAM del 5 giugno 2015 emerge, per quanto qui interessa, quanto segue:

– la provincia di Macerata ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento della porzione di sedimento fluviale contaminata in corrispondenza della foce del fiume Chienti;

– il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla messa in sicurezza delle aree situate nel lungomare sud, mediante l'asportazione della porzione superficiale dell'arenile per uno spessore di circa 60 cm., la posa in opera di un telo sul fondo scavo e il successivo ricoprimento di materiale ghiaioso non contaminato;

– il Ministero dell'ambiente, con decreto direttoriale relativo alla conferenza di servizi del 12 ottobre 2011, preso atto della planimetria di «aree non contaminate» redatta dall'ARPAM in seguito agli esiti della caratterizzazione, ha deliberato di restituire agli usi legittimi le aree ivi indicate.

4.2 Dalla relazione illustrativa inviata in data 5 giugno 2015 dal Servizio ambiente e agricoltura della regione Marche emerge, per quanto qui interessa, che:

– a seguito di verifiche da parte dell'ARPAM, alcuni terreni sono risultati non inquinati e, pertanto, si è proceduto alla «restituzione agli usi legittimi» degli stessi;

– per i siti ricadenti nell'area del sito contaminato del Basso bacino del fiume Chienti sono stati erogati dalla regione Marche i seguenti finanziamenti: nel 2012 complessivi euro 263.915,62 per la messa in sicurezza di due aree del litorale sud del comune di Civitanova Marche e, negli anni 2013-2014, al comune di Sant'Elpidio a Mare euro 300.000,00 per la messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale e al comune di Civitanova Marche euro 64.856,83 per la caratterizzazione dell'area denominata «Area ciclabile fiume Chienti».

4.3 Nel 2006, su richiesta del Ministero dell'ambiente, veniva costituito un gruppo di lavoro (formato da rappresentanti della regione Marche, della provincia di Macerata e dell'ARPAM), che ha proceduto alla redazione del progetto preliminare di bonifica della falda del sito nazionale Basso bacino del fiume Chienti.

Tale progetto era stato approvato nel corso della conferenza di servizi decisoria svoltasi presso il Ministero dell'ambiente il 27 dicembre 2006 e, nel 2008, veniva aggiornato sulla base dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione del sito.

In data 7 aprile 2009 veniva sottoscritto l'accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente, la regione Marche, la provincia di Macerata, i comuni di Morrovalle, Montecosaro, Civitanova Marche, la provincia di Ascoli Piceno ed i comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare per la realizzazione degli interventi di bonifica della falda del sito in questione.

Sulla base di detto accordo la provincia di Macerata veniva individuata quale soggetto attuatore delle seguenti attività:

– progettazione definitiva, interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera;

– progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera.

L'ARPAM veniva invece individuata quale soggetto attuatore dell'attività di controllo in corso d'opera e monitoraggio *post* bonifica delle acque di falda.

Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi prioritari necessari alla progettazione ed a parte della bonifica della falda (realizzazione e primo anno e mezzo di gestione del sistema di bonifica) veniva stimato in euro 3.700.000, la cui copertura era assicurata dalla regione Marche, dalle province di Macerata e di Ascoli Piceno, e dai comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant'Elpidio e San-

t'Elpidio a Mare, con possibilità di avvalersi delle risorse previste dal POR FESR Marche 2007-2013.

Per dare attuazione al citato accordo di programma, la provincia di Macerata ha emanato un apposito avviso pubblico al fine di affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione degli interventi di bonifica del sito.

Successivamente, la provincia di Macerata, con la determinazione dirigenziale n. 64 del 10 maggio 2010, ha aggiudicato il predetto incarico in via definitiva al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) «Ing. Davide Cesarini», secondo miglior offerente, atteso che il miglior offerente RTP «Studio IGES», con una nota del 5 maggio 2010, aveva comunicato di rinunciare all'aggiudicazione dell'incarico.

Il 5 luglio 2010, tra la provincia di Macerata ed il raggruppamento temporaneo di professionisti «Ing. Davide Cesarini» veniva stipulata la convenzione per l'affidamento dell'incarico.

Dopo solo circa venti giorni, in data 26 luglio 2010, il raggruppamento temporaneo di professionisti «Ing. Davide Cesarini» depositava presso la provincia di Macerata il progetto definitivo che prevedeva un quadro economico complessivo degli interventi pari ad euro 10.197.716,54.

Detto progetto non veniva approvato dalla conferenza di servizi ministeriale in quanto risultava sostanzialmente difforme dal progetto preliminare di bonifica approvato ed oltretutto prevedeva dei costi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti nell'accordo di programma.

Successivamente, con decreto direttoriale relativo alla conferenza di servizi ministeriale del 12 ottobre 2011, veniva richiesto alla provincia di Macerata, in qualità di soggetto attuatore, di trasmettere un progetto definitivo aggiornato sulla base delle prescrizioni indicate nei pareri ARPAM, ISPRA e regione Marche.

Tale adeguamento del progetto non è stato mai presentato dalla provincia di Macerata.

Successivamente scadeva l'accordo di programma e con decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 gennaio 2013 il sito in questione veniva declassificato in sito di interesse regionale (SIR).

5. I soggetti responsabili dell'inquinamento

Responsabili del diffuso inquinamento dell'area della bassa valle del fiume Chienti sono le numerose aziende del settore calzaturiero che hanno utilizzato composti organo alogenati per il lavaggio di fondi di calzature in poliuretano.

In particolare i rifiuti di tali processi, classificati come pericolosi, sono stati sversati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda attrverso i pozzi.

Gli inquinanti, costituiti prevalentemente da tricloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene, hanno interessato una vasta area ricadente nel territorio dei comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecosaro, Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio.

Le indagini effettuate dalla Commissione di inchiesta (sopralluoghi, audizioni ed acquisizione di documenti) hanno consentito di accertare che nel corso degli anni sono stati avviati numerosi procedimenti amministrativi e giudiziari finalizzati ad individuare e sanzionare i vari responsabili dell'inquinamento.

5.1 Procedimenti penali.

5.1.1 Procedimenti penali relativi alla prima contaminazione da tricloroetano (1993 – 1995).

La procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata nel 1993 ha effettuato indagini finalizzate all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento mediante l'acquisizione di documenti contabili delle ditte operanti nel settore calzaturiero che attestavano l'acquisto del tricloroetano oltre che il suo utilizzo nel processo produttivo.

Le indagini, supportate anche dai riscontri tecnici eseguiti dalle USL di Macerata e Civitanova Marche, hanno consentito la citazione a giudizio davanti al pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, di nove legali rappresentanti delle ditte perché ritenuti responsabili di vari reati ambientali.

Tutti i procedimenti penali sono stati definiti nel 1995 mediante l'applicazione della pena richiesta dalle parti ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento).

Il pretore di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche ha applicato a tutti gli imputati la pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione, concedendo loro il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 codice penale e condannandoli al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore delle costituite parti civili (provincia di Macerata, comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche).

Per quanto concerne i territori ricadenti nella competenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo, non risultano né essere state avviate indagini né risultano procedimenti penali pendenti relativi all'inquinamento in questione.

5.1.2 Procedimenti penali relativi alla seconda contaminazione da percloroetilene e trielina (1996 – 2009).

In ordine alla contaminazione da percloroetilene e trielina la procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata ha citato a giudizio davanti al tribunale penale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova

Marche, cinque dei nove legali rappresentanti delle ditte responsabili della prima contaminazione da tricloroetano.

Detti procedimenti penali si sono conclusi, due con sentenza di assoluzione degli imputati, due con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione ed uno con sentenza di condanna alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 2.000.000 di ammenda, oltre al risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili. Detta sentenza di condanna è stata poi riformata dalla Corte di appello penale di Ancona, la quale ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili risarcitorie contenute nella sentenza di condanna di primo grado.

Per quanto concerne i territori ricadenti nella competenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo non risultano né essere state avviate indagini né risultano procedimenti penali pendenti relativi all'inquinamento in questione.

5.2 Procedimenti civili.

5.2.1 Procedimenti civili relativi alla prima contaminazione da tricloroetano (1993 – 1995).

A seguito delle sentenza di patteggiamento emesse dal tribunale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, la provincia di Macerata ed i comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche hanno citato davanti al tribunale Civile di Macerata sia gli imputati che le rispettive ditte, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale.

Con la sentenza n. 699/09 del 15 giugno 2009, depositata il 17 giugno 2009, il tribunale di Macerata, preso atto delle situazioni di accordo e transazione venutesi a creare, ha, tra l'altro, condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della provincia di Macerata e dei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro della somma complessiva di euro 2 milioni, oltre al pagamento delle spese legali.

Detta sentenza è stata appellata da sei delle nove ditte citate in giudizio in primo grado e, a seguito di istanza presentata da alcune parti, la Corte di appello civile di Ancona, con l'ordinanza del 17 dicembre 2009, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, imponendo agli appellanti una cauzione dell'importo di euro un milione.

Il giudizio pendente davanti alla Corte di appello civile di Ancona non risulta ancora essere stato deciso.

5.2.2 Procedimenti civili relativi alla seconda contaminazione da percloroetilene e trielina (1996 – 2009).

Per tale contaminazione non risultano essere stati promossi da parte delle province e dei comuni giudizi civili finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale.

5.3 Procedimenti amministrativi.

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 27 novembre 2011, prot. n. 29237/TRI/DI/II-VII, ha invitato la provincia di Macerata, per quanto di competenza, ad attivare le procedure previste dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (avvio e conclusione del procedimento volto ad identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento; diffida dell'eventuale responsabile a provvedere).

Le amministrazioni provinciali territorialmente competenti non hanno svolto indagini finalizzate a identificare i responsabili dell'inquinamento del sito in questione e, pertanto, non hanno attivato la procedura di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Non risultano infatti essere state emesse ordinanze di diffida nei confronti dei responsabili dell'inquinamento (di cui al citato articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006), né risulta che gli interventi di bonifica siano stati adottati dalle amministrazioni competenti in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 (sempre secondo lo stesso articolo 244, comma 4).

L'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce: «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

Alcuni comuni hanno emesso ordinanze concernenti l'imposizione ad alcune aziende incluse nella perimetrazione del SIN a caratterizzare i propri siti a seguito delle determinazioni dal Ministero dell'ambiente (all'epoca in cui il sito era ancora SIN), che tendevano a considerare tutti i proprietari dei siti produttivi sotto i quali scorreva l'acqua contaminata come responsabili dell'inquinamento, anche se la concentrazione di contaminanti a monte e a valle idraulica del sito produttiva era identica.

Con deliberazioni della conferenza di servizi decisoria per il SIN del Basso bacino del fiume Chienti tenutesi presso il Ministero dell'ambiente il 28 dicembre 2005 e il 22 febbraio 2006 sono state imposte ai predetti proprietari dei siti produttivi di formalizzare la propria disponibilità a concorrere alla attuazione e gestione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l'intera area di competenza.

Le società i cui stabilimenti aziendali sono ubicati nel territorio del sito del Basso bacino del fiume Chienti e l'associazione degli industriali

della provincia di Macerata hanno proposto vari ricorsi davanti al TAR Marche avverso le predette deliberazioni, chiedendone l'annullamento.

Il TAR Marche, con sentenze nn. 124, 125, 126, 127, 128 e 129 del 20 novembre 2014, depositate il 20 febbraio 2015, ha accolto detti ricorsi, annullando i provvedimenti delle conferenze di servizi decisorie per il sito di interesse nazionale del Basso bacino del fiume Chienti, tenutesi il 28 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, nella parte in cui imponevano «la prescrizione di richiedere ai soggetti privati la formalizzazione della propria disponibilità a concorrere alla attuazione e gestione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l'intera area di competenza».

Le sentenze, per quanto qui interessa, così motivano:

– «Ove, ..., non venga accertata la responsabilità sull'origine del fenomeno contestato, non è possibile imporre al soggetto incolpevole, individuato solo in quanto proprietario del bene, alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza»;

– «... sebbene possa non essere richiesto all'autorità amministrativa di dimostrare il comportamento doloso o colposo dell'operatore, è comunque necessario che essa ricerchi preventivamente l'origine dell'inquinamento e dimostri l'esistenza di un nesso causale tra questo e l'attività inquinante, utilizzando i propri poteri istruttori»;

– «Nel caso di specie non emerge che le autorità amministrative preposte abbiano svolto una compiuta istruttoria atta a ricercare l'origine dell'inquinamento al fine di collegarlo causalmente all'attività industriale posta in essere dalla ricorrente, né si è proceduto ad un accertamento di corrispondenza tra le sostanze inquinanti e i componenti impiegati dall'operatore nell'esercizio della propria attività di impresa».

6. Conclusioni

Le indagini effettuate dalla Commissione di inchiesta consentono di individuare le seguenti criticità che stanno determinando il ritardo della bonifica del sito contaminato denominato Basso bacino del fiume Chienti.

6.1 La mancata attuazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 7 aprile 2009 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Marche, la provincia di Macerata, i comuni di Morrovalle, di Montecosaro, di Civitanova Marche, la provincia di Ascoli Piceno e i comuni di Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare per la realizzazione degli interventi di bonifica della falda del sito in questione ha impedito di utilizzare risorse finanziarie pari ad euro 3.700.000, la cui copertura era assicurata dalla regione Marche, dalla provincia di Macerata, da quella di Ascoli Piceno e dai comuni di Civitanova Marche, di Montecosaro, Morrovalle, di Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare, con possibilità di avvalersi delle risorse previste dal POR FESR Marche 2007-2013.

La responsabilità della mancata attuazione dell'accordo di programma è da attribuire esclusivamente alla provincia di Macerata (ente attuatore delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera), la quale, a seguito di avviso pubblico, in data 5 luglio 2010 ha affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione degli interventi di bonifica del sito ad un raggruppamento temporaneo di professionisti che in data 26 luglio 2010, dopo appena venti giorni, ha presentato un progetto definitivo che prevedeva un quadro economico complessivo degli interventi pari ad euro 10.197.716,54.

Detto progetto definitivo non è stato approvato dalla conferenza di servizi ministeriale in quanto risultava sostanzialmente difforme dal progetto preliminare di bonifica approvato ed oltretutto prevedeva dei costi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti nell'accordo di programma.

La provincia di Macerata è altresì responsabile per non aver trasmesso, in qualità di soggetto attuatore, un progetto definitivo aggiornato sulla base delle prescrizioni indicate nei pareri dell'ARPAM, dell'ISPRA e della regione Marche, così come richiesto con decreto direttoriale relativo alla conferenza di servizi ministeriale del 12 ottobre 2011.

Non è dato comprendere perché la provincia di Macerata abbia dapprima consentito di far redigere un progetto definitivo difforme dal progetto preliminare approvato e successivamente sia rimasta inerte rispetto alla richiesta del Ministero di redigere un progetto definitivo aggiornato sulla base delle prescrizioni dei pareri espressi da ARPAM, ISPRA e regione Marche.

6.2 Non risultano indagini specifiche svolte dalle autorità amministrative competenti (in particolare dalla provincia di Macerata e dalla provincia di Fermo) finalizzate alla identificazione dei responsabili della contaminazione del sito in questione.

Occorre rilevare che era onere delle autorità amministrative individuare i responsabili dell'inquinamento al fine di ordinare loro di effettuare la bonifica del sito contaminato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; TAR Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 05.05.2014, n. 183).

Al riguardo, l'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce, per quanto qui interessa, che «la provincia,... dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ...».

Lo stesso TAR Marche, con le sentenze sopra indicate, ha evidenziato che «nel caso di specie non emerge che le autorità amministrative preposte abbiano svolto una compiuta istruttoria atta a ricercare l'origine dell'inquinamento al fine di collegarlo causalmente all'attività industriale posta in essere dalla ricorrente».

Certo è che l'eventuale individuazione dei responsabili dell'inquinamento avrebbe facilitato ed accelerato l'*iter* amministrativo relativo alla bonifica del sito.

6.3 Il sito, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 36-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non è più ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale e, conseguentemente, i relativi costi di bonifica non possono essere sostenuti dallo Stato, che, peraltro, pur essendo un SIN, non aveva stanziato alcuna risorsa finanziaria.

Certo è che, non essendo stati individuati i responsabili dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi di bonifica del sito contaminato debbono essere realizzati d'ufficio dai comuni territorialmente competenti e, ove questi non provvedano, dalla regione.

La regione Marche, mediante l'articolo 24 della Legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio), ha stabilito: «1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato Basso Bacino del fiume Chienti' spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.

2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tenere conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale ripermizione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)»⁽¹⁾.

Con detta disposizione la regione Marche ha voluto rafforzare la necessità della bonifica dell'intera area da parte degli enti territoriali, già firmatari di un accordo di programma non più operativo, mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma.

In conclusione, in mancanza di detto nuovo accordo, poiché non sono stati individuati i responsabili dell'inquinamento, gli interventi di bonifica del sito di interesse regionale (SIR) «Basso Bacino del Fiume Chienti» debbono essere realizzati d'ufficio dai comuni e, ove questi non provvedano, dalla regione Marche, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁽¹⁾ L'articolo 14, comma 1, della Legge regionale 2 agosto 2006, n. 13, così dispone: «Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai comuni».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria
206^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 16,15.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

I relatori, deputati FERRARA (*SI-SEL*) e GUERINI (*PD*) formulano alcune proposte sul documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il Vice presidente Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore CASSON (*PD*).

Il Comitato approva quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare

Atto n. 292

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, sen. Angioni, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola al sen. Angioni.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s*) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Lo schema si compone di 2 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n.165/2001, introducendovi cinque ulteriori commi (commi 1-*bis*, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*). Il

comma 1-*bis* specifica ed amplia la portata della fattispecie disciplinare prevista dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 165/2001 («falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente»), al fine di far valere anche la responsabilità di coloro che abbiano agevolato, con la propria condotta attiva od omissiva, la condotta fraudolenta. Il comma 3-*bis* introduce la sospensione cautelare, senza stipendio, del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. In particolare, la sospensione è disposta, con provvedimento motivato, dal responsabile della struttura di appartenenza del soggetto (o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio per i procedimenti disciplinari), in via immediata o comunque entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La violazione del termine non determina comunque la decadenza dell'azione disciplinare o l'inefficacia della sospensione cautelare. Il comma 3-*ter* introduce un procedimento disciplinare accelerato che, in relazione alla falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, deve concludersi entro 30 giorni innanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari. A tal fine, si prevede che il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare (adottato ai sensi del comma 3-*bis*) trasmetta gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che è tenuto ad avviare immediatamente il procedimento disciplinare. Il comma 3-*quater* introduce l'azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio. Il comma 3-*quinqies*, sempre in relazione ai casi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, amplia la responsabilità, disciplinare e penale, dei dirigenti o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio competenti. In particolare, si prevede che le condotte omissive (omessa comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari; omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare) costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento e illeciti penali riconducibili al reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva di formulare il parere all'esito del dibattito e a questo fine considera utile sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione sia taluni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, sia talune questioni attinenti per lo più al coordinamento con la normativa vigente. In particolare, segnala che sia il Consiglio di Stato sia la Conferenza unificata hanno invitato il Governo a valutare la

congruità con le disposizioni di delega delle previsioni contenute nei nuovi commi *3-quater* e *3-quinquies*, in materia – rispettivamente – di danno d'immagine da parte del dipendente assenteista e dell'imputabilità del reato di omissione di atti d'ufficio per il dirigente che non si attivi o non si attivi immediatamente per sanzionarne la condotta: a detta dei due organismi tali disposizioni eccederebbero l'ambito strettamente disciplinare, oggetto della delega.

Riprendendo l'accenno iniziale, considera opportuno che il preambolo faccia riferimento ad entrambe le disposizioni di delega in base alle quali lo schema è stato adottato: l'articolo 17, comma 1, lettera *s*), che riguarda la questione specifica, e l'articolo 16, che non solo detta le disposizioni procedurali, ma prevede anche l'emanazione di un testo unico, nel quale poi la materia dovrebbe confluire.

Con riguardo ai singoli commi aggiunti all'articolo *55-quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 segnala l'opportunità di:

esplicitare, al comma *3-bis*, che a seguito della sospensione cautelare dal servizio del dipendente, sia corrisposto a quest'ultimo l'assegno alimentare (di natura assistenziale e non retributiva), disciplinato dalla contrattazione collettiva;

al comma *3-ter*:

introdurre (analogamente a quanto stabilito per gli ordinari procedimenti disciplinari dall'articolo *55-bis* del decreto legislativo n. 165/2001) i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente (idonei a farne comunque salvo il diritto di difesa), nonché specificare il *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (rilevato sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Conferenza unificata);

introdurre, in relazione alla durata massima (30 giorni) del procedimento disciplinare, una disposizione di coordinamento normativo all'articolo *55-bis*, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, ove nel definire la procedura disciplinare ordinaria si prevede che «È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo» (ad esempio, premettendo le parole «Fatto salvo quanto previsto all'articolo *55-quater*,»);

chiarire se trova applicazione la possibilità di sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, prevista in via generale all'articolo *55-ter*, del decreto legislativo n. 165/2001 «nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando [l'amministrazione] all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione»;

al comma *3-quinquies*:

chiarire se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti (se rappresenti, cioè, una possibilità o un ob-

bligio per il collegio giudicante). Nel caso in cui costituisca un obbligo, l'entità della sanzione (il licenziamento) andrebbe valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerando che si finirebbe sostanzialmente per equiparare la condotta omissiva all'illecito della falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente;

chiarire se e in che cosa si differenzino (anche a fini della loro rilevanza penale e, quindi, della tassatività delle fattispecie) le condotte di «omessa comunicazione all'ufficio competente» e di «omessa attivazione del procedimento disciplinare», posto che ai sensi del comma 3-ter il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente è tenuto unicamente (dopo la sospensione cautelare) alla trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari;

chiarire se le condotte illecite omissive si perfezionino scaduto il termine di 48 ore (decorrente, ai sensi del comma 3-bis, dal momento in cui il dirigente o il responsabile della struttura di appartenenza siano venuti a conoscenza della condotta illecita del dipendente) e, in particolare, se l'adozione «tardiva» (ossia oltre le 48 ore) degli atti dovuti (sospensione cautelare dal servizio e contestuale trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari) integri l'illecito disciplinare punito con il licenziamento e l'illecito penale;

prevedere una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che lo schema affronta una questione che ha suscitato negli ultimi tempi un certo allarme sociale, provocando seri danni d'immagine alla pubblica amministrazione. Si è quindi in presenza di un atto normativo che appare necessario e che potrà essere in qualche punto formulato meglio anche grazie alle indicazioni della Commissione.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), nel condividere le considerazioni del presidente, rimarca la necessità di dotare i dirigenti e i responsabili delle strutture di una strumentazione che consenta loro di punire le condotte illecite di una fascia minoritaria del personale pubblico. Prende atto dei rilievi formulati dagli altri organismi, che a suo avviso non dovrebbero essere ripetuti nel parere; con specifico riguardo ai rilievi riguardanti la congruità con le previsioni della delega, considera lo schema politicamente necessario e condivisibile.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ritiene che si debba trovare il giusto equilibrio tra la necessità di intervenire e dettati normativi molto complessi da un punto di vista tecnico, tenendo conto delle considerazioni svolte dal presidente Tabacci sull'allarme sociale che generano talune condotte. Riguardo ai rilievi del Consiglio di Stato circa la congruità con la delega, osserva che la previsione del reato di omissione di atti d'ufficio riprende l'orientamento della giurisprudenza nel sanzionare i comportamenti omissivi dei responsabili delle strutture; la previsione del danno

d'immagine è sicuramente utile e andrà valutata alla luce della delega, ma condivide sul punto le considerazioni dell'on. Taricco. Considera opportuno tenere distinto il procedimento disciplinare da quello penale: in presenza di una fattispecie ben delineata e circoscritta – la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione – il procedimento disciplinare deve comunque svolgersi e concludersi in tempi certi e rapidi. Giudica infine opportuni alcuni suggerimenti del relatore, con specifico riguardo all'opportunità di esplicitare che verrà comunque erogato l'assegno alimentare e alla definizione di alcuni ermini.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*), *relatore*, condivide le valutazioni positive sullo schema, necessario da un punto di vista civico e politico, perché interviene in una materia senza dubbio delicata, prevedendo che determinate condotte vengano sanzionate in modo più severo ed in tempi certi e rapidi, tenendo distinto il procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Si riserva quindi di formulare un parere favorevole con un numero limitato di osservazioni volte a migliorarne il testo.

Bruno TABACCI, *presidente*, confida che il relatore saprà predisporre una proposta di parere robusto, che dia forza al Governo. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 7 giugno alle 13.30.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 25 maggio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare la dottoressa Tintisona delle seguenti attività istruttorie: acquisire le generalità dei componenti della volante Monte Mario-Primavalle evocata nella recente audizione di Marco Liberato Di Berardino; acquisire presso le strutture della Polizia di Stato documentazione relativa a Valerio Morucci; acquisire – insieme alla dottoressa Picardi – sommarie informazioni testimoniali da alcune persone coinvolte nella vicenda della scoperta del covo di Viale Giulio Cesare; compiere un approfondimento sulla vicenda della segnalazione, giunta l'11 ottobre 1990, della presenza a Piazza delle Province di una videocassetta asseritamente relativa al sequestro Moro; svolgere un approfondimento sulle modalità della scoperta della tipografia di Via Pio Foà;

– incaricare il generale Scriccia di acquisire documentazione dal procedimento penale 3985/02 I del Tribunale di Roma;

- incaricare il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti;
- incaricare il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- incaricare il colonnello Pinnelli di identificare i testimoni segnalati dal dottor Salvini a seguito dell'escussione del maresciallo Incandela, al fine di consentire l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire dalla RAI i filmati e gli audio dei notiziari televisivi e radiofonici del 16-17 marzo 1978 non ancora acquisiti.

Comunica inoltre che:

- il 18 maggio 2016 il direttore del DIS ha trasmesso un compendio, segreto, di documentazione;
- nella stessa data, il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria riservata, relativa all'identificazione dei componenti di una volante in servizio il 16 marzo 1978 nel quadrante Monte Mario – Primavalle;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria, di libera consultazione, su Toni Chichiarelli;
- nella stessa data il dottor Donadio ha altresì depositato una proposta istruttoria, di libera consultazione, relativa all'acquisizione di documentazione di polizia su Valerio Morucci;
- il 19 maggio 2016 il sovrintendente Marratzu ha depositato, documentazione giudiziaria, di libera consultazione, relativa a Toni Chichiarelli;
- il 19 e 20 maggio 2016 l'onorevole Grassi ha depositato due note, di libera consultazione, relative alle vicende del cosiddetto «lodo Moro»;
- nella stessa data è stata acquisita una nota, di libera consultazione, dell'ex deputato Falco Accame sulla vicenda di Antonino Arconte;
- il 23 maggio 2016 è stata acquisita una nota, segreta, depositata dal tenente colonnello Giraudo, relativa a atti di indagine;
- nella stessa data è pervenuta una lettera, riservata, della Procura della Repubblica di Bologna;
- il 24 maggio 2016 è stata acquisita una nota, di libera consultazione, del dottor Allegrini, relativa a documentazione archivistica della Prefettura e della Questura di Viterbo;
- nella stessa data il colonnello Pinnelli ha trasmesso una nota, riservata, con allegata documentazione fotografica relativa a Antonio Nirta, che sarà trasmessa al Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri;
- nella stessa data, il tenente colonnello Giraudo ha depositato una proposta istruttoria, segreta, relativa all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti;
- nella stessa data, il dottor Donadio, ha depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;

- nella stessa data, il dottor Donadio ha depositato una proposta, riservata, di quesiti per l'audizione odierna;
- il 25 maggio 2016, la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali acquisite da Gaudenzio Truzzi;
- nella stessa data il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Giulio De Petra.

Comunica altresì che i seguenti documenti riservati saranno duplicati e resi disponibili come documenti «liberi», previa obliterazione dei dati personali sensibili: 269/2, 322/1, 357/1 e 357/2, 365/1, 377/1, 416/1 (limitatamente al solo verbale di sommarie informazioni testimoniali), 418/1, 421/1, 422/1.

Il documento 274/1 sarà inoltre declassificato da riservato a libero, mentre il documento 572/1 sarà declassificato da segreto a riservato.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

Audizione di Nunzio Sapuppo

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che l'audito apparteneva al primo equipaggio di polizia giunto in via Fani e che la sua testimonianza è particolarmente importante per ricostruire la scena del crimine.

Pone poi una serie di quesiti, ai quali risponde Nunzio SAPUPPO.

Intervengono con quesiti il deputato Gero GRASSI (*PD*) e il senatore Federico FORNARO (*PD*), ai quali risponde Nunzio SAPUPPO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Nunzio Sapuppo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 25 maggio 2016

**Plenaria
24ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
LAI*

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello della Guardia di Finanza, Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione

La seduta inizia alle ore 13

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Comunicazioni del Presidente in merito alla bozza di Relazione intermedia

Il PRESIDENTE illustra le modalità di discussione della Relazione intermedia che sarà sottoposta nei prossimi giorni ai commissari e che terrà conto di tutte le problematiche emerse nel corso dell'indagine. Invita la Commissione alla condivisione più ampia possibile.

Il senatore PEGORER (PD) chiede chiarimenti sulle modalità con cui procedere e invita a dare attenzione alle audizioni del dottor De Franco e del ministro Scotti, all'ipotesi di esplosione a bordo del traghetto e al contesto geopolitico di quegli anni.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide l'impostazione del Presidente in quanto garantisce le migliori prospettive di lavoro alla Commissione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ritiene che nella Relazione intermedia debbano essere inserite le richieste avanzate alle autorità di altri paesi in merito ai tracciati radar e alle foto satellitari della rada. Invita la Commissione a prendere in considerazione l'ipotesi di segretare alcune delle prossime sedute.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), associandosi alla richiesta del senatore Cappelletti, chiede che venga audito un esperto in materiali esplosivi e che sia organizzata una seconda audizione con i familiari delle vittime.

Il senatore URAS (*Misto*) considera necessario approfondire l'esame sui soccorsi e sui tempi di sopravvivenza delle vittime.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ricordare le testimonianze discordi su molti aspetti della tragedia, invita ad organizzare audizioni con il personale della Capitaneria di porto in forza a Livorno nel 1991.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ricorda che l'attenzione sui soccorsi e sui loro ritardi renderà necessario esaminare i tempi di sopravvivenza delle vittime. Invita a contestualizzare ogni testimonianza e auspica che Florio Pacini possa essere di nuovo convocato.

Il PRESIDENTE assicura che proporrà ai commissari una bozza di relazione lasciando loro adeguato tempo per compiere le dovute riflessioni.

Determinazione del regime di classificazione degli atti finora acquisiti

Il PRESIDENTE propone di considerare liberi, perché privi di requisiti di segretezza, la relazione del Prefetto di Livorno Pierangeli e quella del Comandante dei Vigili del fuoco Ceccherini, la memoria che ha consegnato nella sua audizione del 17 maggio lo stesso Comandante Ceccherini, nonché altro materiale fatto pervenire dall'Ammiraglio Albanese, compresa una risposta della Presidenza, per permettere ai commissari di preparare l'audizione dell'Ammiraglio.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto del prossimo ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 14,15



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 25 maggio 2016

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE:

Plenaria *Pag.* 401

**DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Mercoledì 25 maggio 2016

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

ROMANI

La seduta inizia alle 19.20.

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO UCRAINO

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta e saluta la delegazione del Parlamento ucraino che è in visita ufficiale in Italia. Informa che con la riunione odierna prosegue il programma di incontri sulla situazione della crisi ucraina che la delegazione sta portando avanti da oltre un anno.

Ricorda che l'onorevole Picchi e l'onorevole Tidei sono stati chiamati a far parte del Comitato ad hoc sulle migrazioni, istituito recentemente dal Presidente dell'Assemblea OSCE e presieduto dal senatore svizzero Filippo Lombardi. L'onorevole Picchi svolge anche l'incarico di Vice Presidente di questo nuovo importante organo dell'Assemblea. Rammenta, infine, che dal 1 al 5 luglio 2016 si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, la Sessione annuale dell'Assemblea OSCE. La missione di monitoraggio elettorale delle elezioni macedoni prevista, invece, per la prossima settimana è stata annullata in quanto sono state rinviate a data da definirsi le stesse elezioni.

Lascia quindi la parola all'onorevole Hanna HOPKO, Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) e del Gruppo parlamentare di amicizia Ucraina-Italia.

L'onorevole HOPKO, ringraziando il Presidente e la delegazione per l'opportunità offerta, riferisce sulla situazione attuale in Ucraina e soprat-

tutto nell'est del Paese che si trova ancora sotto la minaccia di occupazione militare russa. Illustra, infine, le problematiche connesse all'attuazione completa degli accordi di Minsk II che hanno instaurato il cessate il fuoco nella regione orientale.

Prendono quindi la parola il senatore COMPAGNA (*CoR*), l'onorevole SCAGLIUSI (*M5S*), la senatrice FATTORINI (*PD*) e il presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali rispondono l'onorevole HOPKO e gli altri membri della delegazione parlamentare ucraina.

Il presidente ROMANI, ringraziando l'onorevole HOPKO e i parlamentari intervenuti al dibattito, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 20.40.

